

AMBITO FISCALTECH

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

Anno I / 02/2022



Fondata da:
Emanuele Fisicaro



Registro Titolari Effettivi

Obbligo di comunicazioni
Ex Decreto Interministeriale n. 55 del 2022

Responsabilità degli Enti ex D. Lgv. 231 del 2001.

Depositare le motivazioni della Sentenza
della Corte di Cassazione

REALIZZAZIONE GRAFICA

Imelitalia srl

RIVISTA FORMATO DIGITALE E CARTACEO

PUBBLICITÀ

 **imelitalia** srl e-mail: adv@imelitalia.it
www.imelitalia.it

DISTRIBUZIONE: Vendita esclusiva per abbonamento

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale

rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 90 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Imelitalia S.r.l. via Principe Amedeo 70122 - 50 BARI

ITALIA

Abbonamento annuale copia digitale: € 75,00 + IVA

Abbonamento annuale copia digitale + cartacea: € 95,00 + IVA

Prezzo singola copia digitale € 30,00 + IVA (solo per l'italia)

ESTERO

Abbonamento annuale rivista digitale: € 145,00



MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Bonifico bancario intestato a:

IMELITALIA srl

IT61A0200841571000105583733

Banca UniCredit

Servizio Clienti: tel. 800952499

e-mail: servizioclienti@casaeditriceimelitalia.it

www.casaeditriceimelitalia.it

Gentilissimo Abbonato,

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Imelitalia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli della presente vendita. Si rappresenta che Lei ha il diritto di chiedere a Imelitalia s.r.l. l'accesso ai dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l'opposizione al loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali. Si comunica inoltre che Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016.

RIVISTA TRIMESTRALE

Fondata da: Emanuele Fisicaro

DIREZIONE

Emanuele Fisicaro • Fabrizio Vedana

DIREZIONE SCIENTIFICA

Norberto Arquilla • Tiziana Ballarini • Ascensionato Carnà
Barbara Cortese • Luciano De Angelis • Gaetano De Vito
Emmanuele Di Fenza • Lucia Frascarelli • Gianluigi Gugliotta • Vincenzo Gunnella
Marco Krogh • Fabrizio Maimeri • Andrea Mifsud • Francesco Rampone

REVISORI

Fabrizio Vedana • Norberto Arquilla
Barbara Cortese • Gaetano De Vito • Emmanuele Di Fenza • Lucia Frascarelli
Gianluigi Gugliotta • Vincenzo Gunnella • Marco Krogh • Fabrizio Maimeri
Andrea Mifsud • Francesco Rampone

NUCLEO EDITORIALE:

Stefania Bassalini • Chiara De Francisci • Anna Maria De Nicolo
Maria Di Maggio • Damiano Di Maio • Ilaria Fisicaro • Daniela Mancini
Marco Piazza • Filomena Pisconti • Gianluca Ruggiero
Maria Teresa Tamborra • Sergio Vittorio Salerno • Luca Scarano
Manuela Soncini • Giuseppe Violetta

REDAZIONE

Viale Piave, 6 - Milano
Tel: (+39) 02 780372 • Fax 02 76409282

EDITORE

CASA EDITRICE IMELITALIA
Viale Piave, 6 - 20129 Milano
Sede Legale: Via Principe Amedeo, 50 - 70122 Bari

*Autorizzazione Tribunale di Bari n. 7 del 1 aprile 2021
Direttore Responsabile: Fabrizio Vedana*

I CONTENUTI E I PARERI ESPRESSI NEGLI ARTICOLI SONO DA CONSIDERARE OPINIONI PERSONALI DEGLI AUTORI CHE NON IMPEGNANO PERTANTO IL DIRETTORE ED IL COMITATO DI REDAZIONE

ISSN 2785-6798

AMBI&FINTECH

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

Anno I / 02/2022



Pubblica Amministrazione. Antiriciclaggio cercasi <i>a cura di Fabrizio Vedana</i>	17
Registro dei Titolari Effettivi <i>a cura di Marco Krogh</i>	25
Cripto, dove sei? <i>di Andrea Calvi*, Avv. Alberto Prade**</i>	39
Dal baratto alle criptovalute - Parte II. Denaro: lessico, origini e funzioni <i>a cura di Francesco Rampone</i>	43
La nuova disciplina dei "guardiani" delle criptovalute <i>a cura di Toni Atrigna e Gian Luca Greco</i>	49
Valute Virtuali e AML: rischi collegati ed evoluzione normativa. <i>a cura di Monica Foglizzo, Evelina Massara e Martina Palamara</i>	55
L'attività delle società fiduciarie nell'amministrazione delle criptovalute. <i>a cura di Vincenzo Giunta</i>	61
Le proposte di tassazione dei Cripto Assets <i>a cura di Gaetano De Vito</i>	65
Ricostruzione del reddito - accertamento induttivo "puro" - componenti negative - perizia asseverata <i>a cura di Giuseppe Cimino</i>	75

Il rapporto tra autore del delitto ex art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000 e quello di cui all'art. 2 del medesimo decreto, nonché le conseguenze in tema di confisca del profitto del reato: brevi considerazioni sulla sentenza n. 17447/2022 della Corte di Cassazione. <i>a cura di Francesca Paoletti e Alessandro Randazzo</i>	79
Invasione dell'Ucraina: le strategie dell'UE per fermare il conflitto <i>a cura di Simona Godio</i>	95
Cripto-attività: da Banca d'Italia avvertenze d'uso <i>a cura del CDR</i>	102
Cosa sono le Stablecoin <i>a cura del CDR</i>	103
Titolari effettivi e trust. Al via il registro <i>a cura di Fabrizio Vedana</i>	121

Sommario

Anti Money Laundering

Pubblica Amministrazione. Antiriciclaggio cercasi <i>a cura di Fabrizio Vedana</i>	17
Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR	18
Registro dei Titolari Effettivi <i>a cura di Marco Krogh</i>	25

Giurisprudenza

■ Corte di Cassazione - Sezione Civile

<i>Sanzioni amministrative – Violazione della normativa antiriciclaggio – Art. 1 d.l. 143/1991 – Denaro contante – Titoli al portatore – Soglia - Disciplina previgente – Criterio oggettivo - Fattispecie – Applicabilità.</i> <i>Corte di cassazione civile, sez. II, sent., 23 giugno 2021 n. 17971</i>	34
<i>Assegno di traenza non trasferibile – Pagamento in favore di soggetto non legittimato – Responsabilità della banca negoziatrice – Esclusione – Verifica dell'identità – Art. 19 del D.Lgs. 231/2007 – Fattispecie.</i> <i>Corte di cassazione civile, sez. I, ord., 12 febbraio 2021 n. 3649</i>	“
<i>Violazione delle disposizioni antiriciclaggio – Retroattività del principio del favor rei – Applicabilità – Giudizio di legittimità – Motivo di ricorso – Fattispecie.</i> <i>Corte di cassazione civile, sez. II, sent., 25 marzo 2019 n. 8284</i>	“
<i>Violazione delle disposizioni antiriciclaggio – Art. 69, D.Lgs. n. 231/2007 – D.Lgs. n. 90/2017 – Principio del favor rei – Ambito di applicazione – Deroga – Sanzioni amministrative – Principio generale del tempus regit actum.</i> <i>Corte di cassazione civile, sez. II, sent., 12 novembre 2018 n. 28888</i>	“
<i>Sanzioni amministrative – Violazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio – Art. 3 del d.l. n. 143/1991 – Segnalazione – Titolare dell'attività – Poteri – Responsabile della dipendenza – Compiti – Fattispecie – Configurabilità.</i> <i>Corte di Cassazione civile, sez. II, sent., 8 agosto 2018 n. 20647</i>	“
<i>Sanzioni amministrative – Violazione della normativa antiriciclaggio – Principio del favor rei – Applicabilità – Violazioni commesse anteriormente.</i> <i>Cassazione Civile, sez. II, 9.12.2020 (dep. 19.2.2021) n. 4523</i>	“
<i>Identificazione del prenditore del titolo – Modalità tipiche – Pagamento di assegno di traenza non trasferibile - Responsabilità della banca negoziatrice.</i> <i>Cassazione Civile, sez. I, 10.12.2020 (dep. 12.2.2021) n. 3649</i>	35
<i>Termini – Conclusione del procedimento sanzionatorio – Art. 69, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007 – Applicabilità.</i> <i>Cassazione Civile, sez. VI, 17.4.2019 (dep. 25.7.2019) n. 20159</i>	“
<i>Sanzioni amministrative – Violazione della disciplina antiriciclaggio – Mancata contestazione immediata della violazione – Accertamento dell'illecito – Contestazione.</i> <i>Cassazione Civile, sez. II, 6.2.2019 (dep. 20.5.2019) n. 1350</i>	“

<i>Sanzioni amministrative – Violazione della normativa antiriciclaggio – Art. 1 d.l. 143/1991 – Denaro contante – Titoli al portatore – Soglia - Disciplina previgente – Criterio oggettivo - Fattispecie – Applicabilità.</i> <i>Corte di cassazione civile, sez. II, sent., 23 giugno 2021 n. 17971</i>	35
---	----

FINTECH

Cripto, dove sei? <i>di Andrea Calvi*, Avv. Alberto Prade**</i>	39
Dal baratto alle criptovalute - Parte II. Denaro: lessico, origini e funzioni. <i>a cura di Francesco Rampone</i>	43
La nuova disciplina dei “guardiani” delle criptovalute <i>a cura di Toni Atrigna e Gian Luca Greco</i>	49
Valute Virtuali e AML: rischi collegati ed evoluzione normativa. <i>a cura di Monica Foglizzo, Evelina Massara e Martina Palamara</i>	55
L'attività delle società fiduciarie nell'amministrazione delle criptovalute. <i>a cura di Vincenzo Giunta</i>	61
Le proposte di tassazione dei Cripto Assets <i>a cura di Gaetano De Vito</i>	65

DIRITTO TRIBUTARIO

Ricostruzione del reddito - accertamento induttivo “puro”- componenti negative- perizia asseverata <i>a cura di Giuseppe Cimino</i>	75
---	----

Giurisprudenza

■ Corte di Cassazione - Sezione Civile

<i>Fallimento – Legittimazione sostanziale e processuale – Posizione del curatore fallimentare – Procedimento tributario – Opponibilità – Epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento.</i> <i>Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 07/06/2022, n. 18187</i>	76
<i>Processo tributario – Spese di lite – Liquidazione – Parte pubblica – Assistenza tecnica – Funzionari o dipendenti – Art. 15, d.lgs. n. 546 del 1992 – Fattispecie – Applicabilità.</i> <i>Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 01/06/2022, n. 17781</i>	“
<i>Accertamento tributario – Fatti di durata pluriennale – Periodi di imposta – Accertamento con efficacia di giudicato – Effetti – Altre annualità – Fattispecie – Applicabilità.</i> <i>Cass. civ., Sez. V, 24/05/2022, n. 16684</i>	“

<i>Abuso del diritto – Configurabilità – Uso distorto di strumenti giuridici – Scopo elusivo – Risparmio d’imposta – Principio di riserva di legge – Disconoscimento di effetti abusivi – Inopponibilità del negozio – Fattispecie.</i> Cass. civ., Sez. V, 28/02/2022, n. 6394	76
<i>Imposta di registro – Atti con i quali viene prestata garanzia personale o reale – Art. 43, lett. f, del d.P.R. n. 131 del 1986 – Nozione di titoli – Nozione di titoli - Quote di partecipazione in società a responsabilità limitata o in società personali – Determinazione della base imponibile – Pegno – Somma garantita.</i> Corte di cassazione civile, sez. V, ord., 22 marzo 2022 n. 9377	“
<i>Imposta di registro - Art. 50 del d.P.R. n. 131 del 1986 – Conferimento di immobili in società - Determinazione della base imponibile - Applicabilità.</i> Corte di cassazione civile, sez. V, ord., 23 febbraio 2022 n. 6035	“
<i>IRES - IRAP – Rettifica – Dichiarazioni presentate da società aderenti al consolidato nazionale e mondiale – Art. 35, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 – Regime anteriore – Legittimità – Cartella di pagamento –Fattispecie.</i> Corte di cassazione civile, sez. V, sent., 22 febbraio 2022 n. 5691	77
<i>Deduzione della base imponibile – Svalutazione della partecipazione in società non quotate – Procedimento di omogeneizzazione - Art. 61, comma 5, ultima parte del TUIR – Partecipazione del socio - Art. 59, comma 3, del TUIR - Fattispecie.</i> Corte di cassazione civile, sez. V, sent., 16 febbraio 2022 n. 5005	“
<i>IVA – Vendita – Ente pubblico – Art. 73, lett. d), del r.d. n. 827 del 1924 – Fallimento – Imponibile –Fattispecie.</i> Corte di cassazione civile, sez. V, sent., 15 febbraio 2022 n. 4835	“

DIRITTO PENALE

Il rapporto tra autore del delitto ex art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000 e quello di cui all’art. 2 del medesimo decreto, nonché le conseguenze in tema di confisca del profitto del reato: brevi considerazioni sulla sentenza n. 17447/2022 della Corte di Cassazione.

a cura di Francesca Paoletti e Alessandro Randazzo 79

Giurisprudenza

■ Corte di Cassazione - Sezione Penale

<i>Responsabilità da reato degli enti - Rappresentante legale indagato o imputato del reato-presupposto - Incompatibilità - Nomina del difensore di fiducia - Art. 39 D.Lgs. n. 231 del 2001.</i> Cassazione Penale, sez. III, 3.2.2022 n. 9758	83
<i>Responsabilità da reato dell’ente - Colpa di organizzazione - Colpevolezza autonoma dell’ente - Rapporti con il reato-presupposto.</i> Cassazione Penale, sez. IV, 3.11.2021 n. 6640	“
<i>Responsabilità da reato degli enti - Inammissibilità del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di riesame - Difensore dell’ente nominato dal rappresentante indagato per il reato-presupposto - Art. 39, D.Lgs. n. 231/2001 - Legittimazione.</i> Cassazione Penale, sez. III, 17.2.2022 n. 7630	“
<i>Responsabilità da reato degli enti – Reato commesso dagli organi apicali dell’ente – Legge entrata in vigore prima della commissione del reato - Tassatività dell’elenco dei reati presupposto.</i> Cassazione Penale, sez. III, 9.7.2021 n. 2234	“

<i>Reato presupposto della responsabilità dell'ente - Soggetti apicali - Reato di abbandono incontrollato di rifiuti - Imputazione - Omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti.</i> Cassazione Penale, sez. III, 9.7.2021 n. 2234	83
<i>Responsabilità da reato degli enti - Richiesta di rinvio a giudizio - Interruzione della prescrizione.</i> Cassazione Penale, sez. IV, 15.12.2021 n. 3287	"
<i>Responsabilità da reato degli enti - Reato presupposto per il quale sussiste la giurisdizione nazionale - Ente con sede all'estero - Differente disciplina estera della responsabilità degli enti - Modelli di organizzazione e gestione.</i> Cassazione Penale, sez. II, 10.12.2021 n. 4583	"
<i>Responsabilità da reato degli enti - Richiesta di rinvio a giudizio dell'ente - Invalidità - Effetto interruttivo della prescrizione.</i> Cassazione Penale, sez. IV, 18.11.2021 n. 5121	84
<i>Responsabilità da reato degli enti - Patteggiamento - Confisca obbligatoria - Accordo delle parti ai fini dell'applicazione concordata della pena - Ricorso in Cassazione - Limiti.</i> Cassazione Penale, sez. VI, 7.4.2022 n. 18652	"
<i>Responsabilità amministrativa degli enti - Società - Cancellazione dell'ente dal registro delle imprese - Estinzione dell'illecito previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.</i> Cassazione Penale, sez. IV, 22.2.2022 n. 9006	"
<i>Responsabilità da reato degli enti - Necessaria sussistenza dell'elemento "colpa di organizzazione" - Organizzazione dell'ente - Assetto negligente - Prevenzione della commissione dei reati-presupposto - Configurabilità dell'illecito addebitabile all'ente - Mancanza o inadeguatezza delle cautele - Carenze organizzative - Imputabilità.</i> Cassazione Penale, sez. IV, 15.2.2022 n. 18413	"
<i>Responsabilità da reato degli enti - Richiesta di rinvio a giudizio - Interruzione della prescrizione.</i> Cassazione Penale, sez. IV, 1.2.2022 n. 5869	"
<i>Responsabilità amministrativa degli enti - Violazione della normativa antinfortunistica - Criteri di imputazione oggettiva - Interesse e vantaggio - Violazione della normativa cautelare - Intento di conseguire un risparmio di spesa per l'ente - Vantaggio oggettivo - Volontà.</i> Cassazione Penale, sez. IV, 21.1.2022 n. 3299	"
<i>Responsabilità amministrativa degli enti - Violazione della normativa antinfortunistica - Criteri di imputazione oggettiva - Interesse e vantaggio - Riduzione dei tempi di lavorazione.</i> Cassazione Penale, sez. IV, 21.1.2022 n. 3299	85
<i>Responsabilità da reato degli enti - Richiesta di rinvio a giudizio - Interruzione della prescrizione.</i> Cassazione Penale, sez. IV, 1.2.2022 n. 5869	"
<i>Responsabilità da reato degli enti - Prescrizione della sanzione - Termini di durata - Individuazione.</i> Cassazione Penale, sez. I, 5.5.2021 n. 31854	"
<i>Responsabilità da reato degli enti - Sentenza di patteggiamento - Sanzioni interdittive - Accordo tra le parti.</i> Cassazione Penale, sez. IV, 14.4.2021 n. 14696	"

<i>Responsabilità da reato degli enti - Reati colposi - Reato di lesioni personali aggravate - Violazione della disciplina antinfortunistica - Criteri di imputazione oggettiva - Interesse - Trasgressione isolata.</i> <i>Cassazione Penale, sez. IV, 24.3.2021 n. 12149</i>	85
<i>Responsabilità da reato degli enti - Esiguità del risparmio di spesa - Prova - Conseguimento del vantaggio ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 231/2001.</i> <i>Cassazione Penale, sez. IV, 3.3.2021 n. 22256</i>	"
<i>Responsabilità da reato degli enti - Società unipersonale - Dualità soggettiva - Nesso funzionale tra persona fisica ed ente - Imputazione dell'illecito all'ente.</i> <i>Cassazione Penale, sez. VI, 16.2.2021 n. 45100</i>	86
<i>Responsabilità da reato dell'ente - Configurabilità - Interesse esclusivo del soggetto agente - Immedesimazione organica - Vantaggio dell'ente - Vantaggio fortuito.</i> <i>Cassazione Penale, sez. II, 18.11.2020 n. 37381</i>	"
<i>Responsabilità da reato degli enti - Reati colposi - Criteri di imputazione - Interesse dell'ente - Trasgressione isolata - Collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente - Violazione sistematica della normativa antinfortunistica.</i> <i>Cassazione Penale, sez. IV, 22.9.2020 n. 29584</i>	"
<i>Responsabilità da reato degli enti - Declaratoria di prescrizione del reato presupposto - Art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 - Accertamento autonomo della responsabilità dell'ente - Verifica incidentale.</i> <i>Cassazione Penale, sez. VI, 18.9.2020 n. 28210</i>	"
<i>Responsabilità da reato degli enti - Reato-presupposto soggetto alla giurisdizione nazionale - Ente con sede all'estero - Differente disciplina estera della responsabilità degli enti - Modelli di organizzazione e gestione.</i> <i>Cassazione Penale, sez. VI, 11.2.2020 n. 11626</i>	"
■ Reato di bancarotta	
<i>Reati fallimentari - Motivazione - Pene accessorie - Funzione preventiva ed interdittiva - Gravità della condotta - Fattispecie.</i> <i>Cassazione Penale, sez. III, 23.3.2022 n. 18444</i>	87
<i>Reato di bancarotta semplice documentale - Configurabilità - Differenza rispetto al reato di bancarotta fraudolenta documentale - Fattispecie.</i> <i>Cassazione Penale, sez. V, 29.3.2022 n. 18708</i>	"
<i>Reato di bancarotta semplice documentale - Requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito - Configurabilità della fattispecie - Differenza con la bancarotta fraudolenta.</i> <i>Cassazione Penale, sez. V, 22.3.2022 n. 18442</i>	"
<i>Reato di bancarotta semplice documentale - Reato di pura condotta - Configurabilità - Fattispecie.</i> <i>Cassazione Penale, sez. V, 22.3.2022 n. 18442</i>	"
<i>Reato di bancarotta fraudolenta documentale c.d. "generica" - Amministratore formale - Sussistenza del dolo generico - Configurabilità - Rappresentazione della significativa possibilità - Rilevanza.</i> <i>Cassazione Penale, sez. V, 4.11.2021 n. 44666</i>	"
<i>Dichiarazione di fallimento - Rilevanza ai sensi dell'art. 217, comma 1, n. 4) legge fall. - Aggravamento del dissesto della società - Nozione di dissesto - Configurabilità.</i> <i>Cassazione Penale, sez. V, 26.10.2021 n. 44663</i>	"
<i>Reato di bancarotta fraudolenta documentale - Principio di correlazione tra accusa e sentenza - Omessa tenuta delle scritture contabili - Sottrazione o distruzione delle scritture contabili.</i> <i>Cassazione Penale, sez. V, 14.10.2021 n. 44644</i>	"

<i>Reato di bancarotta fraudolenta documentale – Configurabilità – Condotta rilevante – Tenuta della contabilità c.d. a “macchia di leopardo” – Responsabilità degli imputati – Obbligo dell'imprenditore di tenuta dei libri e delle scritture – Modalità di conservazione – Sistema informatico.</i> Cassazione Penale, sez. V, 6.10.2021 n. 44637	88
<i>Bancarotta documentale – Aggravante del danno di rilevante gravità – Istituto della continuazione fallimentare – Mancata trasmissione – Ipotesi di consumazione di una pluralità di condotte di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento – Autonomia ontologica delle fattispecie – Concorso di reati – Piano sanzionatorio – Cumulo giuridico – Termine di prescrizione – Autonomia.</i> Cassazione Penale, sez. V, 6.10.2021 n. 42213	“
<i>Bancarotta fraudolenta documentale – Oggetto del reato – Rilevanza – Documento contabile – Differenza rispetto al reato di bancarotta semplice.</i> Cassazione Penale, sez. V, 22.9.2021 n. 37459	“
<i>Reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale – Sussistenza di indici di frodolenza - Epoca del depauperamento – Condotta – Rilevanza – Configurabilità.</i> Cassazione Penale, sez. V, 16.9.2021 n. 45230	“
<i>Bancarotta fraudolenta - Bancarotta riparata - Rilevanza penale del fatto - Prova – Dichiarazione di fallimento - Danno per i creditori.</i> Cassazione Penale, sez. V, 5.3.2020 n. 23067	“
<i>Amministratore di fatto - Accertamento - Sindacato di legittimità – Nozione ex art. 2639 c.c. – Esercizio dei poteri - Onere della prova.</i> Cassazione Penale, sez. V, 10.2.2020 n. 15652	“
<i>Bancarotta in genere - Reato societario - Condotta integrativa della fattispecie - Applicazione dei principi generali - Causalità e naturale progressività dei fenomeni – Concetto di dissesto.</i> Cassazione Penale, sez. V, 10.2.2020 n. 15652	“

DIRITTO COMMERCIALE

Giurisprudenza

■ Corte di Cassazione - Sezione Civile

<i>Fallimento – Liquidazione coatta amministrativa – Banche venete – D.L. n. 99/2017 – Formazione dello stato passivo – Configurabilità – Rinvio alle norme del T.u.b. – Ammissione al passivo del creditore – Commissario – Fattispecie.</i> Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/03/2022, n. 8463	91
<i>Società a responsabilità limitata – Atto costitutivo – Compenso per gli amministratori – Art. 95 TUIR – Certezza – Determinabilità – Deducibilità – Determinazione dell'organo assembleare.</i> Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 07/12/2021, n. 38757	“
<i>Attività bancario o di intermediazione finanziaria – Rischio creditizio – Art. 53, d.lgs. 385/1993 – Doveri in capo al consiglio di amministrazione ed in capo ai singoli consiglieri – Agire informato – Requisiti di professionalità – Conoscenza del business bancario – Gestione dei rischi – Obblighi di diligenza - d.lgs. 6/2006.</i> Cass. civ., Sez. II, 28/07/2021, n. 21602	“
<i>Società di persone – Società in accomandita semplice – Socio Accomandante – Accertamento del maggior reddito societario – Rettifica – Imputazione al socio – Irpef - 5 d.P.R. n. 917/1973 – Dichiarazione infedele – Sanzione – Poteri di amministrazione – Colpevolezza – Presupposti – Fattispecie – Configurabilità.</i> Cass. civ., Sez. V, 09/02/2021, n. 3079	“

ISTITUZIONI EUROPEE

Invasione dell'Ucraina: le strategie dell'UE per fermare il conflitto <i>a cura di Simona Godio</i>	95
---	-----------

NEWS

Cripto-attività: da Banca d'Italia avvertenze d'uso <i>a cura del CDR</i>	102
Cosa sono le Stablecoin <i>a cura del CDR</i>	103
Comunicazione della Banca d'Italia in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e crypto-attività	106
Titolari effettivi e trust. Al via il registro <i>a cura di Fabrizio Vedana</i>	121
Decreto 11 marzo 2022, n. 55. Ministero dell'Economia e delle Finanze	122
UIF anno 2021: segnalati 43 milioni di operazioni in contante per un importo complessivo di 225 miliardi <i>Law Academy - Alta Formazione post-universitaria</i>	131
L'UIF allerta la P.A. sui fenomeni di criminalità finanziaria connessi al PNRR <i>Law Academy - Alta Formazione post-universitaria</i>	133
Comitato di sicurezza finanziaria: inibito l'accesso ad alcune categorie di documenti <i>Law Academy - Alta Formazione post-universitaria</i>	135
Responsabilità degli Enti ex D. Lgv. 231 del 2001. Depositare le motivazioni della Sentenza della Corte di Cassazione <i>Law Academy - Alta Formazione post-universitaria</i>	137
Un anno di attività dell'EPPO (European Public Prosecutor's Office) <i>Law Academy - Alta Formazione post-universitaria</i>	140
Registro dei Titolari Effettivi e controinteressati. In Europa la richiesta di accesso passa sotto la supervisione del giudice. In Italia sarà la camera di commercio a decidere <i>Law Academy - Alta Formazione post-universitaria</i>	141

CICLO DI INCONTRI:

Il punto sul **Titolare Effettivo**. Adempimenti Antiriciclaggio e Registro dei titolari effettivi.

La **Law Academy** by Imelitalia

organizza un ciclo di incontri per fare chiarezza sul **Titolare Effettivo**, ovvero la persona fisica che in ultima istanza è beneficiaria dell'operazione economica.

La sua corretta identificazione non solo è obbligatoria per i soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio, ma riveste un passaggio fondamentale nella prevenzione e nel contrasto al riciclaggio di denaro di provenienza illecita e al finanziamento del terrorismo.

- ✓ **IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI.**
Comunicazione, accesso e consultazione. I soggetti obbligati e le modalità di invio dei dati.
- ✓ **PRIVACY E REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI.**
Trattamento dei dati e sicurezza. I controinteressati. Il caso dei beneficiari dei trust.
- ✓ **OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA E DETERMINAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA.**
Profili pratici alla luce della linee guida del CNDCEC.
- ✓ **ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO: TRUST E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI.**
Il titolare effettivo dei trust, delle società fiduciarie e delle società di persone.

Gli argomenti saranno trattati da rappresentanti Istituzionali e dai maggiori Studi Professionali

OGNI EVENTO È GRATUITO (posti limitati max 100 persone).

Per informazioni scrivi a: iscrizioni@imelitalia.it



Anche in Webinar

Dove

ROMA
MILANO
NAPOLI
BARI
BOLOGNA
FIRENZE
VENEZIA



Anno 2022

Quando

30 GIUGNO
8 LUGLIO
19 LUGLIO
9 SETTEMBRE
16 SETTEMBRE
27 SETTEMBRE
6 OTTOBRE

Numero Verde

800952499

SEZIONE

Anti-Money Laundering



STUDIATO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

LIME AML è l'innovativo software antiriciclaggio *in cloud* progettato per guidare il GESTORE della pubblica amministrazione negli adempimenti in materia di ANTIRICICLAGGIO e ANTICORRUZIONE.

LIME AML P.A. opera attraverso un sistema integrato che permette il monitoraggio delle attività con le procedure anticorruzione ex L.190/2012.

RACCOLTA ED INDIVIDUAZIONE DEI DATI
DA COMUNICARE ALLA UIF

INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICI DI
ANOMALIA E DELLE OPERAZIONI
SOSPETTE DA SEGNALARE

LIME AML P.A. È LA SOLUZIONE
PER RAFFORZARE LA
COLLABORAZIONE ATTIVA DELLA
P.A., COME RICHIESTO DALL'UIF.

PROGRAMMI DI FORMAZIONE
CONTINUA DEL PERSONALE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Accesso diretto alle banche dati:

-  PEP
-  PEP italiane
-  Notizie da testate giornalistiche
-  Banca dati ministeriale sui documenti rubati o smarriti
-  Liste ONU

Pubblica Amministrazione. Antiriciclaggio cercasi

di Fabrizio Vedana*

Sono solo 36 le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio inviate da enti nazionali, comunali, finanziarie regionali e camere di commercio all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia nel corso del primo trimestre del 2022.


Il dato è emerso ieri in occasione di un recente convegno tenutosi a Formia nel corso del quale si è parlato di obblighi antiriciclaggio per le pubbliche amministrazioni. La pubblica amministrazione, destinataria dal 2017 del (solo) obbligo di segnalazione di operazioni sospette, risulta essere tra i principali destinatari degli ingentissimi fondi (più di 200 miliardi di euro) stanziati per l'Italia nell'ambito del programma Next Generation EU.

Le amministrazioni centrali e locali sono direttamente coinvolte nell'erogazione di tali fondi in qualità di attuatori del PNRR; è pertanto necessario rafforzarne l'impegno all'adesione al sistema antiriciclaggio per contrastare i rischi di cattivo utilizzo dei fondi europei e prevenire gli abusi da parte di soggetti privi dei necessari requisiti ovvero coinvolti, direttamente o indirettamente,

in fenomeni di criminalità organizzata. Proprio per questo l'UIF, con la comunicazione dell'11 aprile scorso, ha fornito specifiche indicazioni per la prevenzione dei rischi connessi all'attuazione del PNRR sottolineando l'importanza del ruolo attribuito alle pubbliche amministrazioni che dovranno, anzitutto, individuare un gestore, incaricato di vagliare le informazioni disponibili su ciascun intervento rientrante nel piano e di valutare l'eventuale ricorrenza di sospetti da comunicare all'UIF stessa. Il gestore dovrà iscriversi al portale infostat-uir e utilizzare tale canale per le successive comunicazioni con lo stesso organismo.

Nel quadro dei programmi di formazione volti a favorire la conoscenza da parte dei dipendenti pubblici delle fattispecie meritevoli di comunicazione all'UIF, è opportuno includere il riferimento agli indicatori di anomalia e alle istruzioni relative alle modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni concernenti le operazioni sospette.

Flussi segnalatici della PA ed enti pubblici iscritti nell'anno



* Avvocato, TEP, attualmente è amministratore di Across Family Advisors.

Prevenzione di Fenomeni di Criminalità Finanziaria Connessi al Covid-19 e al PNRR



1. L'individuazione tempestiva dei nuovi rischi connessi ai tentativi della criminalità di sfruttare a proprio vantaggio l'emergenza sanitaria e le iniziative poste in essere per favorire la ripresa economica è fondamentale per assicurare l'efficacia degli interventi pubblici.

In questa prospettiva, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), avvalendosi anche del confronto tra istituzioni nazionali e con organismi internazionali, ha diffuso una prima Comunicazione in data 16 aprile 2020, con cui ha fornito indicazioni sui rischi emergenti, e ha richiamato l'attenzione dei soggetti obbligati su comportamenti che potevano essere espressivi di condotte illecite connesse all'epidemia da COVID-19.

Con la successiva Comunicazione dell'11 febbraio 2021, al fine di sollecitare la collaborazione attiva degli operatori tenuti alla rilevazione e alla segnalazione delle operazioni sospette, sono stati richiamati ulteriori elementi sintomatici di possibili condotte funzionali al riciclaggio e descritti tentativi di sviamento e improprio utilizzo delle misure di sostegno adottate per assicurare la ripresa.

I rischi individuati con particolare riguardo al

riconoscimento di detrazioni fiscali a fronte dell'esecuzione di specifici interventi e alla possibilità di cedere i relativi crediti d'imposta¹ hanno indotto il legislatore a modificare più volte la disciplina del c.d. Decreto Rilancio² con misure urgenti per il contrasto delle frodi e con un rinvio espresso all'apparato di prevenzione del riciclaggio³.

Con la presente Comunicazione, alla luce dell'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e degli scambi informativi con controparti estere inerenti al contesto pandemico e tenendo conto dell'evoluzione della normativa, l'Unità fornisce nell'allegato 1 ulteriori aggiornamenti e specificazioni sui rischi connessi alle cessioni di crediti fiscali.

Nel contempo si è ritenuto opportuno volgere l'attenzione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (c.d. PNRR), inserito all'interno del programma Next Generation EU (NGEU) come iniziativa di solidarietà finanziaria in risposta alla crisi pandemica⁴ e volto al rilancio economico dell'Italia.

Italia domani, il piano di ripresa e resilienza presentato dal nostro paese, prevede investimenti e riforme a proiezione pluriennale per un valore di oltre 200 miliardi di euro⁵.

¹ Oltre alle citate Comunicazioni della UIF del 2020 e del 2021, si fa rinvio agli schemi rappresentativi di comportamenti anomali concernenti operatività connesse con illeciti fiscali, pubblicati dall'Unità il 10 novembre 2020.

² Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

³ Si fa riferimento alle modifiche apportate al Decreto Rilancio dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dal Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In argomento si veda anche infra, nota 10. L'articolo 122-bis del Decreto Rilancio menziona in

particolare gli obblighi di cui al d.lgs. 231/2007.

⁴ Regolamento (UE) 2021/241.

⁵ Come indicato nella prima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quest'ultimo prevede investimenti e riforme per un totale di 191,5 miliardi di euro di fondi (68,9 miliardi a titolo di contributi a fondo perduto e 122,6 miliardi a titolo di prestiti); a questi stanziamenti si aggiungono le risorse dei fondi europei React-EU e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per un totale di circa 235 miliardi di euro.

Il piano contiene obiettivi e traguardi definiti; il rispetto dei tempi e dei risultati deve accompagnarsi all'attivazione di tutti i presidi necessari per scongiurare che la criminalità riesca ad approfittare delle risorse pubbliche, a discapito dell'integrità dell'economia legale.

A tal fine, nell'allegato 2, sono fornite indicazioni funzionali a valorizzare il sistema antiriciclaggio in particolare nel comparto pubblico in ragione del ruolo di primo piano che questo ha nella delicata fase di attuazione del PNRR.

2. Gli elementi informativi riportati nella presente Comunicazione hanno natura esemplificativa. Tutti i destinatari degli obblighi di comunicazione o segnalazione alla UIF ai sensi degli articoli 10 e 35 del d.lgs. 231/2007 devono pertanto valutare con la massima attenzione anche ulteriori comportamenti a rischio connessi con le conseguenze economiche della pandemia o con la gestione del PNRR.

Occorre in particolare svolgere un'analisi in concreto e una valutazione complessiva dell'operatività rilevata con l'utilizzo di tutte le informazioni disponibili per la tempestiva individuazione dei sospetti. In presenza di attività riferite ai medesimi nominativi o operazioni che interessino più soggetti obbligati, è importante assicurare l'utilizzo di tutti gli spazi di collaborazione previsti e consentiti dall'art. 39 del d.lgs. 231/2007.

Eventuali operazioni sospette devono essere portate all'attenzione dell'UIF con la massima tempestività, al fine di consentire l'attivazione della collaborazione interna e internazionale e anche l'eventuale esercizio del potere di sospensione previsto dall'articolo 6, comma 4, lett. c), del d.lgs. 231/2007.

Per agevolare una pronta individuazione dei contesti attinenti alle casistiche oggetto della presente Comunicazione è opportuno che nei

campi descrittivi della segnalazione/comunicazione sia espressamente richiamata la connessione con l'emergenza COVID-19 (e in particolare con le cessioni di crediti fiscali) o con la gestione del PNRR. I soggetti destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, porteranno la presente Comunicazione a conoscenza del personale e dei collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni e avranno cura di sensibilizzarli con idonee iniziative, diffondendo istruzioni volte ad assicurare l'efficace applicazione della disciplina antiriciclaggio.

ALLEGATO 1

NUOVE INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA CESSIONE DEI CREDITI FISCALI

Si ritiene opportuno fornire di seguito indicazioni aggiornate sui rischi connessi alle cessioni di crediti fiscali che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio dovranno tenere in considerazione nell'attività di collaborazione attiva.

In proposito, nel ribadire l'esigenza di avere riguardo alla Comunicazione della UIF dell'11 febbraio 2021 nonché agli schemi rappresentativi di comportamenti anomali concernenti operatività connesse con illeciti fiscali, pubblicati dalla UIF il 10 novembre 2020, e in particolare i contenuti del c.d. schema D concernente operatività connesse con la cessione dei crediti fiscali e altri indebiti utilizzi, si invita a tenere conto di quanto di seguito precisato. Avuto presente che i crediti riconosciuti dal Decreto Rilancio sono cedibili in via anticipata rispetto alla dichiarazione fiscale e con minori formalità rispetto a quelle previste, per esempio, per le cessioni dei

⁶ In particolare in relazione ad annualità non comprese nel perimetro di applicazione del beneficio o a crediti per spese di importo superiore rispetto

al valore della prestazione effettivamente resa dal fornitore..

crediti IVA, occorre anzitutto prestare particolare attenzione, ai fini della segnalazione, all'eventualità che i predetti crediti siano vantati a fronte di interventi non eseguiti o che le agevolazioni stesse non appaiano spettanti sulla base della disciplina in materia⁶, nonché alla ricorrenza dei requisiti previsti dalla normativa per il riconoscimento del beneficio fiscale, con particolare riguardo alle caratteristiche del presunto beneficiario (anche tenuto conto del settore economico di appartenenza).

Dal punto di vista soggettivo rileva l'incoerenza tra il profilo del titolare dei crediti d'imposta (in particolare se si tratta di impresa incaricata delle forniture o dei lavori connessi al beneficio fiscale) e l'entità e la tipologia dei crediti stessi.

Meritano senz'altro attenzione gli elementi conoscitivi acquisiti sul cliente, specie se nuovo, e la presenza di soggetti privi di strutture organizzative funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, con caratteristiche non adeguate rispetto ai lavori o alle forniture che sarebbero stati incaricati di eseguire, ovvero di soggetti neocostituiti o che sono da poco attivi nei settori che prevedono l'attribuzione di benefici fiscali (ad es. per effetto di variazione o ampliamento dell'oggetto sociale), anche dopo periodi di inattività.

Sono da considerare i casi di imprese che hanno attivato la propria partita IVA dopo l'esecuzione dei lavori o delle forniture o di imprese con la stessa sede legale, oggetti sociali ricorrenti o rispetto alle quali gli adempimenti connessi alla iscrizione nel registro delle imprese sono stati curati dal medesimo soggetto (anche professionista).

Possono altresì venire in rilievo esponenti delle imprese con un dubbio profilo reputazionale o

professionale, ad esempio per precedenti penali (connessi perlopiù a reati fiscali o di criminalità organizzata) o in quanto gravati da eventi pregiudizievoli (quali protesti o fallimenti), nonché soggetti che, per il loro profilo o per le dichiarazioni rese in sede di adeguata verifica, sembrano essere meri prestanome⁷. Meritano poi attenzione i casi di presunti titolari di crediti d'imposta che risultano quasi o del tutto privi di redditi, irreperibili o domiciliati presso centri di accoglienza.

Dal punto di vista oggettivo possono emergere ipotesi di assenza o incoerenza del corredo informativo che legittimerebbe l'ammissione al beneficio fiscale (ad es. fatture o altra documentazione giustificativa⁸ non riconciliabile con i relativi pagamenti) ovvero l'assenza di movimentazione finanziaria correlabile all'esecuzione di lavori o forniture.

In caso di cessioni di crediti che – in particolare prima delle recenti modifiche normative (cfr. *infra*) – sono state realizzate in sequenza, si richiama l'attenzione sul contenuto del contratto in base al quale è stato ottenuto il credito oggetto di cessione, laddove generico sui termini, sul corrispettivo e sulle modalità di pagamento del medesimo.

Assume inoltre rilievo la circostanza che, in fase di monitoraggio del rapporto, emerga l'impiego del corrispettivo ricevuto per la cessione di crediti fiscali in: i) bonifici verso l'estero o destinati ad altri soggetti o rapporti ricorrenti ovvero effettuati immediatamente dopo l'accredito soprattutto se in favore di soggetti che appaiono operare in settori non coerenti con quello dell'ordinante dei bonifici⁹ o con causali generiche o riferimenti a prestiti infruttiferi e atti di liberalità; ii) prelievi di contante di importo complessivo rilevante o

⁷ Nel richiamato schema D è specificato che possibili elementi rappresentativi dell'incoerenza rispetto al ruolo ricoperto sono, a titolo esemplificativo, l'età, lo status lavorativo/reddituale, la residenza in luoghi anche molto distanti dalla sede legale, la discordanza delle dichiarazioni rese, la mancanza delle competenze e delle conoscenze attese per il tipo di attività, la difficoltà di comprensione della lingua italiana, la presenza di soggetti terzi che, pur non rivestendo ruoli formalizzati nell'impresa, mostrano di avere interesse alle dinamiche imprenditoriali.

⁸ Ad esempio, i contratti di appalto conclusi dall'impresa fornitrice che ha applicato lo sconto in fattura e ha ceduto il successivo credito.

⁹ L'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e gli scambi informativi con controparti estere hanno evidenziato, ad esempio, la disposizione di bonifici a titolo di pagamento fatture da parte di imprese attive nel settore edile e relativi servizi accessori in favore di società estere operanti nei settori del tessile, delle materie plastiche, dei rifiuti metallici e dell'import-export di merci e prodotti tecnologici.

comunque ingiustificato; *iii*) pagamenti per giochi e scommesse; *v*) acquisti di immobili, preziosi, oro, opere d'arte e oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore ovvero di valute virtuali per importi complessivamente significativi.

Nell'ipotesi di cessioni compiute dal medesimo soggetto, va considerata l'eventuale conoscenza di altri potenziali acquirenti che hanno rifiutato l'acquisto degli stessi crediti; può ricorrere altresì la numerosità di operazioni di cessione poste in essere con una moltitudine di soggetti, in un arco temporale limitato, per importi ricorrenti, al fine di realizzare un'interposizione presumibilmente volta a dissimulare l'identità dell'effettivo titolare o ad aggirare eventuali limiti di importo previsti dal cessionario.

I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del d.lgs. 231/2007 non possono procedere all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti per l'adempimento degli obblighi, rispettivamente, di segnalazione delle operazioni sospette (art. 35) e di astensione dall'eseguire l'operazione per impossibilità di effettuare l'adeguata verifica del cliente (art. 42)¹⁰.

Ai fini delle segnalazioni di operazioni sospette, con riguardo ai casi in cui il soggetto obbligato non è parte contrattuale nelle cessioni di crediti fiscali ma queste vengano all'attenzione in occasione della valutazione dell'operatività dei clienti, vanno considerate con attenzione le cessioni realizzate tra soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Può trattarsi di primari operatori economici attivi in settori affini a quelli degli interventi oggetto di agevolazione ovvero di società costituite per rendersi cessionarie dei medesimi crediti. Il ricorso a tali operatori, non

tenuti all'adozione di specifici presidi di prevenzione, comporta il rischio di concentrazione presso i medesimi di cessioni aventi a oggetto crediti di natura fittizia, nonché la possibilità che proventi illeciti siano impiegati nel mercato delle cessioni dei crediti di imposta con finalità di riciclaggio.

Possono venire in rilievo le offerte di forniture connesse agli interventi oggetto di agevolazione e l'acquisto massivo di crediti fiscali o le ipotesi di pubblicità o intermediazione dell'offerta e della domanda di crediti fiscali a prezzi notevolmente inferiori al loro valore nominale, spesso tramite la rete internet, che possono porre anche dubbi circa la sussistenza di eventuali profili di abusivismo dell'attività esercitata.

Nell'esaminare le fattispecie in questione si richiama specificamente l'attenzione sulla ricorrenza di operazioni ripetute, per importi complessivamente rilevanti, non coerenti con il profilo del cliente e che potrebbero destare sospetti circa l'inesistenza dei crediti impiegati a fini di monetizzazione o di compensazione con proprie posizioni debitorie verso l'Erario.

È infine necessario che i destinatari del d.lgs. 231/2007 prestino particolare attenzione ai profili di anomalia sopra descritti anche rispetto a operazioni relative a crediti posti alla base di articolati prodotti finanziari ovvero inseriti nel contesto di operazioni di cartolarizzazione che non consentono di valutare la genuinità del sottostante.

ALLEGATO 2

INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR

¹⁰ Art. 122-bis, comma 4, del DL 34/2020 introdotto a seguito del DL 157/2021 e poi della L. 234/2021 (che ha anche abrogato il DL 157/2021). Inoltre, dapprima con il DL 13/2022 e successivamente in sede di conversione in legge del DL 4/2022 (Legge 25/2022 che ha anche abrogato il DL 13/2022) sono state introdotte ulteriori disposizioni in materia di crediti d'imposta disciplinati dal DL 34/2020; è stata tra l'altro stabilita la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e

intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del TUB ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del d.lgs. 209/2005. Resta ferma l'applicazione del richiamato articolo 122-bis, comma 4.

¹¹ Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

PNRR, occorre valorizzare l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio per consentire la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare.

In proposito, assume rilievo la struttura di *governance* delineata per la gestione del piano e, in particolare, il ruolo attribuito alle pubbliche amministrazioni¹¹. Le amministrazioni centrali - i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri - sono titolari dell'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR. La realizzazione concreta degli interventi può essere assegnata a soggetti diversi (c.d. attuatori), spesso Regioni, Comuni e altri enti territoriali o organismi pubblici o privati. È infatti ammessa, da un lato, la modalità di attuazione diretta, c.d. "a titolarità", in cui l'amministrazione centrale titolare di interventi, attraverso le proprie strutture preposte (ad esempio dipartimenti, servizi, uffici), opera direttamente ed è responsabile degli adempimenti connessi alla realizzazione dell'investimento o della riforma¹²; dall'altro, la modalità di attuazione c.d. "a regia", in cui i progetti rientrano nella titolarità di altri organismi pubblici o privati selezionati dalle amministrazioni centrali secondo modalità e strumenti amministrativi ritenuti più idonei dalle stesse (ad esempio avvisi pubblici, manifestazioni di interesse), in base alle caratteristiche dell'intervento da realizzare e in linea con quanto indicato nel PNRR¹³. Sono

inoltre previsti i c.d. soggetti realizzatori a vario titolo coinvolti nella realizzazione del progetto (es. fornitore di beni e servizi/esecutore dei lavori) e individuati dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa UE e nazionale applicabile (es. in materia di appalti)¹⁴.

Il comparto pubblico riveste quindi un ruolo chiave nella gestione dei fondi ed è per questo che, per innalzarne l'apporto in termini collaborazione attiva antiriciclaggio¹⁵, si ravvisa la necessità di sensibilizzare gli uffici pubblici all'adozione di presidi funzionali all'individuazione e alla comunicazione delle operazioni sospette, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 231/2007 e della relativa disciplina attuativa emanata dalla UIF il 23 aprile 2018.

Ciascuna **pubblica amministrazione**¹⁶ - nell'ambito dei procedimenti e delle procedure di cui al predetto articolo 10 - è anzitutto tenuta a individuare il c.d. gestore, incaricato di vagliare le informazioni disponibili su ciascun intervento rientrante nel piano e di valutare l'eventuale ricorrenza di sospetti da comunicare alla UIF. Per quanto concerne le Amministrazioni centrali titolari di interventi che non abbiano ancora provveduto alla nomina del gestore, esso può essere individuato nell'ambito della funzione di controllo prevista ai fini del PNRR; devono comunque essere garantite adeguate sinergie informative con la predetta funzione.

Il gestore deve iscriversi al portale Infostat-

¹² Si fa riferimento all'espletamento delle procedure di gara, inclusi gli affidamenti diretti nei confronti di enti in house, e alle attività connesse alla gestione, monitoraggio, controllo amministrativo e rendicontazione delle spese sostenute durante le fasi di attuazione.

¹³ In argomento si veda la *Prima Relazione al Parlamento sui traguardi e obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati nell'esercizio 2021 nonché le Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR allegata alla Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR.*

¹⁴ Si vedano le *Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR allegata alla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 9 del 10 febbraio 2022.*

¹⁵ Si vedano i dati pubblicati nella Newsletter della UIF 1-2022.

¹⁶ A fini antiriciclaggio con tale locuzione si intendono "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica" (art. 1, co. 2, lett. hh), del d.lgs. 231/2007).

¹⁷ Al fine di agevolare l'adempimento dell'obbligo, nel caso di enti locali o comunque di pubbliche amministrazioni di ridotte dimensioni, è possibile individuare un gestore comune; in caso di strutture organizzative particolarmente complesse si può designare più di un soggetto delegato dal gestore alla tenuta dei rapporti con la UIF. In tale ipotesi gli uffici prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i delegati.

UIF e utilizzare tale canale per le successive interlocuzioni con l'Unità¹⁷. Deve essere garantita la tempestività delle comunicazioni, la massima riservatezza e la pronta ricostruibilità delle motivazioni delle decisioni assunte.

Nel quadro dei programmi di formazione continua del personale di cui all'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 231/2007 per favorire la conoscenza da parte dei dipendenti pubblici delle fattispecie meritevoli di comunicazione alla UIF, è opportuno includere il riferimento agli indicatori di anomalia e alle istruzioni relative alle modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni concernenti le operazioni sospette.

Al fine di agevolare l'individuazione dei dati e delle informazioni rilevanti, le pubbliche amministrazioni possono adottare, nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli di contabilità pubblica posti dall'ordinamento vigente, procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi e qualitativi, in relazione alla complessità dell'attività svolta e alle proprie caratteristiche organizzative.

Gli elementi di sospetto sono valutati alla luce delle caratteristiche dei soggetti che si relazionano con le pubbliche amministrazioni nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 10, comma 1, e delle attività e dei comportamenti tenuti dai medesimi, anche considerati gli indicatori di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell'articolo 10, comma 4. Ai fini dell'attuazione del PNRR, tra questi indicatori, si richiamano in particolare quelli generali di cui alle sezioni A e B del provvedimento della UIF del 23 aprile 2018 e quelli specifici di cui alla sezione C per i settori appalti e contratti

pubblici nonché finanziamenti pubblici.

Le pubbliche amministrazioni compiono le proprie valutazioni considerando tutti i dati e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza, che costituiscono una base informativa preziosa per l'attività di collaborazione attiva antiriciclaggio.

Ai fini della valutazione dei soggetti economici che accedono alle gare di appalto, alle concessioni o agli altri benefici collegati ai fondi del PNRR, si richiama l'importanza di controlli tempestivi ed efficaci sulla c.d. documentazione antimafia¹⁸.

Inoltre, l'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, stabilisce l'obbligo di raccogliere alcune categorie di dati e richiede esplicitamente che in relazione ai destinatari dei fondi e agli appaltatori sia individuato il titolare effettivo come definito dalla disciplina antiriciclaggio.

Anche il GAFI, nel rivedere di recente la Raccomandazione n. 24, ha fatto espresso riferimento alla necessità per gli Stati di assicurare la disponibilità di informazioni sul titolare effettivo nell'ambito degli appalti pubblici¹⁹.

Ai fini degli accertamenti in materia di titolarità effettiva, in analogia a quanto previsto per i destinatari degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, è opportuno che le pubbliche amministrazioni tengano conto della nozione e delle indicazioni contenute nel d.lgs. 231/2007²⁰, si avvalgano degli ausili derivanti da database pubblici o privati, ove accessibili, e tengano evidenza dei criteri seguiti per l'individuazione della titolarità effettiva.

¹⁸ Si veda il d.lgs. 159/2011 (c.d. Codice antimafia) nonché le modifiche apportate dal DL 152/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 233/2021) recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

¹⁹ Nella nota interpretativa della Raccomandazione n. 24, par. 10, è evidenziato in particolare che "[...] countries should ensure public authorities at national level and others as appropriate have timely access to basic and

beneficial ownership information on legal persons in the course of public procurement".

²⁰ Si vedano, in particolare, l'art. 1, co. 2, lett. pp), e gli articoli 20 e 22 del d.lgs. 231/2007.

²¹ Convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

Un'ulteriore presidi utile anche a fini antiriciclaggio è ravvisabile nella previsione dell'art. 9, comma 4, del decreto legge 77/2021²¹, che stabilisce che nell'attuazione degli interventi del PNRR le amministrazioni devono assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle finanze. Tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa sono conservati su supporti informatici e sono disponibili per le attività di controllo e di audit. A tal proposito è opportuno garantire al gestore la piena accessibilità alle informazioni e alla documentazione inerente all'esecuzione dei progetti e alla rendicontazione delle spese.

Per quanto concerne il coinvolgimento degli intermediari bancarie finanziarie e dei professionisti, nell'ambito delle attività di assistenza, supporto e consulenza prestate per agevolare l'accesso ai fondi, oltre a considerare i vigenti indicatori e schemi di anomalia laddove rilevanti per l'operatività svolta, essi valutano con attenzione la coerenza tra il profilo del soggetto che intende accedere ai predetti fondi, il settore economico di appartenenza e gli interventi che dovranno essere realizzati in attuazione del PNRR. Per gli eventuali servizi offerti attraverso consulenti, mediatori e, in generale, collaboratori esterni²², andrà verificata con cura l'adeguatezza e la completezza dei dati e delle informazioni acquisiti ai fini della valutazione e segnalazione delle operatività sospette e dovranno essere monitorate nel tempo le attività svolte e la regolarità del comportamento assunto dai predetti collaboratori.

Va considerato se il soggetto si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante a fornire le

informazioni o i dati ordinariamente necessari, o se fornisce informazioni false, del tutto carenti o ingiustificatamente difformi da quelle altrimenti reperibili, ovvero se è caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi ovvero opachi o se risulta supportato, anche economicamente, da soggetti a lui non collegati, specie se si tratta di persone politicamente esposte.

Nel caso di finanziamenti che prevedono il rilascio di garanzie può rilevare l'offerta in pegno di beni di incerta provenienza, specie ove sia difficile appurare se il soggetto ne sia l'effettivo titolare, o di altre forme di garanzia rilasciate da soggetti di dubbio profilo, anche esteri, ovvero di non agevole identificazione.

D'altra parte, tenuto conto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal legislatore per contrastare le infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche e in particolare della previsione che riguarda l'impiego del conto corrente dedicato²³, si evidenzia che gli intermediari presso cui risultino incardinati rapporti della specie devono prestare particolare attenzione alla relativa movimentazione finanziaria, al fine di cogliere tempestivamente eventuali sospetti di utilizzo indebito dei fondi.

Più in generale, nel monitoraggio dei rapporti sui quali confluiscono fondi riferibili al PNRR, occorre avere specifico riguardo agli eventuali flussi finanziari in favore di persone politicamente esposte o soggetti a queste notoriamente collegati, per esempio in relazione a prestazioni di tipo consulenziale o a operazioni di natura mobiliare o immobiliare che appaiono inusuali, incoerenti o illogiche.

²² In argomento si rammentano i presidi in materia di rete distributiva e mediatori indicati nella Parte III, Sezione IV, delle disposizioni della Banca d'Italia del 27 marzo 2019, in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

²³ Articolo 3 della L. 136/2010. In argomento si veda il dettaglio sul sito dell'Autorità nazionale anticorruzione <https://www.anticorruzione.it/-/tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari>. Si vedano altresì le citate Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR.

Registro dei Titolari Effettivi

di Marco Krogh*

1. Riferimenti normativi

Per comprendere l'importanza che il sistema antiriciclaggio assegna alla figura del titolare effettivo va innanzitutto definita la nozione di titolare effettivo secondo quanto indicato dal Legislatore europeo (che riprende il contenuto delle raccomandazioni del GAFI) e recepito dal legislatore nazionale.

Nel d.lgs 21 novembre 2007, n.231 novellato (cd. decreto antiriciclaggio, nel prosieguo) titolare effettivo è definito: *"la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita"*.

La normativa di prevenzione e repressione del riciclaggio, per sua natura, è formulata per prendere in considerazione gli aspetti sostanziali e non meramente formali delle operazioni finanziarie e delle prestazioni professionali. Il soggetto a cui formalmente sono imputati gli effetti di una operazione finanziaria può essere, di volta in volta, una persona fisica ovvero una persona giuridica e non sempre c'è coincidenza tra costoro ed il soggetto titolare del reale interesse economico nell'operazione. Nella prima ipotesi il più delle volte non ci sarà un titolare effettivo, diverso dal cliente, a cui imputare gli effetti sostanziali di un'operazione finanziaria. Potrà tuttavia esserci un titolare effettivo nei casi di interposizione fittizia, laddove un'operazione sia imputata ad un soggetto che agisce per conto, ma non in nome di un altro soggetto ed in ogni altro caso in cui ci sia un disallineamento tra il titolare apparente di un rapporto giuridico ed il titolare effettivo del rapporto stesso che non appare all'esterno. Nel caso in cui ci troviamo di fronte ad una persona giuridica o ad un altro ente

assimilato ci sarà o ci saranno sempre e comunque persone fisiche, schermate dall'entità giuridica, che sono i reali destinatari degli effetti giuridici dell'operazione finanziaria, dell'attività finanziaria, del rapporto continuativo o della prestazione professionale la cui individuazione è essenziale nell'economia della normativa antiriciclaggio.

Accanto alle persone fisiche ed alle persone giuridiche esistono, infine, come categoria ulteriore di interesse per l'antiriciclaggio, entità e istituti in ogni Ordinamento caratterizzati da un disallineamento tra il soggetto che appare come il titolare di un bene o di un rapporto giuridico ed il destinatario ultimo delle utilità prodotte dal bene o dal rapporto giuridico stesso. Esempio tipico di queste entità caratterizzate dalla non coincidenza tra titolarità formale e titolarità sostanziale è dato dal *trust*. La dissociazione tra titolarità formale e titolarità sostanziale di un bene o di un rapporto giuridico rappresenta un aspetto di particolare criticità ai fini di un corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio in considerazione dell'ampia gamma di possibilità offerte da questo schema negoziale per conferire ai rapporti giuridici intercorrenti tra i diversi soggetti partecipi del *trust* (*settlor* o disponente, *trustee* o fiduciario, beneficiario, *protector* o guardiano) un grado più o meno elevato di segretezza.

In relazione a tale ultima categoria, intermedia tra le persone fisiche e le persone giuridiche, definibile *"trust, altre entità e istituti giuridici affini"*, come si legge nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 16 settembre 2020 (COM 2020 - 560 final): *"Le norme in materia di lotta al riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) non definiscono gli istituti*

* Componente della Commissione Antiriciclaggio - Consiglio Nazionale Notariato

Studio n. 1-2022/B (Approvato dal Settore Antiriciclaggio il 15 giugno 2022)

giuridici in quanto tali, ma individuano il trust di common law come un esempio. Altri istituti assumono importanza a seconda dell'affinità del loro assetto o della loro funzione con quelli di un trust. Come i trust, tali istituti consentono la separazione o la disconnessione della titolarità giuridica ed effettiva dei beni. Ciò non implica necessariamente la divisibilità della titolarità, un concetto tipico della common law ma non riconosciuto nella civil law. Piuttosto, un istituto giuridico affine riguarda in generale un meccanismo in cui i beni sono affidati a una persona, che ne detiene il diritto di proprietà o li gestisce a vantaggio di una o più persone terze o per uno scopo specifico." Nella relazione, di cui si è appena fatto cenno, sono individuati quali istituti affini al trust, le "fiducie", i vincoli di destinazione di diritto italiano, le Treuhand, il fideicomiso, il Svěřenský fond, i fondi e le fondazioni; tra gli altri istituti giuridici affini: il life insurance contracts (contratti delle polizze vita), gli escrow agreements (contratti di deposito fiduciario), i nominees (intestatari); per altri accordi, come le silent partnerships, la Commissione ha ritenuto che le informazioni disponibili non consentono di stabilire se esse debbano essere considerate affini o meno ai trust.

Le argomentazioni sull'importanza per i Paesi membri UE di dotarsi di un Registro dei Titolari effettivi le troviamo nella IV Direttiva antiriciclaggio. Leggiamo nel 14esimo considerando che "la necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo è un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che i oggetti giuridici costituiti nel loro territorio in conformità del diritto nazionale ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, oltre alle informazioni di base quali il nome della società, l'indirizzo e la prova dell'atto costitutivo e della titolarità legale. Allo scopo di promuovere la trasparenza al fine di contrastare l'abuso dei soggetti giuridici, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le informazioni sulla titolarità effettiva siano archiviate in un registro centrale situato all'esterno della società,

in piena conformità con il diritto dell'Unione. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare una banca dati centrale che raccolga le informazioni sulla titolarità effettiva, o il registro delle imprese, ovvero un altro registro centrale. Gli Stati membri possono decidere che i soggetti obbligati siano responsabili della tenuta del registro. È opportuno che gli Stati membri si assicurino che, in ogni caso, tali informazioni siano messe a disposizione delle autorità competenti e delle FIU e siano fornite ai soggetti obbligati quando procedono all'adeguata verifica della clientela. Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché sia garantito l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, ad altre persone che siano in grado di dimostrare un interesse legittimo in relazione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e ai reati presupposto associati, quali la corruzione, i reati fiscali e la frode. Le persone che sono in grado di dimostrare un interesse legittimo dovrebbero avere accesso alle informazioni sulla natura e la portata dell'effettivo interesse detenuto, consistente nel suo peso approssimativo".

La V Direttiva antiriciclaggio torna sul Registro dei Titolari effettivi sottolineando l'importanza di trovare un giusto punto di equilibrio tra il pubblico interesse all'accesso ai dati ed informazioni diretti alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e la protezione dei diritti fondamentali delle persone interessate. Secondo la V Direttiva, gli Stati membri dovrebbero definire nel diritto nazionale l'interesse legittimo, sia come concetto generale sia come criterio di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva. Nello specifico, tale definizione non dovrebbe limitare la nozione di interesse legittimo ai casi di procedimenti amministrativi o giudiziari in corso e dovrebbe consentire di tenere conto, se del caso, del lavoro di prevenzione svolto da organizzazioni non governative e giornalisti investigativi nel campo del contrasto del riciclaggio di denaro, del contrasto del finanziamento del terrorismo e dei reati presupposto associati. Nel contempo, deve essere garantito un approccio proporzionato ed equilibrato a tutela del diritto alla vita privata e alla protezione dei dati

personali. Gli Stati membri, in buona sostanza, dovrebbero prevedere in circostanze eccezionali, qualora le informazioni esponano il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, deroghe alla comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva attraverso i registri che contengono informazioni sulla titolarità effettiva e l'accesso a esse.

Il d.lgs. 231/2007, novellato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n.90 e poi dal d.lgs. 4 ottobre 2019 n.125 ha recepito le indicazioni contenute nella IV e V Direttiva antiriciclaggio ed ha dettato nell'art.21 le norme generali che riguardano l'alimentazione e l'accesso del Registro dei Titolari effettivi ed ha previsto che con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana da comunicare al Registro delle imprese nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione;

b) le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono rese tempestivamente accessibili alle autorità di cui al comma 2, lettera a);

c) le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento;

d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell'accesso e a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 4, lettera d-bis), nonché i mezzi di tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego opposto dall'amministrazione precedente;

e) con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati, relative alle persone giuridiche private, gestite dagli Uffici territoriali del governo nonché quelle di cui è titolare l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte dirette o indirette;

e-bis) le modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela;

e-ter) le modalità di dialogo con la piattaforma centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, al fine di garantire l'interconnessione tra le sezioni del Registro di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e i registri centrali istituiti presso gli Stati membri per la conservazione delle informazioni e dei dati sulla titolarità effettiva di enti giuridici e trust.

Va ricordato, inoltre, che l'art. 2, comma 2, lett. b), d.lgs. 125/2019 ha aggiunto, tra la documentazione che i soggetti obbligati devono conservare, ai sensi dell'art.31 del decreto antiriciclaggio: *"la consultazione, ove effettuata, dei registri di cui all'articolo 21, con le modalità ivi previste"*.

L'iter per l'emanazione del decreto di attuazione del Registro dei Titolari effettivi è stato particolarmente travagliato. La prima bozza del decreto fu messa in pubblica consultazione dal MEF all'inizio del 2020 con il termine per l'invio delle osservazioni fissato al 28 febbraio 2020 ed ebbe dal Consiglio di Stato parere contrario (n. 428 del 19 marzo del 2021) sotto

una molteplicità di aspetti; a seguito di una sua riformulazione il decreto ha ricevuto dal Consiglio di Stato parere favorevole con alcune raccomandazioni il 6 dicembre 2021 (parere 01835/2021). Il 14 gennaio 2021 con provvedimento n. 2 anche l'Autorità Garante della Privacy ha espresso parere favorevole al decreto. Il decreto 11 marzo 2022 n. 55 del Ministero dell'economia e delle finanze è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 25 maggio 2022 n. 121. Il decreto entrerà in vigore in data 9 giugno 2022. L'operatività del Registro dei titolari effettivi, tuttavia, è subordinata alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Detto ulteriore provvedimento sarà emanato dopo l'emanazione di un disciplinare da parte del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per modificare ed aggiornare le voci e gli importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio per gli adempimenti previsti dal decreto inerenti l'istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e l'accesso alle stesse (decreto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto istitutivo del registro dei titolari effettivi) e dopo l'emanazione di un disciplinare tecnico, sottoposto alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, volto a definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. Infine, un ulteriore decreto dirigenziale dovrà stabilire le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa.

2. Struttura del Registro dei Titolari effettivi

Il Registro dei Titolari effettivi è tenuto dal Registro delle Imprese e si compone di due sezioni:

- una "sezione autonoma", contenente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese

dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private ed il cui accesso è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati e al pubblico, nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 21, comma 2 del decreto antiriciclaggio;

- una "sezione speciale", recante le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana ed il cui accesso è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati e ai soggetti privati nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 21, comma 4 del decreto antiriciclaggio.

Per imprese dotate di personalità giuridica si intendono esclusivamente le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative; per persone giuridiche private: le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica.

Per trust, tenuti all'iscrizione nella sezione speciale, si intendono i trust espressi disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, in possesso di codice fiscale, stabiliti o residenti nel territorio della Repubblica e quelli non residenti nel territorio della Repubblica, per i redditi quivi prodotti. Per istituti giuridici affini al trust, tenuti all'iscrizione nella sezione speciale: gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

Sono, pertanto, escluse, dai relativi obblighi di iscrizione nelle suddette sezioni del Registro delle Imprese, le società di persone, le associazioni non riconosciute, i consorzi, salvo che assumano la forma di impresa dotata di personalità giuridica, le Imprese sociali, salvo che assumano la forma di una società o di persona giuridica tenute all'iscrizione.

Si ricorda che per le società di persone il MEF in una FAQ pubblicata e presente nel sito del Ministero ha ritenuto quanto segue che per l'individuazione del

titolare effettivo: *“L’articolo 20 è una norma specifica introdotta dal legislatore per dare soluzione ai dubbi sollevati nella pratica in merito alla identificazione del titolare effettivo di un soggetto di diritto giuridicamente e patrimonialmente distinto dalle persone fisiche che agiscono tramite esso. Il problema non si pone evidentemente per le società di persone, laddove vi è una sovrapposizione sostanziale e giuridica della proprietà legale ed effettiva, attesa l’imputabilità degli effetti degli atti, posti in essere attraverso il veicolo societario, in capo al legale rappresentante. Per le società di persone e, più in generale, per i soggetti privi di personalità giuridica, in sostanza, il cliente è una persona fisica rispetto a cui, eventualmente, potrebbe porsi un problema di interposizione fittizia, la cui individuazione, impossibile da ricostruire attraverso criteri legali, dovrebbe emergere dal corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente. Si rammenta inoltre che il decreto ha introdotto l’estensione delle misure di adeguata verifica anche all’esecutore (cfr. articolo 1, comma 2, lettera p) e articolo 18, comma 1, lettera a)) rispetto a cui i soggetti obbligati sono tenuti a riscontrare l’ampiezza del potere di rappresentanza, in forza del quale egli opera in nome e per conto del cliente”.*

Per i notai, comunque, è stata approvata la regola tecnica numero 6 (Delibere CNN nn. 3-40 del 27 luglio 2017 e 2-46 del 27 ottobre 2017, a seguito del parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria del 18 settembre 2018) che detta i criteri da seguire per identificare il titolare effettivo nelle società di persone. Per quanto riguarda le associazioni non riconosciute, le fondazioni bancarie, i comitati, i condomini, le parrocchie, ecc, come detto, non è prevista alcuna indicazione né nella sezione autonoma né nella sezione speciale e, come specificato nella Relazione illustrativa al d.lgs. 4 ottobre 2019 n.125, per l’individuazione del titolare effettivo potrà applicarsi il medesimo criterio residuale previsto dall’art. 20, comma 5 del decreto antiriciclaggio (cfr.: http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0095_F001.pdf&leg=XVIII).

3. Dati ed informazioni oggetto di iscrizione. Contenuto e modalità

I dati e le informazioni che devono essere comunicati alle sezioni del Registro delle Imprese variano a seconda del soggetto, ente, entità o istituto obbligato. Per le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese le informazioni sulla titolarità effettiva sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 231/2007, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo dell’ente, cui l’impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l’entità dell’interesse nell’ente.

L’inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l’individuazione del titolare effettivo ovvero l’indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità, a norma dell’articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Per le persone giuridiche private, sono acquisite dal fondatore, ove in vita, ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione dell’ente, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs 231/2007, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall’atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

Per i trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, i fiduciari nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla

titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi: i) quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti; ii) del fiduciario o dei fiduciari; iii) del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti; iv) dei beneficiari o classe di beneficiari; v) delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine; vi) di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Ai fini della normativa antiriciclaggio, si considerano istituti giuridici affini al trust, gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

Per le società, le persone giuridiche, i trust e gli Istituti affini già esistenti il termine per la comunicazione dei relativi dati ed informazioni nelle sezioni del Registro delle Imprese è fissato in sessanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni successivamente alla predisposizione del disciplinare tecnico.

Per le società e le persone giuridiche di nuova costituzione la comunicazione deve essere effettuata dagli amministratori entro trenta giorni dalla loro iscrizione nei rispettivi registri.

Per i trust e gli Istituti affini di nuova costituzione la comunicazione deve essere effettuata dagli amministratori entro trenta giorni dalla loro costituzione.

Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica, il fondatore, ove in vita, ovvero i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private e il fiduciario di trust o di istituti affini tenuti all'iscrizione nella sezione speciale provvedono a confermare annualmente i dati e le informazioni forniti.

I dati e le informazioni da comunicare sono:

a) i dati identificativi delle persone fisiche indicate come titolare effettivo;

b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica:

1. l'entità della partecipazione al capitale dell'ente della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20 del decreto antiriciclaggio;
2. ove non individuato in forza dell'entità della partecipazione di cui al numero 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20 del decreto antiriciclaggio;

c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private:

il codice fiscale e, nel caso di prima comunicazione o di eventuali successive variazioni: 1. la denominazione dell'ente; 2. la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente; 3. l'indirizzo di posta elettronica certificata;

d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, nel caso di prima comunicazione o di eventuali successive variazioni:

1. la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;
2. la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico;

e) l'eventuale indicazione dello status di controinteressato all'accesso della persona fisica indicata come titolare effettivo e delle ragioni per le quali l'accesso esporrebbe il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione;

f) la dichiarazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, di responsabilità e consapevolezza in ordine delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

4. L'accesso ai dati ed alle informazioni contenute nel Registro dei Titolari effettivi

Uno dei passaggi a più alta criticità che ha caratterizzato l'emanazione del decreto istitutivo del Registro dei Titolari effettivi è quello relativo all'accesso ai relativi dati ed informazioni comunicati, laddove si contrappongono le opposte esigenze, da un lato, di trasparenza in funzione di una più efficace lotta al riciclaggio (inteso nella sua più ampia accezione) ed al finanziamento del terrorismo e, da altro lato, di riservatezza in funzione del rischio di estorsioni, rapimenti ed attività criminosa incoraggiata dalla conoscenza di informazioni patrimoniali significative relative a soggetti che altrimenti sarebbero rimasti anonimi. Come specificato nella V Direttiva antiriciclaggio, sopra richiamata, compito del Legislatore di ciascun Stato membro è quello di bilanciare le contrapposte esigenze di tenere conto, se del caso, del lavoro di prevenzione svolto da organizzazioni non governative e giornalisti investigativi nel campo del contrasto del riciclaggio di denaro, del contrasto del finanziamento del terrorismo e dei reati presupposto associati ad un approccio proporzionato ed equilibrato al fine di tutelare il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali e, quindi prevedere, in circostanze eccezionali, qualora le informazioni esponano il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, deroghe alla comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva attraverso i registri che contengono informazioni sulla titolarità effettiva e l'accesso a esse.

Il decreto istitutivo del registro dei Titolari effettivi, sulla base delle indicazioni contenute nella V Direttiva antiriciclaggio e dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dall'Autorità Garante della Privacy ha previsto un accesso differenziato ai dati ed alle informazioni comunicati e, più precisamente:

a) l'accesso ai dati delle società e delle altre entità giuridiche è stato previsto "in ogni caso" a favore del "pubblico";

b) l'accesso ai dati dei trust e degli istituti affini è stato previsto a favore di qualunque persona fisica o giuridica richiedente, subordinatamente alla dimostrazione di un legittimo interesse;

c) è stata confermata la possibile deroga eccezionale in ragione del grave rischio per il titolare effettivo, estendendola all'accesso ai dati dei trust e affini.

Nel decreto risulta chiara la distinzione tra identificazione dei richiedenti l'accesso e diritto all'accesso per la consultazione delle sezioni costituite all'interno del registro delle imprese.

È prevista una diversità di disciplina dell'accesso, graduato a seconda dei soggetti interessati:

a) un accesso incondizionato per alcune autorità, finalizzato al perseguimento delle proprie attribuzioni (art. 5);

b) un accesso finalizzato alla verifica della propria clientela per i soggetti obbligati, previo accreditamento ai fini della dimostrazione dell'appartenenza alla categoria (art. 6);

c) un accesso consentito a qualunque persona fisica, che è incondizionato rispetto all'accesso alla sezione ordinaria;

d) un accesso consentito a qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, condizionato alla allegazione di un interesse giuridicamente rilevante rispetto all'accesso alla sezione speciale.

Va ricordato che per queste ultime due categorie è prevista la possibilità che prevalga l'interesse alla riservatezza laddove sussista l'esistenza delle condizioni a tutela del controinteressato, da questo rappresentate al momento della comunicazione dei dati confluiti nelle sezioni (artt. 3 e 7).

Va sottolineato che l'eventuale controinteresse all'accesso per rischi eccezionali può essere fatto valere da tutti i soggetti obbligati al disvelamento dei dati solo nei confronti di qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi. Non, invece, nei confronti delle Autorità e dei soggetti obbligati.

Va detto che essendo la platea dei soggetti obbligati così ampia, la tutela del diritto alla riservatezza dei soggetti iscritti nella sezione speciale risulta molto debole. A tal proposito, si ricorda che la V Direttiva antiriciclaggio consentiva su questo aspetto un certa flessibilità agli Stati membri prevedendo

il libero ed incondizionato accesso alla sezione speciale solamente alla pubblica Autorità e ad alcune selezionate categorie di soggetti obbligati che, nel primo parere del Consiglio di Stato, erano stati individuati negli enti creditizi, istituti finanziari ed in quei "soggetti, quali i notai, che sono funzionari pubblici, mentre si ammette rispetto agli altri soggetti risultanti dall'art. 2, § 1, punto 3), quali prestatori di servizi, agenti immobiliari ecc."

L'art. 6 del decreto prevede che i soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto antiriciclaggio, previo accreditamento, accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del Registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio. Prevede ancora che la richiesta di accreditamento è presentata dal soggetto obbligato alla Camera di Commercio territorialmente competente e contiene:

a) l'appartenenza del richiedente ad una o più delle categorie tra quelle previste dall'articolo 3 del decreto antiriciclaggio;

b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;

c) l'indicazione dell'autorità di vigilanza competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto antiriciclaggio o dell'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera aa) del predetto decreto e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto antiriciclaggio;

d) la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.

L'accREDITAMENTO è comunicato al soggetto obbligato e consente l'accesso per due anni, decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso dello stesso. Le eventuali modifiche dello *status* di soggetto obbligato o la sua cessazione sono comunicati dal soggetto obbligato entro dieci giorni.

Per i notai la consultazione può essere effettuata in forza dell'accREDITAMENTO e tramite il canale Notartel.

Una norma di particolare interesse è quella contenuta nel comma 5 dell'art.6 del decreto il quale dispone che i soggetti accREDITATI segnalano tempestivamente alla Camera di Commercio territorialmente competente le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese e quelle acquisite in sede di verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio. Le segnalazioni acquisite nel registro sono consultabili da parte delle autorità abilitate all'accesso di cui all'articolo 5, secondo le modalità indicate nelle convenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.

È importante che nella stesura definitiva del decreto sia stata evidenziata la necessità di garanzia dell'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti, così come richiesto peraltro anche dal notariato in sede di prima consultazione pubblica e sottolineato nel parere dell'Autorità Garante della privacy.

Va, peraltro, sottolineato che sebbene il Registro dei titolari effettivi rappresenti uno strumento di grande utilità ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, non sussiste un obbligo specifico di consultazione del relativo registro a carico dei soggetti obbligati;

di conseguenza, qualora il titolare effettivo sia comunque individuato, l'assenza della prova della consultazione del Registro non è sanzionabile.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili a carico dei soggetti obbligati a fornire i dati e le informazioni prescritte, sul quale il Consiglio di Stato aveva opposto una serie di riserve nel suo primo parere, è stato richiamato quale norma di collegamento che legittima la sanzione amministrativa, l'art. 2630 del codice civile in relazione agli obblighi a carico dei soggetti previsto dal comma 5 dell'art. 21 del decreto antiriciclaggio.

5. BORIS (Beneficial Ownership Registers Interconnection System)

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/369 della Commissione Europea del 1° marzo 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gli Stati membri sono tenuti a interconnettere i rispettivi registri centrali nazionali dei titolari effettivi attraverso la "piattaforma europea della giustizia elettronica" gestita dall'Unione Europea.

Ciascun Registro nazionale dei titolari effettivi condivide con la piattaforma centrale europea il numero d'iscrizione nazionale e, per le società, l'identificativo unico europeo («EUID») loro attribuito nel sistema di interconnessione dei registri delle imprese («BRIS») nonché il numero di registrazione della società, nel caso in cui quest'ultimo sia diverso dal numero d'iscrizione nazionale. Il numero di registrazione della società è utilizzato per attribuire l'EUID alle società che non dispongono di un EUID nel BRIS. Per altri soggetti giuridici, trust o istituti affini, l'EUID è attribuito sulla base del numero d'iscrizione nazionale. Gli utenti del BORIS devono poter cercare società, altri soggetti giuridici, trust o istituti affini utilizzando il numero d'iscrizione nazionale e il numero di registrazione della società, se diverso dal numero d'iscrizione nazionale.

Gli Stati membri possono decidere di non indicare il numero d'iscrizione nazionale per i trust o gli istituti giuridici affini. Per quanto riguarda trust o istituti giuridici affini stabiliti a norma della legislazione dello Stato membro in cui sono registrati nel registro dei titolari effettivi, tale deroga si applica solo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui il BORIS diventa operativo.

L'insieme di informazioni contenute nei registri nazionali riguardanti una società o altro soggetto giuridico o trust o tipo affine di istituto giuridico viene definito «record sulla titolarità effettiva». Il «record sulla titolarità effettiva» include dati sul profilo del soggetto o istituto interessato, sul/sui

titolare/i effettivo/i di tale soggetto/istituto, nonché su uno o più interessi beneficiari detenuti da tali titolari.

In relazione a una società o altro soggetto giuridico, nonché a un trust o un istituto affine, i dati sul profilo includono informazioni sul nome, sulla forma giuridica, sull'indirizzo di registrazione e sul numero d'iscrizione nazionale, se del caso.

Ogni Stato membro ha la possibilità di ampliare le informazioni minime obbligatorie con informazioni aggiuntive.

Per quanto riguarda il titolare effettivo e l'interesse beneficiario detenuto da quest'ultimo, le informazioni minime obbligatorie sono costituite: i) dal nome, dal mese e dall'anno di nascita, ii) dalla cittadinanza, iii) dal paese di residenza del titolare effettivo, iv) dalla natura e dall'entità dell'interesse beneficiario detenuto.

Per i trust espressi disciplinati dal ciascun diritto nazionale le informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust includono l'identità: a) del costituente; b) del o dei «trustee»; c) del guardiano (se esiste) d) dei beneficiari o della classe di beneficiari; e e) delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust.

Il portale elettronico della giustizia europeo è reperibile a questo link: https://ejustice.europa.eu/38576/IT/beneficial_ownership_registers__search_for_beneficial_ownership_information, ad oggi, tuttavia il portale non risulta operativo.

Per lanciare una ricerca occorre selezionare almeno un Paese.

Il portale fornisce i seguenti criteri armonizzati di ricerca:

a) per quanto riguarda le società o altri soggetti giuridici, i trust o istituti affini: i) nome del soggetto o istituto giuridico; ii) numero d'iscrizione nazionale. I criteri di ricerca di cui ai punti i) e ii) possono essere usati alternativamente;

b) per quanto riguarda le persone in qualità di titolari effettivi: i) nome e cognome del titolare effettivo; ii) data di nascita del titolare effettivo.

Giurisprudenza

Sanzioni amministrative – Violazione della normativa antiriciclaggio – Art. 1 d.l. 143/1991 – Denaro contante – Titoli al portatore – Soglia - Disciplina previgente – Criterio oggettivo - Fattispecie – Applicabilità.

In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, ai fini dell'integrazione dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1 d.l. 143/1991, conv. dalla l. n. 197 del 1991 (nella formulazione *ratione temporis* applicabile, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 231 del 2007), in coerenza anche con il parere n. 1504 del 1995 reso dal Consiglio di Stato, il criterio a cui avere riguardo non è quello del valore dei singoli pagamenti e nemmeno quello del tempo in cui i pagamenti sono stati effettuati, bensì quello del valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale (c.d. criterio oggettivo), risultando dunque irrilevante in quanto tempo siano stati effettuati i plurimi pagamenti sotto soglia il cui complesso supera il valore di euro 12.500.

Corte di cassazione civile, sez. II, sent., 23 giugno 2021 n. 17971

Assegno di traenza non trasferibile – Pagamento in favore di soggetto non legittimato – Responsabilità della banca negoziatrice – Esclusione – Verifica dell'identità – Art. 19 del D.Lgs. 231/2007 – Fattispecie.

Nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante l'acquisizione del documento di identità in corso di validità e privo di segni o altri indizi di falsità. Come si evince dalla normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 231 del 2007, avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, l'identificazione e la verifica della clientela deve essere svolta, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo. Non è dunque richiesto dalla normativa antiriciclaggio che l'istituto bancario, nella identificazione del portatore del titolo, sia tenuto "ad ogni possibile mezzo", né ad alcuna indagine presso il Comune di nascita.

Corte di cassazione civile, sez. I, ord., 12 febbraio 2021 n. 3649

Violazione delle disposizioni antiriciclaggio – Retroattività del principio del favor rei – Applicabilità – Giudizio di legittimità – Motivo di ricorso – Fattispecie.

In tema di violazioni delle disposizioni in materia di

antiriciclaggio, il principio dell'immediata applicabilità dello *ius superveniens* più favorevole al trasgressore introdotto dal d.lgs. n. 90 del 2017 è applicabile anche ai procedimenti decisi con sentenza pubblicata prima dell'entrata in vigore del predetto decreto che sia stata impugnata davanti alla Corte di cassazione in assenza di uno specifico motivo di ricorso sulla determinazione della sanzione, poiché il giudizio di legittimità, avendo ad oggetto non già l'operato del giudice di merito, ma la conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, non richiede necessariamente un errore del primo.

Corte di cassazione civile, sez. II, sent., 25 marzo 2019 n. 8284

Violazione delle disposizioni antiriciclaggio – Art. 69, D.Lgs. n. 231/2007 – D.Lgs. n. 90/2017 – Principio del favor rei – Ambito di applicazione – Deroga – Sanzioni amministrative – Principio generale del tempus regit actum.

In tema di violazioni delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, agli illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 90 del 2017, che ha modificato il d.lgs. n. 231 del 2007, trova applicazione la disciplina sanzionatoria più favorevole, se i procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa sono ancora pendenti, cioè in forza del principio del favor rei, sancito dall'art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007, come introdotto dal d.lgs. n. 90 del 2017, che deroga al principio generale del tempus regit actum sino ad oggi ritenuto per le sanzioni amministrative.

Corte di cassazione civile, sez. II, sent., 12 novembre 2018 n. 28888

Sanzioni amministrative – Violazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio – Art. 3 del d.l. n. 143/1991 – Segnalazione – Titolare dell'attività – Poteri – Responsabile della dipendenza – Compiti – Fattispecie – Configurabilità.

In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 143 del 1991, conv. dalla l. n. 197 del 1991, sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1997, il potere di valutare le segnalazioni e di trasmetterle al questore, ove ritenute fondate in base all'insieme degli elementi a disposizione, spetta solo al titolare dell'attività; mentre il responsabile della dipendenza ha un margine di discrezionalità più ridotto, dovendo segnalare al suo superiore ogni operazione che lo induca a ritenere che l'oggetto di essa possa provenire da reati attinenti al riciclaggio.

Corte di Cassazione civile, sez. II, sent., 8 agosto 2018 n. 20647

Sanzioni amministrative – Violazione della normativa antiriciclaggio – Principio del favor rei – Applicabilità –

Violazioni commesse anteriormente.

In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il principio del favor rei sancito dall'art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, deroga alla diversa regola secondo cui la retroattività - previste per le sanzioni penali dall'articolo 2, comma 3, c.p. - non opera comunque nella materia delle sanzioni amministrative. Pertanto, esso deve applicarsi alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della novella, senza che alcun limite alla sua applicazione possa derivare dal fatto che il provvedimento sanzionatorio fosse già stato adottato in fase amministrativa. L'unico limite alla regola del favor rei è rappresentato dal fatto che il provvedimento sanzionatorio abbia acquisito il carattere della definitività, che presuppone che sia esaurita l'eventuale fase di impugnazione in sede giurisdizionale.

Cassazione Civile, sez. II, 9.12.2020 (dep. 19.2.2021) n. 4523

Identificazione del prenditore del titolo – Modalità tipiche – Pagamento di assegno di traenza non trasferibile - Responsabilità della banca negoziatrice.

Nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa prevista dal D.Lgs. n. 231/2007 stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita.

Cassazione Civile, sez. I, 10.12.2020 (dep. 12.2.2021) n. 3649

Termini – Conclusione del procedimento sanzionatorio – Art. 69, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007 – Applicabilità.

In tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, il termine biennale per la conclusione del procedimento sanzionatorio decorrente dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione previsto dall'art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, si applica, come espressamente prevede la lettera della norma, "dalla data di entrata in vigore del presente articolo", ancorché i provvedimenti sanzionatori siano stati oggetto di opposizione e il relativo giudizio non si sia ancora concluso. *Cassazione Civile, sez. VI, 17.4.2019 (dep. 25.7.2019) n. 20159*

Sanzioni amministrative – Violazione della disciplina antiriciclaggio – Mancata contestazione immediata della violazione – Accertamento dell'illecito – Contestazione.

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle

norme antiriciclaggio, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione stessa, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione.

Cassazione Civile, sez. II, 6.2.2019 (dep. 20.5.2019) n. 13509

Sanzioni amministrative – Ius superveniens – Trattamento sanzionatorio più favorevole – Applicabilità d'ufficio.

In materia di sanzioni amministrative, le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d'ufficio dalla Corte di cassazione, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione; né tale conclusione contrasta con i principi in materia di rapporto fra jus superveniens e cosa giudicata, perché la statuizione sulla misura della sanzione è dipendente dalla statuizione sulla responsabilità del sanzionato e pertanto, ai sensi dell'articolo 336 c.p.c., è destinata ad essere travolta dall'eventuale caducazione di quest'ultima, cosicché essa non può passare in giudicato fino a quando l'accertamento della responsabilità del sanzionato non sia a propria volta passata in giudicato.

Cassazione Civile, sez. II, 6.2.2019 (dep. 20.5.2019) n. 13509

Sanzioni amministrative – Ius superveniens – Trattamento sanzionatorio più favorevole – Art. 69 comma 1, D.Lgs. n. 231 del 2007 - Applicabilità.

In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, l'art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, nel disciplinare la sorte delle condotte illecite poste in essere precedentemente alla sua entrata in vigore ma ancora pendenti, afferma il principio della loro soggezione alla disciplina vigente al momento della commissione del fatto, ma solamente quando questa più favorevole al soggetto sanzionato, sicché in difetto di tale presupposto trova applicazione la nuova disciplina in quanto sia più favorevole.

Cassazione Civile, sez. II, 9.5.2018 (dep. 12.11.2018) n. 28888

CON- NESSI. A TE.



garanzia

Siamo una banca innovativa perché siamo connessi alle tue esigenze, ai tuoi progetti e al tuo tempo. Grazie alla tecnologia e alle relazioni umane, alla trasparenza e alla fiducia.

bppb.it   

BPPB 
BANCA POPOLARE
DI PUGLIA E BASILICATA
Solida. Vicina. Concreta.

SEZIONE

FINTECH

Stefano Belleggia - Luigi Gaffuri

LA CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Profili giuridici, operativi
e rischi legali

 **GIUFFRÈ**
GIUFFRÈ FRANCIS LÉVEVRE

S. Belleggia - L. Gaffuri

LA CONSULENZA IN MATERIA
DI INVESTIMENTI



Il volume analizza le disposizioni normative e regolamentari applicabili allo svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti, con particolare riguardo alle diverse fattispecie operative, aggiornate con le più recenti modifiche introdotte in sede comunitaria in materia di sostenibilità.

Una particolare attenzione è posta alle varie tipologie di consulenza: quella prestata in via autonoma e in abbinamento agli altri servizi di investimento; quella prestata dagli intermediari abilitati su base indipendente; quella fornita dai consulenti finanziari autonomi e dalla società di consulenza finanziaria in regime di esenzione dall'applicazione della MiFID 2 (consulenza che può essere svolta anche dai dottori commercialisti) ed infine quella svolta dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Sono anche individuate le forme di consulenza alternative che si possono prestare dal cliente in assenza di autorizzazioni.

Una parte del volume è dedicata alla valutazione dei rischi legali connessi alla prestazione del servizio di consulenza (anche attraverso le tecnologie digitali), ai nuovi scenari contenziosi e alle nuove strategie difensive nei relativi giudizi, anche attraverso l'analisi della giurisprudenza più recente.

L'opera riporta i più recenti orientamenti espressi sia dalla giurisprudenza ordinaria sia dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob, che rappresenta un'autorevole orientamento per valutare le controversie in ambito finanziario e che ha già applicato e interpretato la nuova disciplina della MiFID 2.

Completa la trattazione una parte dedicata alle nuove strategie difensive nei contenziosi aventi a oggetto gli illeciti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e quelli dei consulenti finanziari autonomi.

Il volume è un valido supporto sia per i tradizionali operatori del settore finanziario (banche, SIM, SGR, consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) sia per i cosiddetti consulenti indipendenti (società di consulenza finanziaria, consulenti finanziari autonomi) che prestano servizio di consulenza in materia di investimenti sia infine per i professionisti (avvocati e commercialisti) che assistono a vario titolo i suddetti operatori.

STEFANO BELLEGGIA

Avvocato cassazionista; ha una lunga esperienza nel contenzioso in materia finanziaria, bancaria e assicurativa nonché in diritto commerciale e societario. Svolge attività di consulenza in tali settori e assiste abitualmente banche, SIM, SGR e compagnie di assicurazione, italiane ed estere, in tutte le fasi del contenzioso. È Dottore di ricerca in diritto europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro presso l'Università Cà Foscari di Venezia. È autore di pubblicazioni e relatore a convegni e seminari nei settori del diritto finanziario, bancario e assicurativo. Per questo editore ha pubblicato Belleggia-Gaffuri (a cura di) I servizi di investimento dopo la MiFid II (2019).

LUIGI GAFFURI

Dottore commercialista e revisore dei conti; presta attività di consulenza nel settore dell'intermediazione finanziaria, ricoprendo incarichi di consigliere indipendente e di responsabile delle funzioni di controllo presso banche, SIM e SGR.

È stato professore a contratto di Diritto degli intermediari finanziari presso l'Università degli studi di Bergamo; è docente nel Master in Internal Auditing & Compliance organizzato dall'Università di Verona. Svolge incarichi di commissario giudiziale e di curatore fallimentare nell'ambito di procedure concorsuali. È autore di diverse pubblicazioni in materia di diritto degli intermediari finanziari, normativa anticiclaggio e di diritto fallimentare, tra cui per questo editore, ha curato con l'avv. Belleggia il volume I servizi di investimento dopo la MiFid II (2019) e autore de I servizi e le attività di investimento.



Cripto, dove sei?

di Andrea Calvi*, Avv. Alberto Prade**

1. Mercoledì, 8 luglio 1998, venne pubblicato nel Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 157 – Serie generale, il D.lgs. 24 giugno 1998, n.213, recante Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale (**Decreto Euro**), riportando a pag. 3 e 50 la seguente Avvertenza: *In via del tutto eccezionale e senza costituire precedente, si procede alla pubblicazione dell'allegata relazione illustrativa, al fine di fornire elementi interpretativi utili alla migliore intellegibilità di un testo normativo particolarmente rilevante per i cittadini.* L'urgenza della "migliore intellegibilità" non derivava per il vero dall'evento pur eccezionale dell'introduzione dell'Euro, ma piuttosto dall'ulteriore evento, altrettanto eccezionale, dell'introduzione della dematerializzazione obbligatoria per certi tipi di strumenti finanziari, in particolare quelli quotati. L'art. 28, comma 1, del Decreto Euro recitava infatti: *Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile* (oggi, art. 83-bis, Testo Unico Finanza, che riflette l'evoluzione lessicale – *in forma scritturale* – e normativa di respiro comunitario – in particolare, il CSDR –, ove si riferisce alla negoziazione e al deposito accentrato anche in altri Paesi UE; in tale ambito, facciamo qui solo cenno al dibattito sull'ammissibilità o meno di un'emissione da parte di una società italiana di titoli nella forma stabilita da un altro Paese UE, per esempio in forma immobilizzata, ed accentrati in tale Paese). Nonostante lo scambio di informazioni e notizie non fosse nel 1998 così immediato ed accelerato come è invece oggi, prima ancora della pubblicazione del Decreto Euro si diffusero alcune primissime letture del suddetto articolo 28 ingenuamente innovative da un punto di vista interpretativo e sostanzialmente disgregative dal punto di vista del mercato finanziario: si accennò, infatti, all'eventualità di considerare gli strumenti finanziari dematerializzati come crediti o addirittura beni immateriali. Alcuni addetti finanziari e legali, in particolare delle banche depositarie, nazionali ed internazionali, reagirono immediatamente

avvertendo che una tale qualificazione giuridica avrebbe messo in crisi il sistema di negoziazione e regolamento degli strumenti finanziari, nonché la costituzione di garanzie reali sugli stessi: basti pensare alla necessità della notifica al debitore ceduto (l'emittente) connessa alla cessione (anche in garanzia) di un credito. Detta qualificazione avrebbe inoltre messo in crisi il principio della "situazione del bene" che permetteva di individuare, seppure faticosamente in presenza di catene multiple di detenzione dei titoli, la legge applicabile all'operazione di cessione dei titoli o costituzione di garanzia sugli stessi: la *lex rei sitae*. La sensibilità degli esponenti governativi del tempo (citiamo solamente Ciampi e Draghi, rispettivamente Ministro e Direttore Generale del Tesoro) si manifestò quindi nella pubblicazione in via del tutto eccezionale della Relazione illustrativa che, riferendosi all'articolo 28 e seguenti, legge: *Il Titolo V sulla "dematerializzazione", in attuazione della [legge delega], prefigura – coerentemente con la relazione illustrativa della cennata legge delega – la soppressione del documento cartaceo e l'emissione e circolazione di strumenti finanziari tramite mere scritturazioni contabili. La soppressione del documento cartaceo **ovviamente** non esclude che i contratti o diritti tipicamente aventi ad oggetti titoli di credito, quali riporto, pronti contro termine, mutuo, pegno irregolare, privilegio e diritto di ritenzione, possano applicarsi a strumenti finanziari dematerializzati. Le specifiche modalità potranno eventualmente essere dettate in sede di normazione secondaria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 (Consob, dettagliò, per esempio, la costituzione di vincoli rotativi o meglio fluttuanti su un insieme variabile di strumenti finanziari). In sintesi, il legislatore stabilì, senza margine di incertezza, che i titoli dematerializzati erano (e sono) comunque da trattare alla stregua dei titoli di credito, che si scambiano e si situano come altri beni o cose, e non come crediti o beni immateriali o altri diritti.*

2. Si può ben dire non solo che la comunità finanziaria tirò un sospiro di sollievo ma che la

*Avv. Andrea Calvi, Partner dello Studio Gattai, Minoli, Partners

** Avv. Alberto Prade, Associate dello Studio Gattai, Minoli, Partners

dematerializzazione non costituì (per lo meno, come rivissuto col senno del poi) un cambiamento epocale, bensì l'ulteriore evoluzione del percorso volto alla semplificazione e velocizzazione della custodia (accentrata) degli strumenti finanziari e del regolamento delle relative operazioni. In altri termini, con il Decreto Euro non si modificò l'architettura tipicamente verticale della catena di registrazione degli strumenti finanziari: titolare-intermediario-gestore accentrato (in termini minimi). Così come l'introduzione *del principle of the relevant intermediary approach (PRIMA)* non scardinò il criterio della *lex rei sitae* ma ne costituì uno sviluppo sofisticato (e "per astrazione", come diremo in seguito) che teneva conto della crescente complessità e multi-territorialità delle catene di registrazione degli strumenti finanziari. Il D.lgs. 12 aprile 2001, n. 201, in attuazione della normativa comunitaria in materia di definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, stabili, appunto, quanto segue all'art. 9, rubricato *Legge applicabile ai diritti su strumenti finanziari in forma scritturale: Allorché i diritti aventi ad oggetto o relativi a strumenti finanziari risultino da registrazioni o annotazioni in un libro contabile, conto o sistema di gestione o di deposito accentrato situato in uno Stato membro dell'Unione europea, le modalità di trasferimento di tali diritti, nonché di costituzione e realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi, sono disciplinate esclusivamente dalla legge dell'ordinamento in cui è situato il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o di deposito accentrato in cui vengono effettuate le registrazioni o annotazioni direttamente a favore del titolare del diritto.* La formulazione della legge italiana è risultata particolarmente efficace perché aggiungendo l'avverbio "direttamente" ha stabilito con precisione quale sia, tra i più soggetti coinvolti nella catena di detenzione dei titoli, il relevant intermediary determinante nell'individuazione della legge applicabile ai diritti sugli strumenti finanziari: si tratta appunto della banca, del diverso intermediario o del gestore accentrato presso il quale il titolare stesso degli strumenti detiene i titoli (semplificando) "in proprio nome" (intermediario di primo livello o first-tier). La norma è stata successivamente trasferita, così come è avvenuto in ambito comunitario, nell'art. 10 del D.lgs. 21 maggio 2004, n. 170, in materia di contratti di garanzia finanziaria, restando immodificata nel suo contenuto (per questo motivo, non risulta condivisibile l'opinione secondo cui l'art. 10

costituisca un criterio di collegamento per i soli diritti di garanzia sugli strumenti finanziari).

3. In sintesi, quindi, la dematerializzazione non ha rivoluzionato ma semmai forzato (in senso evolutivo) i concetti giuridici, quali appunto la natura degli strumenti finanziari, i diritti ed i contratti a essi associabili. Anche in relazione alla localizzazione geografica degli strumenti finanziari dematerializzati al fine dell'individuazione della legge applicabile alle operazioni e altre situazioni giuridiche che li riguardano, se, da una parte, non può dirsi che il PRIMA sia un'applicazione della *lex rei sitae* (perché i titoli, in una logica tradizionale di sub-deposito a catena di una cosa, non "sono" presso il *relevant intermediary* ma semmai presso il gestore accentrato di ultima istanza: *upper tier*), si può, d'altra parte, ritenere che ne costituisca una derivazione per astrazione e non un criterio di collegamento completamente nuovo.

4. Ci chiediamo ora se lo sviluppo e la diffusione delle cripto attività costituisca invece un evento rivoluzionario, con un effetto dirompente nell'ordinamento giuridico tipicamente applicato ai beni mobili e in particolare ai beni rappresentati in forma scritturale. Si pensi, per esempio, alla figurazione orizzontale invece che verticale della *blockchain* ove "una" cripto attività risulta "essere" in più nodi, con la perdita di significato del concetto di *situs* e dell'applicazione di tale criterio (o della sua derivazione costituita dal PRIMA) per l'individuazione della legge applicabile alle operazioni inerenti tale cripto attività. Non siamo ovviamente i primi a porci la domanda. Risale al novembre 2016 il paper scritto da *Euroclear e Slaughter and May (Blockchain settlement – Regulation, innovation and application)* di prime riflessioni sulla prospettiva (teorica allora e ancora oggi in fase di studio, perlomeno a livello comunitario e nazionale) di una futura gestione "indiretta" (per Euroclear, evidentemente, ancora "accentrata") in *blockchain* di strumenti finanziari "tokenizzati". Gli Autori concludevano che sussistessero due alternative rispetto alla legge applicabile: la legge del paese dell'emittente oppure la legge del paese del gestore accentrato, con un favore per la seconda soluzione (non solo per interesse commerciale ma) perché la prima soluzione causerebbe l'applicazione di diverse leggi ad un insieme di strumenti finanziari costituiti, per es., in garanzia a favore di uno stesso creditore, rendendone onerosa la stessa costituzione nonché impraticabile la gestione. L'eventuale introduzione di un criterio di collegamento a favore della legge del

gestore (o depositario) accentrato implicherebbe verosimilmente una decisa concentrazione delle operazioni in titoli tokenizzati nell'ambito di un limitato numero di giurisdizioni ove sono (e saranno) presenti tali soggetti, con risvolti tendenzialmente positivi in termini di efficienza operativa, ma forse negativi in termini concorrenziali delle infrastrutture e di flessibilità decisionale degli operatori.

5. L'evoluzione tecnologica di questo settore ha imposto tuttavia un approfondimento della suddetta riflessione, la quale se da una parte appare ancora applicabile nell'ipotesi in cui vi siano delle *securities tokenizzate* in una DLT permissioned, non sembra resistere agli ulteriori "ambienti" in cui tali cripto attività vengono utilizzate. Per usare una tassonomia nota, il riferimento è:

(i) agli *exchange*, (centralizzati o meno) ossia quei luoghi di scambio di cripto valute, dove è possibile effettuare operazioni di acquisto e di vendita, ma che svolgono spesso anche servizi di detenzione;

(ii) alle piattaforme di finanza centralizzata (CeFi), dove avvengono operazioni di *lending e borrowing*, generalmente tramite un sistema di debito a collaterale costituito dalle stesse cripto attività depositate;

(iii) alle piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi), che permettono operazioni di diversa natura (*lending e borrowing*, scambio - cd. DEX, Combo Farming, ecc.) in forma per l'appunto decentralizzata e mediante la connessione alla piattaforma del *wallet* di ciascun cliente;

(iv) ai *wallet* (i "portachiavi"), ossia quegli strumenti attraverso cui viene effettuata la custodia della chiave pubblica (cd. address, da fornire a terzi per l'invio dei fondi) e la chiave privata che serve al detentore per spendere tali fondi.

In taluni di questi casi l'applicazione della legge del gestore accentrato sarebbe semplicemente impossibile (ferma restando l'impraticabilità del PRIMA). Da qui si comprende come l'utilizzo di categorie "tradizionali", eventualmente declinate in una veste evoluta, ci consenta in qualche modo di governare il fenomeno allorquando esso percorre binari conosciuti (ipotesi di emissione di *securities tokenizzate*), ma ci lascia inermi allorquando la fattispecie da disciplinare si presenti del tutto nuova (fenomeno estremo delle piattaforme di DeFi).

6. E questo a maggior ragione se consideriamo che anche il settore (ben più ridotto) dei titoli *tokenizzati* non è immune da interventi regolamentari modificativi dell'attuale assetto normativo. In una

prospettiva de iure condendo non è superfluo citare – in una prospettiva comunitaria – la proposta di regolamento europeo relativo a un *Pilot regime for market infrastructures based on distributed ledger technology (Pilot)*, attraverso cui la Commissione europea propone l'introduzione di un regime di sperimentazione che consentirebbe alle singole Autorità nazionali di concedere alle "infrastrutture di mercato DLT" – entro cui sono compresi anche i "sistemi di regolamento DLT" – di operare in temporanea esenzione da alcune previsioni della disciplina ordinariamente applicabile (in particolare al Regolamento (UE) n. 909/2014: *Central Securities Depositories Regulation or CSDR*). La proposta del Pilot riconosce una serie di ostacoli normativi – primo tra tutti quello che riguarda l'art. 3, par. 2, CSDR, di rappresentazione in forma scritturale presso un depositario centrale (centralised securities depository quali Monte Titoli, Euroclear o Clearstream: CSD) dei valori mobiliari oggetto di transazioni presso una sede di negoziazione – che occorre superare al fine di armonizzare la disciplina "classica" con quella che verrà. Utili al nostro scopo sono, in particolare:

(i) il considerando 15: *Se uno strumento finanziario è ammesso alla negoziazione in un MTF, deve essere registrato presso un depositario centrale di titoli autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli). Mentre la registrazione di un valore mobiliare e il regolamento di operazioni correlate potrebbero essere effettuati su un registro distribuito, il regolamento (UE) n. 909/2014 impone l'intermediazione da parte di un CSD e obbligherebbe a ripetere la registrazione nel registro distribuito a livello di CSD, imponendo potenzialmente una sovrapposizione funzionalmente ridondante del ciclo di vita delle negoziazioni di uno strumento finanziario gestito dalle infrastrutture di mercato DLT soggette al presente regolamento. Pertanto un MTF DLT dovrebbe poter chiedere un'esenzione dall'obbligo di scrittura contabile e di registrazione presso un CSD di cui al regolamento (UE) n. 909/2014, se l'MTF DLT soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili a un CSD;*

(ii) il considerando 20: *Un CSD che gestisca un sistema di regolamento titoli dovrebbe avere la facoltà di chiedere esenzioni da disposizioni diverse che potrebbero creare ostacoli normativi allo sviluppo dei sistemi di regolamento titoli per i valori mobiliari. Ad esempio, un CSD dovrebbe poter chiedere un'esenzione da alcune definizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento*

sui depositari centrali di titoli), quali quelle di "forma dematerializzata", "conto titoli", "ordini di trasferimento", nonché esenzioni dalle disposizioni riferite alla definizione di "conto titoli", quali le norme sulla registrazione dei titoli, l'integrità dell'emissione o la separazione dei conti. I CSD gestiscono il sistema di regolamento titoli accreditando e addebitando i conti titoli dei partecipanti. Tuttavia, in un sistema DLT non sempre possono esistere conti titoli con contabilità in partita doppia (o in partita multipla). Pertanto un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe poter chiedere un'esenzione dalle norme riferite alla definizione di "conto titoli" o di "scrittura contabile" qualora fosse necessario consentire la registrazione dei valori mobiliari DLT in un registro distribuito, al fine di garantire l'integrità dell'emissione di valori mobiliari DLT nel registro distribuito e la separazione dei valori mobiliari DLT appartenenti a vari partecipanti. In brevissimi termini, l'adozione di questo regolamento consentirà – mediante l'utilizzo della *regulatory sandbox* – che i soggetti che intendano operare come un MTF DLT o CSD DLT: (i) richiedano una specifica autorizzazione (comprensiva di un piano aziendale, di una descrizione della DLT proprietaria e le informazioni riguardanti il suo funzionamento); e (ii) indichino, tra le altre cose, le esenzioni richieste che potranno riguardare vari profili quali, per esempio con riferimento ai CSD DLT, la forma dematerializzata, la registrazione dei titoli, i profili connessi all'integrità dell'emissione. Le esenzioni, inoltre, saranno concesse a tempo determinato e a certe condizioni, tra cui quella che vengano proposte misure compensative per conseguire gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni da cui è richiesta l'esenzione.

Sono sufficienti i suddetti preamboli del Pilot – che ricordiamo si applicherà limitatamente al mercato secondario di alcune categorie di *securities tokenizzate* – per confermare non solo l'insufficienza delle categorie tradizionali del diritto, ivi compresi i criteri di collegamento per l'individuazione della legge applicabile alle operazioni in cripto attività, ma la consapevolezza del legislatore comunitario di tale insufficienza, tanto da voler (o forse dover) introdurre lo strumento della *sandbox*.

Nello stesso senso, da un punto di vista domestico, è opportuno ricordare quanto riportato nel documento pubblicato dal MEF "La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita": "Sono attualmente all'esame possibili opzioni di intervento normativo per sperimentare un nuovo regime di emissione e circolazione in forma digitale

di strumenti finanziari che si aggiungerebbe a quelli già esistenti (cartolare e gestione accentrata/dematerializzata). Considerati i profili di novità e i possibili impatti sul sistema bancario e finanziario attuale, in linea con l'approccio graduale adottato a livello europeo nel regime pilota DLT, è allo studio l'introduzione in una prima fase di un regime normativo a carattere transitorio che consenta l'applicazione delle tecnologie DLT solo ad alcuni strumenti finanziari a circolazione limitata", al fine di definire una cornice normativa volta a consentire, a regime, l'emissione e la circolazione in forma digitale di tutti gli strumenti finanziari.

Il perimetro di questo intervento è invero oggetto di discussione, in quanto attenta dottrina ha già osservato che il profilo centrale del dibattito dovrebbe focalizzarsi piuttosto sulle "condizioni in base alle quali le movimentazioni dei registri distribuiti si qualificano come scrittura contabile [...]. Un simile intervento renderebbe ipso facto praticabile l'emissione di strumenti finanziari tokenizzati destinati allo scambio sulle sedi di negoziazione (senza le limitazioni proprie del DLT Pilot Regime) senza la necessità di un quadro normativo apposito in materia di circolazione cartolare, potendosi in tal scenario fare diretta applicazione della esistente disciplina della dematerializzazione, la quale pertanto sarebbe identica (...)" (LEOCANI, MALVAGNA, SCIARRONE ALIBRANDI, TRANQUILLINI, Tecnologie di registro distribuito (distributed ledger technologies) per la rappresentazione digitale di strumenti finanziari: tra diritto cartolare e disciplina delle infrastrutture di mercato, in Riv. dir. banc., 2022).

7. Per concludere, la quasi unanime convergenza sulla qualificazione civilistica della cripto attività quale "bene" non sembra risolvere i dubbi interpretativi che sorgono allorché tale bene venga utilizzato o interessato da un qualsiasi evento di portata legale (dalla costituzione di una garanzia reale alla successione mortis causa), rendendo questioni di rilevanza decisiva – quale quello della legge applicabile – privi di una apparente risposta conclusiva. Questo probabilmente perché la cripto attività non è semplicemente un bene dematerializzato (benché ne venga ipotizzata l'applicabilità della relativa disciplina) o esistente in forma scritturale, ma è ontologicamente un bene diverso le cui caratteristiche intrinseche rendono alcune delle categorie giuridiche sino ad ora utilizzate (apparentemente) inadeguate, perlomeno in ambito transnazionale.

Dal baratto alle criptovalute - Parte II.

Denaro: lessico, origini e funzioni.

di Francesco Rampone*

Nella Prima Parte di questo lavoro, pubblicata sul numero zero della Rivista¹, ho illustrato le ambiguità e contraddizioni della normativa sulla **moneta elettronica**, rimasta un tentativo incompiuto di essere vero e proprio **contante digitale**. Fallimento dovuto a limiti tecnologici che, invece, non hanno le criptovalute.

In questa Seconda Parte, sul solco di quelle considerazioni, affronterò il tema dell'origine storica e della funzione del denaro proponendo un suo inquadramento civilistico. Si tratta di un passaggio necessario per introdurre la Terza Parte (che sarà pubblicata nel prossimo numero) nella quale, infine, mettendo a confronto quanto esposto a proposito di moneta elettronica e denaro, sarà trattato in termini conclusivi il tema della **natura giuridica delle criptovalute** e dei nuovi fenomeni della c.d. *tokenomics*.

Come sempre, le riflessioni qui esposte non hanno pretesa di completezza e devono essere intese dal lettore come un invito a proporre critiche, nuove riflessioni e approfondimenti.

A tal fine è a disposizione l'indirizzo:
rivista.af@casaeditriceimelitalia.it.

1. Definizione classica di denaro.

Non esiste una definizione legislativa di denaro e comunemente si accetta quella fornita dagli economisti: il denaro è **un mezzo di scambio, riserva di valore e unità di misura del valore**².

A bene vedere non si tratta di una definizione, bensì

di un **elenco di funzioni e forme** che il denaro svolge e assume, a loro volta elaborate per sintesi di un compromesso tra le due principali teorie sulla natura del denaro: la teoria statalista e quella sociologica.

La prima (**teoria statalista**, G. FRIEDRICH KNAPP, *Lo Stato e la moneta*, 1924), come suggerisce il nome, fa leva sull'autorità dello Stato che ha il monopolio valutario, per cui il denaro è quel mezzo di scambio, creato e garantito dallo Stato che per legge non può essere rifiutato come mezzo di pagamento in quanto idoneo ad estinguere le obbligazioni.

La seconda (**teoria sociologica**, LUDWIG VON MISES, *Theory of Money and Credit*, 1912), fa leva sulla psicologia e fiducia degli operatori di mercato, per cui il denaro, in estrema sintesi, è il mezzo di scambio comunemente accettato solo perché tutti lo accettano³.

La teoria statalista si fonda su un rapporto di "forza": l'autorità e la coercizione dello Stato sono il motivo per cui tutti noi accettiamo il denaro come mezzo solutorio di obbligazioni. La teoria sociologica si fonda invece su un "incantamento collettivo" che non spiega nulla: tutti utilizziamo il denaro, non per una ragione specifica, ma perché si è sempre fatto così (!); il che lascia francamente l'interprete totalmente insoddisfatto (Mises disse che la teoria statalista di Knapp «non è una cattiva teoria, non è affatto una teoria!». Ma lo stesso avrebbe potuto dire Knapp della teoria di Mises).

In ogni caso, sia la teoria statalista che quella sociologica non forniscono una definizione di cos'è

* Avv. Francesco Rampone - Avvocato in Milano specializzato in diritto industriale e proprietà intellettuale con indirizzo in information technology.

¹ Disponibile in download gratuitamente su: <https://www.imelitalia.it/prodotto/amlfintech/>

² È questa la definizione ripresa, solo per citare un paio degli economisti

contemporanei più famosi, da Paul Krugman (P. KRUGMAN & R. WELLS, *Economics*, 2006) e Ben Bernake (A. ABEL & B. BERNANKE, *Macroeconomics*, 2005).

³ Altre teorie minori (cartalismo, metallismo, circuitismo, MMT, ecc.) non si scostano significativamente dalle due citate.

il denaro in sé, ma danno solo una lettura del motivo per cui noi tutti lo accettiamo in pagamento.

1.1 Critica

Come accennato, la definizione fornita degli economisti non è affatto tale. Essa, cioè, vuole spiegare cos'è il denaro in una prospettiva meramente funzionale e finalista, ma non affronta l'**ontologia del fenomeno**, non spiega cioè – esattamente come le teorie statalista e sociologica – cos'è il **denaro in sé**.

Vediamo perché analizzando ciascuno dei tre elementi che la connotano.

Mezzo di scambio. Non è una funzione intrinseca del denaro, ma una funzione che gli attribuiscono debitore e creditore. Qualsiasi cosa, infatti, può essere mezzo di scambio se tale la considerano i paciscenti.

Riserva di valore. Tutto è riserva di valore. Immobili, gioielli, collezionabili, opere d'arte, antichi manufatti, ecc. Ciò che è scarso, o diventa tale nel tempo, è un'ottima riserva di valore. Sia che si tratti di scarsità naturale (oro), scarsità legale (denaro), scarsità volontaria (effetti) o scarsità di protocollo (bitcoin).

Unità di misura. È questa la funzione che meno si adatta alla definizione di denaro. Un'unità di misura, per esser tale, deve essere fissa in qualsiasi circostanza di tempo e spazio. Si prenda l'esempio del *metro lineare* che, per convenzione, è la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in un determinato arco di tempo, a sua volta definito oggettivamente in base ad una particolare radiazione atomica. La sua definizione, quindi, è ancorata alle fondamentali e immutabili leggi della natura. Il denaro, invece, come unità di misura del "valore delle cose", dà scarsa prova di sé in quanto il suo valore (la quantità necessaria per procurarsi una cosa) è determinato *per relationem* dal rapporto tra domanda e offerta, come tale assai mutevole e dipendente da

condizioni contingenti⁴. Peraltro, poiché ciascuno di noi attribuisce a beni e servizi un valore che è evidentemente frutto di un apprezzamento soggettivo, pare davvero impossibile, anche in via di principio, immaginare un'unità di misura oggettiva del valore delle cose⁵.

A dimostrazione che la *definizione triforme* degli economisti non definisce affatto il denaro è facilmente intuibile laddove, alla luce delle considerazioni sopra svolte, ad essa possono essere ricondotti fenomeni che certamente non sono denaro: dalle figurine di calcio alle cambiali, dalle *commodity* ai c.d. *miniassegni* (utilizzati in Italia a metà degli Anni Settanta in sostituzione delle monete metalliche), da gemme preziose ai biglietti sold-out per un certo evento culturale o sportivo.

2. Analisi lessicale

Per comprendere l'intima natura del denaro dobbiamo innanzi tutto analizzare il lessico comune nel quale, a ben vedere, utilizziamo il termine "denaro" come sinonimo per riferirci in realtà a tre concetti assai diversi:

Contante: sono monete e banconote.

Denaro scritturale: scrittura contabile presso soggetti autorizzati che rappresenta un credito valutario del titolare verso il depositario (es.: il saldo di conto corrente).

Valuta: è la divisa (Euro, Dollaro, Yen, ecc.) con cui è denominato il debito di uno Stato (la denominazione dell'importo facciale impresso su monete, banconote e titoli di debito pubblico in generale). Facendo un raffronto con quanto esposto nel capitolo precedente, possiamo notare che ci sono dirette concordanze tra la (non) definizione degli economisti e i tre concetti su esposti. Quando infatti la definizione identifica il denaro come «*mezzo di scambio*», fa evidentemente riferimento al denaro contante. Quando la definizione qualifica il denaro

⁴ La storia è piena di esempi di iperinflazione che confermano l'inidoneità del denaro, fin dall'antichità, a fungere da unità di misura. In tempi recenti, si pensi, alla Francia post rivoluzionaria, alla Repubblica di Weimar nel primo dopo guerra, all'Ungheria nel secondo dopo guerra, alla schizofrenia valutaria del Brasile e le crisi di altri Paesi sudamericani tra gli Anni Settanta e Novanta, al Peso argentino che negli ultimi venti anni è passato da un tasso di cambio ufficiale con il dollaro statunitense di 3:1, per poi salire a 60:1

dopo le elezioni primarie del 2019 e finire ad ottobre 2020 con un tasso (non ufficiale) di ben 195:1.

⁵ Propriamente, il denaro non misura il valore delle cose, ma misura la quantità di lavoro necessario, momento per momento, per procurarsi le cose. La differenza potrà sembrare di poco conto, ma è una sottile differenza che è fondamentale per una corretta impostazione della nostra indagine.

come «riserva del valore», fa evidentemente riferimento al denaro inteso come *denaro scritturale*, ovvero il *saldo di conto corrente* (o, tutt'al più, come denaro contante sotto il materasso). Quando la definizione, infine, identifica il denaro come «unità di misura del valore», fa evidentemente riferimento al denaro inteso come valuta.

DENARO

Mezzo di scambio → Contante

Riserva di valore → Denaro scritturale

Unità di misura del valore → Valuta

Indagare quindi le differenze tra i sinonimi di “denaro” getta una luce anche sulla definizione che stiamo cercando.

Ebbene, è di immediata intuizione che mentre il “contante” e il “saldo di conto” sono entrambi valori spendibili dal titolare, e quindi, in ultima analisi, sono due aspetti dello stesso fenomeno creditizio⁶, la valuta è un concetto a sé, essendo il termine con cui denominiamo in via convenzionale il rapporto di cambio tra beni e servizi.

Tenendo a mente tale fondamentale distinzione, è opportuno ora fare una breve escursione storica dopo la quale sarà più facile rispondere alla domanda se le criptovalute siano o meno denaro.

3. Analisi storica

Tradizionalmente, riteniamo che il denaro nasca con il baratto⁷.

Invero, in principio il governo economico della società era fondato sul dono e la condivisione, solo con la formazione di gruppi stanziali a seguito della scoperta dell'agricoltura e della pastorizia, le tribù divennero villaggi e poi città, e l'economia del dono

divenne necessariamente economia di mercato.

Laddove i membri della tribù si conoscevano l'un l'altro direttamente, o al massimo con uno o due gradi di separazione, e quindi la reputazione e il contributo di ciascuno erano noti a tutti, con le città nasce anche il cittadino, individuo **anonimo**, almeno sul piano sociale, che amplia e intesse le sue relazioni patrimoniali con gli altri membri della comunità sulla base di un equilibrio sinallagmatico degli scambi e non sulla base della reciproca fiducia. È il tempo in cui l'uomo neolitico comincia a far di conto e in cui nascono i primi rudimenti di scrittura. E questi sono, non a caso, registri contabili⁸.

In tale contesto è inimmaginabile che la nascente economia di mercato abbia mosso i primi passi sulle fragili gambe del baratto che richiede uno *scambio contestuale* o quasi contestuale tra le parti. Anche solo tra poche decine di individui il baratto è pressoché impraticabile.

Fu quindi intuitivo far ricorso ad una forma di annotazione di crediti e debiti non appena nozioni elementari di scrittura e matematica fossero a disposizione. Con la formazione di società complesse, pertanto, nulla impedì ai primi commercianti di adottare una soluzione con *scambi differiti*, anche eseguiti l'uno a distanza di molto tempo dall'altro, attraverso una qualche forma primitiva di contabilità.

A fianco delle annotazioni contabili, potevano ancora trovare uno spazio residuo il baratto o lo scambio di *moneta-merce* (di cui esempi storici sono pelli, bestiame, conchiglie, carne secca, semi, scampoli di tessuto). Ma si trattava comunque di forme via via soppiantate dagli scambi differiti con annotazione del debito su un registro opportunamente mantenuto da una autorità che poi avrebbe provveduto, alla scadenza, a sovrintendere l'adempimento delle partite in dare e avere.

È fisiologico che tali annotazioni di merci eterogenee

⁶ Va tuttavia sottolineato che il denaro contante sottende un rapporto reale tra proprietario e titolo; il denaro scritturale, invece, presuppone l'esistenza di un rapporto soggettivo tra titolare e depositario. Come vedremo nel capitolo successivo, il contante è la soluzione per rendere facilmente disponibile il credito in esso incorporato facendo a meno del depositario.

⁷ È la storia raccontata da Aristotele (*Politica*) e ripetuta da Adam Smith (*Dell'origine e dell'uso della moneta*) e John Locke (*Secondo trattato sul governo*).

⁸ I primi esempi di scrittura risalgono al IV millennio a.C. Si tratta di tavolette di argilla in scrittura cuneiforme (sumero) contenenti documenti economici rinvenute presso l'antica città di Uruk, nel sud della Mesopotamia. Altri ritrovamenti in tutto il mondo anche in epoche precedenti, confermano che la scrittura nasce innanzi tutto come mero esercizio contabile.

abbiano generato nella pratica quotidiana un *minimo comun denominatore* che oggi chiamiamo “valuta”. Altrettanto fisiologico e che le partite in *dare*, ad un certo punto, siano state **espunte** dal registro in modo da circolare su supporti durevoli e inalterabili come veri e propri **titoli al portatore**, e quindi assoggettando il credito (le partite in *avere*) alla possibilità di trasferimento a terzi e compensazione con debiti diversi da quello originale. Le annotazioni di debito, insomma, cominciarono a circolare con le forme della *traditio brevi manu*, ovvero con il passaggio di proprietà del supporto in cui erano annotate (esempi antichi di tali sono i *tally stick*, in uso già nel paleolitico – vedi successivo paragrafo 3.2).

3.1. Transazioni verticali e nascita del denaro scritturale.

Sebbene le annotazioni sul registro potessero per lo più riguardare rapporti tra privati, esse potevano anche riguardare rapporti economici tra cittadini e sovrano. E la differenza è sostanziale. Infatti, mentre le prime (*transazioni orizzontali*) sono all'origine dell'invenzione della cambiale, le seconde (*transazioni verticali*) sono all'origine dell'invenzione del **denaro**. Si innestano cioè in un rapporto non tra pari, ma tra colui che esercita nell'interesse collettivo un potere coercitivo di riscossione (tasse) e, dall'altro lato, tutti coloro che a quel potere si sottopongono o che lo subiscono.

Un esempio può aiutare a fare chiarezza.

Se un sovrano voleva erigere delle palizzate per evitare le scorribande dai villaggi vicini, o se volva rinforzare gli argini del fiume per proteggere i campi dalla prossima piena, è naturale che individuasse tra i suoi cittadini coloro che avevano le risorse e le competenze, ordinandogli di eseguire l'opera.

A questo punto, il sovrano, per distribuire equamente il peso del lavoro anche sui cittadini che non avevano

partecipato alla realizzazione dell'opera, poteva ordinare al “tesoriere di corte” (facente funzione) di annotare su un apposito registro pubblico (*registro delle transazioni verticali*) le partite di credito a favore di ciascuno degli esecutori.

Tali annotazioni potevano essere denominate già nella valuta locale, se esistente.

Vien da sé che tali partite di “debito verticale”, esattamente come quelle tra privati, potevano essere espunte dal registro e circolare come **titoli di credito** (titoli di debito pubblico), spendibili anche meglio di ogni altro *credito orizzontale* poiché assistiti da un obbligo di accettazione imposto per legge (*corso legale*).

Non solo, a differenza dei titoli nascenti dalle transazioni orizzontali, quelli nascenti dalle transazioni verticali si caratterizzano per il fatto di non avere un debitore specifico (debitore è la comunità nel suo complesso) e non avere scadenza (*corso forzoso*).

3.2. Tally stick, i primi token della storia.

Come accennato, dal registro delle transazioni verticali, come peraltro da quello delle transazioni orizzontali, potevano essere espunte le partite di debito, in un processo di **reificazione** in un supporto fisico di un diritto di credito (incorporazione). Supporto necessariamente unico, ovvero **non duplicabile e infalsificabile**. Non è più quindi necessario aggiornare i registri ricorrendo all'autorità, ma i crediti (orizzontali e verticali) circolano con il semplice possesso del titolo che li incorpora, possesso anche mediato⁹.

Questi token – noti agli storici come *single tally stick* e *split tally stick*¹⁰ – altro non sono che una forma rudimentale di cambiale o di **denaro contante** emesso su base fiduciaria. Essi cioè costituiscono la prova di un'obbligazione (di valuta) che il creditore

⁹ La *traditio* può addirittura essere simbolica. Un esempio emblematico sono le enormi pietre (*Rai*) dell'isola di Yap le cui dimensioni non consentono il trasporto, ma la cui proprietà cionondimeno è soggetta a trasferimento.

¹⁰ Gli *split tally stick* sono formati da due metà di cui una, conservata presso un'autorità, comprova l'autenticità dell'altra con cui combacia (es.: venature del legno, profilo di frattura di tavolette). Esistono esempi vari di *tally stick*,

anche in tempi relativamente recenti. Il caso più antico noto è l'Osso di Ishango ritrovato in Africa centrale (tra il 20.000 e il 18.000 a.C.). Ma ci sono ritrovamenti che suggeriscono la loro origine anche in epoche precedenti (es.: l'Osso di Lupo, ritrovato in Cecoslovacchia e datato nel 28.000 a.C.). In tempi recenti, si rinvia l'uso di *split tally stick* (*Exchequer*) nell'Inghilterra di Enrico I (dal XII al XIX Sec. d.C.).

(possessore) può soddisfare cedendo il token.

In tale prospettiva, il pagamento in denaro contante altro non è che la cessione con intento solutorio di un titolo che incorpora un credito verticale. Di converso, il denaro in sé, altro non è che quel credito che può essere scritturale, quando annotato nel registro verticale, o contante, quando reificato in un titolo al portatore.

3.3. Monete e banconote

I tally stick cambiano di materiale e diventano monete di metallo o banconote di carta, ma la loro natura di credito verticale non muta.

Il denaro contante non nasce quindi come evoluzione della *moneta-merce*, come vorrebbe il racconto tradizionale, ma come denaro scritturale di un credito verticale che diventa **titolo**, e in particolare titolo di credito al portatore di un debito che grava sull'intera comunità, che non ha scadenza e che per legge non può essere rifiutato come mezzo di pagamento sia nei rapporti tra privati che nei rapporti con l'autorità (tasse e imposte). In tale prospettiva, il contante non deve necessariamente avere un valore intrinseco come la moneta-merce, né deve essere scarso, pena l'irrigidimento del mercato e l'impoverimento dell'economia. Esso deve invece essere libero nell'emissione, tenendo pur conto che il suo apprezzamento soggettivo varia in ragione della credibilità e solvibilità del debitore, cioè – tipicamente – dello Stato che ha il monopolio valutario¹¹.

3.4. Criptovalute (cenni)

Nella prima parte di questo contributo, abbiamo visto che la Moneta Elettronica di cui alla Direttiva 2009/110/CE (la c.d. *Electronic Money Directive 2 – EMD2*), non potendo fare ricorso alla tecnologia a registri distribuiti, non riesce nel suo intento dichiarato di introdurre nel nostro ordinamento

un'effettiva forma di *contante digitale*.

Tale traguardo è oggi a portata di mano con le criptovalute, ovvero con la loro forma a corso legale, le cc.dd. *Central Bank Digital Currencies (CBDC)*, criptovalute denominate in divise aventi corso legale. Esse possono a pieno titolo aspirare a diventare la forma digitale del contante fisico, con piena equiparazione a quest'ultimo anche da un punto di vista giuridico.

Gli effetti sul sistema bancario, e monetario in generale, saranno enormi: non solo si aprirà la strada alla concorrenza tra banche e *wallet provider*, ma anche alla concorrenza valutaria sicché per ogni acquisto potremmo di volta in volta scegliere la moneta con cui pagare scegliendo non solo più valute aventi corso legale, ma anche tra queste e (cripto)valute private.

4. Definizione di denaro

Il denaro contante e il denaro scritturale sono due modalità diverse di tenere traccia di un credito e delle sue vicende successive.

Mentre il denaro contante consente al titolare (portatore) di cedere il credito con un semplice **atto di scambio**, il denaro scritturale (almeno prima delle DLT) può circolare solo con l'intervento di un soggetto **terzo fiduciario** che provvede all'aggiornamento delle annotazioni in dare e avere per ogni pagamento disposto dal creditore.

Per altro verso, alla base del denaro contante c'è un **rapporto reale** tra portatore e titolo: il titolare del credito è cioè colui che ha il possesso della banconota o moneta che incorporano il credito. Alla base del denaro scritturale, invece, c'è un **rapporto personale** tra depositante (titolare del credito) e depositario (es.: banca), per cui quest'ultima provvede ad eseguire gli ordini di disposizione del credito in nome e per conto del depositante o a convertire a richiesta di quest'ultimo il denaro

¹¹ Il monopolio valutario è stato spesso invocato per sostenere l'illegittimità dell'emissione delle criptovalute. Invero, il monopolio statale è solo quello relativo alla valuta di adozione. Nulla impedisce a chiunque di adottare una propria valuta, cioè di emettere titoli di credito denominati in una divisa di

fantasia. Il problema, semmai, è che in pochi li accetterebbero se non in ristretti circoli di tipo associativo ed esclusivo (es.: Sardex e altre monete complementari).

scritturale in denaro contante.

Prescindendo quindi dalla forma che esso assume (contante o scritturale), il denaro è sempre e comunque un **diritto di credito** che un soggetto vanta nei confronti di una comunità (tipicamente uno Stato) che, per autodeterminazione e attraverso i suoi organi, rivendica un diritto di monopolio sulla valuta in cui il credito è nominato.

(Si rinvia il lettore al terzo e ultimo contributo di questo lavoro nel quale, partendo dalla definizione di "titolo" e cryptoasset, saranno svolte alcune considerazioni finali in ordine alla natura giuridica delle criptovalute).



Mentre il denaro contante consente al titolare (portatore) di cedere il credito con un semplice atto di scambio, il denaro scritturale (almeno prima delle DLT) può circolare solo con l'intervento di un soggetto terzo fiduciario che provvede all'aggiornamento delle annotazioni in dare e avere per ogni pagamento disposto dal creditore.



La nuova disciplina dei “guardiani” delle criptovalute

di Toni Atrigna* e Gian Luca Greco**

In forza del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV direttiva AML), i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali sono stati inseriti nella categoria degli “altri operatori non finanziari”, di cui all'art. 3, comma 5, lett. i) del d.lgs. 231/2007, come modificato dal predetto d.lgs. 90/2017 e sottoposti ai relativi obblighi.

In particolare, sono stati introdotti, a fini di prevenzione del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo, obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione di documenti, dati e informazioni sui clienti, di segnalazione di operazioni sospette, a carico dei soggetti che professionalmente forniscono a terzi servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale, detti in breve “prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale”, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso (moneta legale).

L'inclusione delle piattaforme di cambio di valute virtuali non risolveva completamente il problema dell'anonimato delle operazioni in valuta virtuale, dato che gli utenti potevano effettuare operazioni all'interno del *network* anche senza ricorrere a piattaforme di cambio (così G.L. Greco, Valute virtuali e valute complementari, tra sviluppo tecnologico e incertezze regolamentari, in *Riv. dir. banc.*, n. 3, 2019, p. 14).

Inoltre, l'art. 8 del d.lgs. 90/2017 prevede che i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale debbano essere iscritti in una sezione speciale del

registro già tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi (OAM) per coloro che esercitano professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di cambiavalute (sul punto *cf.* anche A. Urbani, *La disciplina antiriciclaggio alla prova del processo di digitalizzazione dei pagamenti*, in *Riv. dir. banc.*, *dirittobancario.it*, 36, 2018, p. 13). In particolare, si prevedeva che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze fossero stabilite le modalità e la tempistica con cui tali soggetti dovranno comunicare al predetto Ministero la propria operatività sul territorio nazionale. Tale comunicazione costituirà condizione essenziale per l'esercizio legale dell'attività da parte dei suddetti prestatori, per cui in assenza di comunicazione i prestatori di servizi su valute virtuali potranno vedersi interdetti l'erogazione dei propri servizi dalle forze di polizia.

Infine, viene riformata la legge 4 agosto 1990, n. 227, prevedendosi che il monitoraggio fiscale dei flussi finanziari sia esteso anche alle transazioni pari o superiori a 15.000 euro effettuate in valuta virtuale.

In verità, la IV direttiva AML non conteneva alcuna disposizione in materia di valute virtuali, per cui il legislatore italiano ha colto l'occasione del recepimento della stessa per anticipare quanto già si stava discutendo in sede unionale.

Poco tempo dopo l'emanazione del d.lgs. 90/2017, infatti, l'Unione Europea ha approvato, in parziale riforma della IV direttiva AML, la direttiva (UE) 2018/843 (di seguito anche “V direttiva AML”), volta, per quanto qui interessa, ad estendere parti della disciplina in materia di antiriciclaggio alle transazioni

* Dott. Toni Atrigna Partner Studio Legale Atrigna & Partners

** Prof. Avv. Gian Luca Greco
Professore Associato di Diritto dell'Economia presso l'Università Statale di Milano

eseguite tramite valute virtuali: in particolare, nella V direttiva AML è previsto l'obbligo degli Stati membri di "registrare" a fini antiriciclaggio i soggetti che operano nell'industria delle valute virtuali. Inoltre, i soggetti che operano con valute virtuali dovranno essere inseriti in un *database* centrale.

All'atto dell'emanazione della V direttiva AML il legislatore europeo osserva che, fino a tale momento, «i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale (vale a dire le monete e le banconote considerate a corso legale e la moneta elettronica di un paese, accettate quale mezzo di scambio nel paese emittente) e i prestatori di servizi di portafoglio digitale non sono soggetti all'obbligo dell'Unione di individuare le attività sospette». Per tale motivo, «i gruppi terroristici possono essere in grado di trasferire denaro verso il sistema finanziario dell'Unione o all'interno delle reti delle valute virtuali dissimulando i trasferimenti o beneficiando di un certo livello di anonimato su queste piattaforme». Fatta questa premessa, il legislatore unionale conclude come sia «di fondamentale importanza ampliare l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 in modo da includere i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale» (considerando n. 8, V direttiva AML).

La V direttiva AML si spinge ancora più in là rispetto a quanto fatto dal nostro legislatore nel 2017, prevedendo l'estensione degli obblighi antiriciclaggio e l'iscrizione in registri pubblici anche ai prestatori di servizi di portafoglio digitale per le valute virtuali, ossia ai soggetti che offrono servizi di custodia delle credenziali necessarie per accedere alle valute virtuali (c.d. *e-wallet*). Il *e-wallet*, o portafoglio digitale, consente di verificare la titolarità della valuta virtuale, tramite collegamento al registro contabile accentrato (*ledger*) ed alla relativa *blockchain*, e di effettuare pagamenti o ricevere accrediti in valuta virtuale.

In particolare, ai sensi dell'art. 47, par. 1, della IV direttiva AML, come riformata dalla V direttiva AML, «gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi

di cambio tra valute virtuali e valute legali, e i prestatori di servizi di portafoglio digitale siano registrati, che i cambiavalute e gli uffici per l'incasso di assegni e i prestatori di servizi relativi a società o trust ottengano una licenza o siano registrati e che i prestatori di servizi di gioco d'azzardo siano regolamentati».

Successivamente, anche il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale ha avuto modo di occuparsi nuovamente del tema delle valute virtuali.

In particolare, il GAFI (o FATF, che dir si voglia) definisce il "prestatore di servizi in materia di virtual asset" come la «persona fisica o giuridica che non è contemplata altrove all'interno delle raccomandazioni e che a nome o per conto di un cliente conduce su base professionale una o più delle seguenti attività/operazioni: i. cambio tra *virtual asset* e valute fiat; ii. cambio tra una o più forme di *virtual asset*; iii. Trasferimento (da un indirizzo/conto ad un altro) di *virtual asset*; iv. custodia e/o amministrazione di *virtual asset* o strumenti che consentono controllo di *virtual asset*; v. partecipazione e prestazione di servizi finanziari correlati all'offerta di un emittente e/o alla vendita di un *virtual asset*» (FATF, *Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers*, 2019).

La V direttiva AML è stata recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 125/2019.

Per quel che interessa in questa sede, il d.lgs. 125/2019 rettifica, integrandola (art. 1, comma 2, lett. ff), d.lgs. 231/2007), la definizione di prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, conformemente a quanto richiesto dagli standard GAFI/FATF e alla lettera ff-bis) viene introdotta la definizione di "prestatori di servizi di portafoglio digitali".

Secondo la relazione illustrativa al d.lgs. 125/2019, «la puntualizzazione della definizione di prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, nonché la previsione dell'iscrizione nel registro OAM per i prestatori di servizi di portafoglio digitale tiene conto di tutti i possibili utilizzi della valuta virtuale e, quindi, prende in considerazione tutte le attività connesse, anche tenuto conto delle modifiche apportate, dal FATF/GAFI, allo standard n. 15 e al relativo glossario, con riferimento agli standard internazionali in materia

di valute virtuali».

A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 125/2019, si intende per “prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale” «ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute». È invece “prestatore di servizi di portafoglio digitale” «ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali».

Con il recepimento della V direttiva AML, avvenuto ad opera del d.lgs. 125/2019, gli obblighi antiriciclaggio si applicano ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale non solo quando svolgono attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso ma anche con riferimento ai servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute.

L'allargamento del perimetro degli obblighi a tutte le attività esercitabili da tali operatori consente un migliore controllo del fenomeno e possibili condotte elusive da parte degli operatori.

Con il recepimento della V direttiva AML anche i soggetti che offrono servizi di custodia delle credenziali necessarie per accedere alle valute virtuali (c.d. wallet) sono dunque soggetti a obblighi antiriciclaggio.

Ciò comporterà l'iscrizione di tali soggetti in un registro pubblico, sottoposto al controllo di un'Autorità competente.

La disciplina, ormai omogenea tanto per gli operatori che prestano servizi per l'utilizzo di valute virtuali e quanto per quelli che offrono servizi di portafoglio

digitale, si incentra su obblighi di censimento e di condotta ai fini antiriciclaggio: anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale dovranno eseguire l'adeguata verifica della propria clientela e segnalare all'Autorità competente l'eventuale operatività sospetta.

Ai sensi dell'art. 17-bis del d.lgs. 141/2010, come modificato dai d.lgs. 90/2017 e 125/2019, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, devono essere stabilite le modalità e la tempistica con cui i suddetti operatori sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale, le forme di cooperazione con le forze di polizia, idonee ad interdire l'erogazione dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale da parte dei prestatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione, nonché le specifiche tecniche del sistema informatico di conservazione dei dati da trasmettere all'OAM, i relativi tempi di conservazione e la periodicità dell'invio.

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato il 13 gennaio 2022, sono stati recentemente emanati i provvedimenti attuativi richiesti per il censimento degli operatori.

In primo luogo, il decreto introduce una classificazione dei servizi prestati da tali operatori. In particolare, vengono distinti: 1. servizi funzionali all'utilizzo e allo scambio di valute virtuali e/o alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali; 2. servizi di emissione, offerta di valute virtuali; 3. servizi trasferimento e compensazione in valute virtuali; 4. ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio di valute virtuali (es. esecuzione, ricezione, trasmissione di ordini relativi a valute virtuali per conto di terze parti, servizi di collocamento di valute virtuali, servizi di consulenza su valute virtuali); 5. servizi di portafoglio digitale.

Per quanto non sia specificato, tale classificazione dovrebbe essere funzionale alla mera finalità di censimento degli operatori, non rappresentando un limite alla possibilità degli operatori di svolgere attività

strumentali o accessorie a quelle previste dall'art. 1, comma 2, lett. ff) e ff-bis) del d.lgs. 231/2007.

Il decreto dispone che i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale che intendono svolgere la propria attività, anche on-line, sul territorio della Repubblica, sono tenuti alla comunicazione della propria operatività all'OAM, ai fini dell'efficiente popolamento dell'apposita sezione speciale del registro tenuto dall'OAM ai sensi dell'art. 128-undecies del d.lgs. 385/1993 (TUB). L'iscrizione a tale registro è comunque subordinata al ricorrere del requisito, per le persone fisiche, della cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, alla stabile organizzazione nel territorio della Repubblica. La comunicazione all'OAM costituisce condizione essenziale per l'esercizio legale dell'attività sul territorio della Repubblica da parte dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Ai sensi dell'art. 17-bis, comma 8-bis, del d.lgs. 141/2010, le previsioni sull'attività di cambiavalute previste dal suddetto art. 17-bis si applicano, altresì, ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale tenuti all'iscrizione in una sezione speciale del registro tenuto dall'OAM.

Di conseguenza, al pari dei cambiavalute i suddetti operatori sono sottoposti alla sanzione amministrativa da 2.065 euro a 10.329 euro emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze (art. 17-bis, comma 5, d.lgs. 141/2010), in caso di esercizio abusivo dell'attività, ossia in caso di omessa comunicazione all'OAM della propria operatività sul territorio nazionale.

L'OAM è tenuto a avviare la gestione della sezione speciale del registro entro novanta giorni dall'entrata in vigore del d.m. 13 gennaio 2022, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2022. Considerata la *vacatio legis*, il d.m. è entrato in vigore il 4 marzo 2022, per cui la sezione speciale del registro dovrebbe essere avviata entro il 1° giugno 2022.

I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale, che, alla data di avvio della sezione speciale del registro già svolgono l'attività, anche on-line, sul territorio della Repubblica e che sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'OAM entro sessanta giorni dalla suddetta data. In caso di mancato rispetto del termine l'obbligo di comunicazione si considera non assolto e l'eventuale esercizio dell'attività da parte dei suddetti prestatori è considerato abusivo. Eseguita la comunicazione nei termini, gli operatori già attivi possono continuare a svolgere la propria attività fino alla scadenza dei termini concessi all'OAM per disporre ovvero negare l'iscrizione nella sezione speciale del registro, ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, del d.m. 13 gennaio 2022.

Ai sensi dell'art. 17-bis, comma 3, del d.lgs. 141/2010, gli operatori in valute virtuali iscritti alla sezione speciale del registro OAM, così come i cambiavalute, sono tenuti a trasmettere per via telematica all'Organismo le negoziazioni effettuate, conservando per dieci anni i dati registrati.

L'art. 5 del d.m. 13 gennaio 2022 definisce i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana che devono essere trasmessi all'OAM con cadenza trimestrale, entro il giorno quindici del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo le modalità tecniche stabilite dall'OAM.

Gli operatori in valute virtuali devono inviare i movimenti (conversioni e trasferimenti) e i saldi dei conti in valute legali e in valute virtuali dei propri clienti, oltre ai dati identificativi degli stessi, come riportati nell'allegato 1 del decreto ministeriale.

In particolare, i dati relativi all'operatività complessiva per singolo cliente (ricavati tenendo in considerazione tutti i servizi prestati da ciascun prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale o di servizi di portafoglio digitale) devono essere comunicati come di seguito specificati: a) controvalore in euro, alla data dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento, del

saldo totale delle valute legali e delle valute virtuali riferibili a ciascun cliente; b) numero e controvalore complessivo in euro, alla data dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento, delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e da virtuale a legale riferibili a ciascun cliente; c) numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali riferibili a ciascun cliente; d) numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente; e) numero e controvalore in euro, alla data dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento, dell'ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili.

Venendo agli aspetti di vigilanza e di controllo, l'OAM riceve telematicamente la comunicazione prevista dal d.m., effettuata dagli operatori in valute virtuali utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'OAM. Verificata la regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, l'OAM dispone ovvero nega l'iscrizione nella sezione speciale del registro. Il termine di cui può essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a dieci giorni, qualora l'OAM ritenga la comunicazione incompleta ovvero ritenga necessario integrare la documentazione prevista a corredo della comunicazione.

Al fine di monitorare lo sviluppo del fenomeno delle criptovalute, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto, l'OAM trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione semestrale contenente i dati aggregati relativi: al numero di prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che hanno effettuato la comunicazione ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro; alla tipologia di servizi svolti dai predetti prestatori e alle ipotesi riscontrate di esercizio abusivo dell'attività, nonché i dati aggregati relativi alle operazioni effettuate dei quali l'OAM è venuto a conoscenza in ottemperanza degli obblighi

di comunicazione periodica posti a carico degli operatori.

Avviata la gestione della sezione speciale del registro di cui all'art. 128-*undecies* del TUB, l'OAM ha il compito di curare la chiarezza, la completezza e l'accessibilità al pubblico dei dati ivi riportati.

L'OAM collabora con i soggetti di cui all'art. 21, comma 2, lettera a) del d.lgs. 231/2007 (Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'UIF, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza) e con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per agevolare l'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali, fornendo, su richiesta, ogni informazione e documentazione detenuta in forza della gestione della sezione speciale del registro, ivi compresi i dati trasmessi all'OAM.

L'OAM dispone dei poteri di sospensione e cancellazione dalla sezione speciale del registro di cui all'art. 17-bis del d.lgs. 141/2010. In particolare, l'OAM dispone la sospensione, non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, dal registro in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati da parte degli operatori ai sensi dell'art. 5 del decreto e la cancellazione dalla sezione speciale nei casi di perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività; ripetuta violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati; inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi; cessazione dell'attività.

Ai sensi dell'art. 17-bis, comma 8-ter, del d.lgs. 141/2010 e dell'art. 6 del decreto, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e le forze di polizia possono richiedere all'OAM (che deve tempestivamente trasmettere) i dati e le informazioni inerenti ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale, ivi compresi quelli relativi ai soggetti la cui comunicazione non sia stata integrata a seguito della sospensione dell'iscrizione nella sezione speciale del registro, nonché i dati relativi alle operazioni effettuate. L'OAM trasmette tempestivamente i dati richiesti ai sensi del presente comma.

Qualora il Nucleo speciale di polizia valutaria ovvero il reparto della Guardia di finanza da esso interessato o le forze di polizia competenti rilevino l'esercizio abusivo sul territorio della Repubblica italiana di

servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e/o di servizi di portafoglio digitale, gli stessi accertano e contestano la violazione con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sebbene sia ancora presto per poter svolgere considerazioni sull'efficacia del nuovo impianto normativo, è indubbio che la strada tracciata apra la strada ad una piena integrazione di tali tipologie di operatori nella disciplina antiriciclaggio e nel circuito "regolamentato", al pari degli intermediari finanziari. Sicuramente il censimento degli operatori è il primo passo per comprendere l'ampiezza di un fenomeno che, sino ad oggi, spesso si è mosso attraverso soggetti che, pur operando in buona fede, non erano affatto formati e preparati per poter intercettare e comprendere eventuali attività o transazioni presupposto di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Appare dunque essenziale, da un lato, che gli operatori investano in formazione e sistemi, anche automatici, a supporto dell'evidenziazione di indicatori di anomalia e, dall'altro, che il legislatore fornisca, come avvenuto per altri settori, possibili e specifici indicatori di anomalia, nonché modalità standardizzate di conservazione dei dati, anche, se del caso, raccogliendo segnalazioni aggregate che aiutino ad individuare dei *trend* di rischiosità.

Inoltre, non bisogna trascurare che tali operatori possono assumere dimensioni, in termini di volumi e/o di dimensioni, anche significative, travalicando i confini nazionali e muovendosi dentro e fuori il sistema dei pagamenti delle valute "ufficiali", rendendo ancora più complesso tracciare dei confini nazionali, o comunitari che possano intercettare pienamente la complessità delle transazioni sottostanti i flussi che coinvolgono le valute virtuali. In tal senso appare auspicabile che, già su base volontaria, e poi mediante specifiche norme, siano introdotti presidi organizzativi e di controllo in materia antiriciclaggio. Un riferimento non può che andare alla corretta assegnazione di ruoli e responsabilità, piuttosto che alla nomina di un responsabile antiriciclaggio, anche avvalendosi di esternalizzazioni o di membri degli organi apicali che possano assolvere a tali funzioni, ove la complessità del business lo consenta. La

stesura di procedure antiriciclaggio, per esempio, anche solo su base volontaria in fase iniziale, si ritiene possa rappresentare un elemento positivo anche in termini di futura vigilanza da parte dell'OAM, nonché elemento in qualche modo che potrebbe essere valorizzato in sede di iscrizione nel suddetto registro. Da ultimo, si evidenzia come tale tipologia di operatori si connetta in modo stretto col sistema bancario, nella misura in cui anche solo l'operatività in conto proprio o ove transitano i controvalori delle operazioni eseguite per conto dei clienti sono veicolate tramite banche o altri intermediari finanziari autorizzati a prestare servizi di pagamento. Va da sé che tale operatività richieda anche agli intermediari finanziari ed agli enti creditizi una conoscenza approfondita del fenomeno e dell'operatività di tale tipologia di clienti, attività che può sicuramente essere agevolata da un regime normativo per certi versi assimilabile a quello degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, (ed Ivass) non solo in termini di norme e figure "esperte" che possano dialogare con i "colleghi" di banche ed intermediari finanziari, ma anche, per esempio, in termini di sistemi di conservazione, segnalazione, adeguata verifica, procedure interne, determinazione del rischio e autovalutazione.



...si evidenzia come tale tipologia di operatori si connetta in modo stretto col sistema bancario, nella misura in cui anche solo l'operatività in conto proprio o ove transitano i controvalori delle operazioni eseguite per conto dei clienti sono veicolate tramite banche o altri intermediari finanziari autorizzati a prestare servizi di pagamento.

Valute Virtuali e AML: rischi collegati ed evoluzione normativa.

di Monica Foglizzo, Evelina Massara e Martina Palamara*

1. Le valute virtuali e la *Distributed ledger technology* (DLT)¹ stanno trasformando velocemente e radicalmente l'attuale sistema economico e finanziario. La digitalizzazione, nell'ambito di un più ampio processo di sperimentazione tecnologica ed economica, potrebbe consentire di trasferire valore o diritti in tutto il mondo, assicurando efficienza, sicurezza e tracciabilità degli scambi di beni, servizi e di ogni attività finanziaria.

L'evoluzione digitale comporta l'ingresso sul mercato di nuovi attori – diversi dagli intermediari tradizionali - quali, ad esempio, i fornitori di borsellini elettronici o *wallet providers* e i gestori delle piattaforme per la compravendita di *crypto*-attività e per lo scambio delle stesse con valute tradizionali².

Per cogliere le opportunità e i vantaggi derivanti dall'utilizzo delle tecnologie innovative, è necessario, innanzitutto, regolamentare l'utilizzo delle valute virtuali, prevenendo i rischi a cui risultano esposte e tutelando i consumatori e gli investitori, nonché la stabilità finanziaria. L'articolo, nel ripercorrere i principali interventi attuati dal legislatore per contrastare l'utilizzo delle valute virtuali ai fini di riciclaggio, si pone l'obiettivo di fornire, senza pretese di esaustività, una descrizione dei principali rischi collegati all'utilizzo delle *cripto*-asset, nonché della possibile evoluzione del quadro normativo di riferimento, con l'intento di porre le basi per futuri

approfondimenti sulle singole tematiche indicate.

La natura relativamente anonima delle valute virtuali, in quanto visibili e utilizzabili esclusivamente mediante la conoscenza di una chiave crittografica, le ha rese molto attraenti per il compimento di attività illegali e utilizzabili per le transazioni finanziarie di gruppi terroristici e della criminalità organizzata.

2. In tale contesto, il GAFI³ monitora costantemente gli sviluppi della criptosfera al fine di prevenire l'uso improprio di beni virtuali per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Gli *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*, emanati dal GAFI e compendati in quaranta Raccomandazioni, costituiscono i principi di riferimento che i paesi sono chiamati a recepire nel contesto dei rispettivi ordinamenti giuridici, amministrativi e finanziari. Le Raccomandazioni sono accompagnate da "Note Interpretative" e da un "Glossario" di definizioni che formano parte integrante degli *standards*.

Nell'ottobre del 2018, il GAFI ha apportato modifiche al "Glossario" ed alla Raccomandazione 15 – nuove tecnologie - per promuovere l'attuazione di presidi idonei a contenere i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connessi all'uso di *cripto*-asset. Le definizioni di "*virtual asset*" (VA)⁴ e

* Studio Carnà&Partners

¹ Un *distributed ledger* o *blockchain* (quest'ultimo nome è in genere accomunato all'utilizzo del bitcoin e in italiano si traduce letteralmente in 'catena di blocchi') è un registro aperto e distribuito che può memorizzare le transazioni tra due parti in modo sicuro, verificabile e permanente. Cfr. per ulteriori dettagli: *Le criptovalute* (consob.it)

² Cfr. Banca d'Italia. *La regolamentazione delle nuove tecnologie basate sulla Distributed ledger technology – DLT, tra tutela del mercato e rischi di sistema* – Intervento Siani - Roma, 3 maggio 2022.

³ Il GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale) o FATF (*Financial Action Task Force*) è un organismo intergovernativo - creato nel 1989 in ambito OCSE - con lo scopo di definire e promuovere strategie di contrasto del riciclaggio a livello nazionale e internazionale.

⁴ Cfr. GAFI/FATF, *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation, The FATF Recommendations, Updated March 2022 – Glossary. A virtual asset is a digital representation of value that can be digitally traded, or transferred, and can be used for payment or investment purposes. Virtual assets do not include digital representations of fiat currencies, securities and other financial assets that are already covered elsewhere in the FATF Recommendations.*

"Virtual Asset Service Providers" (VASP)⁵ escludono le rappresentazioni digitali di valute fiat, valori mobiliari e altri asset finanziari già contemplati altrove nelle stesse Raccomandazioni e, per individuare il perimetro dei VASP rilevanti ai fini dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), si basano sul criterio relativo alla tipologia di attività svolta.

La Raccomandazione 15, così come modificata nel 2018, e la relativa nota interpretativa, adottata nel mese di giugno 2019, richiedono che i VASP siano sottoposti alle normative nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché siano soggetti a licenza o registrazione ed a sistemi efficaci di monitoraggio e vigilanza.

Il GAFI, inoltre, ha pubblicato le linee guida concernenti l'applicazione di un approccio basato sul rischio alle valute virtuali e ai prestatori di servizi di detti strumenti - da ultimo aggiornate nel mese di ottobre 2021⁶ - elaborate sia per aiutare le autorità nazionali a definire la regolamentazione di settore, sia per aiutare i soggetti privati a adempiere efficacemente ai propri obblighi. Le citate linee guida contengono, tra l'altro, indicazioni per i regimi nazionali di licenza e registrazione dei prestatori di servizi in valute virtuali a fini di censimento e controllo degli stessi, nonché per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità di supervisione in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

A livello comunitario la quarta⁷ e la quinta⁸ Direttiva antiriciclaggio hanno rafforzato il sistema di prevenzione degli Stati membri in coerenza con le linee tracciate dalle Raccomandazioni del GAFI e valorizzando l'approccio basato sul rischio. In

particolare, con la quinta Direttiva antiriciclaggio è stato ampliato l'ambito dei soggetti obbligati includendovi operatori in valute virtuali.

Con la Direttiva sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale⁹ è stato ulteriormente evidenziato che l'uso delle valute virtuali presenta nuovi rischi e sfide nella prospettiva della lotta al riciclaggio invitando gli Stati membri a garantire che tali rischi siano affrontati in modo adeguato.

3. Il legislatore nazionale, è, pertanto, intervenuto per disciplinare l'utilizzo delle valute virtuali, nonché per assicurare il censimento e controllo degli operatori e per garantire la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di supervisione.

Il Decreto Antiriciclaggio¹⁰ definisce valuta virtuale la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono stati inclusi, nella categoria degli altri operatori non finanziari, tra i soggetti destinatari degli obblighi di collaborazione attiva e quindi tenuti, tra l'altro, all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette¹¹.

La massima attenzione prestata ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connessi all'utilizzo di valute virtuali è testimoniata dal fatto che le segnalazioni di operazioni sospette effettuate da

⁵ Cfr. GAFI/FAFT, *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation, The FATF Recommendations, Updated March 2022 - Glossary. Virtual asset service provider means any natural or legal person who is not covered elsewhere under the Recommendations, and as a business conduct one or more of the following activities or operations for or on behalf of another natural or legal person: i. exchange between virtual assets and fiat currencies; ii. exchange between one or more forms of virtual assets; iii. transfer of virtual assets; iv. safekeeping and/or administration of virtual assets or instruments enabling control over virtual assets; and v. participation in and provision of financial services related to an issuer's offer and/or sale of a virtual asset. In this context of virtual assets, transfer means to conduct a transaction on behalf of another natural or legal person that moves a virtual asset from one virtual asset address or account to another.*

⁶ Cfr. GAFI, *Updated Guidance for a Risk - Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers*, 28 ottobre 2021.

⁷ Direttiva (UE) 2015/849 recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 90/2017.

⁸ Direttiva (UE) 2018/843 recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 125/2019.

⁹ Cfr. Direttiva (UE) 2018/1673 - considerando n.6

¹⁰ Cfr. Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, art. 1 co. 2 lett. qq).

¹¹ Cfr. Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, art. 3 co. 5 lett. i) e i-bis).

parte degli operatori in valuta virtuale sono quasi raddoppiate nel corso dell'ultimo anno passando da 168 nel 2020 a 326 nel 2021¹².

Altro importante passo in tema di trasparenza, monitoraggio e cooperazione è rappresentato dall'istituzione, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2022 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 febbraio 2022 - (di seguito "Decreto MEF"), della sezione speciale del Registro cambiavalute tenuto dall'OAM (Organismo Agenti e Mediatori) dedicata ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale e operativa dal 16 maggio 2022.

Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro, gli operatori già attivi alla data di istituzione¹³ o che intendono svolgere l'attività sul territorio nazionale anche online, in possesso dei requisiti di cui all'art. 17-bis co. 2 del D.Lgs. 141/2010¹⁴, sono tenuti a comunicare all'OAM la propria operatività, indicando la tipologia di servizio prestato¹⁵.

Gli operatori di valute virtuali con cadenza trimestrale - secondo le modalità previste dal Decreto MEF - devono, inoltre, trasmettere all'OAM i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica Italiana e, in particolare, i dati per l'identificazione dei clienti e l'operatività complessiva connessa all'utilizzo delle valute virtuali per singolo cliente.

Con nota n. 15 del 4 ottobre 2021, Banca d'Italia ha dato attuazione agli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela¹⁶. Tali Orientamenti, in tema di valute virtuali, evidenziano che:

- l'emissione o la detenzione di valute virtuali rimane in gran parte non regolamentata nell'UE e questo accresce i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- nell'ambito della valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso ai clienti con cui si instaurano rapporti continuativi, si dovrebbe considerare il rischio associato alla prestazione di servizi di valute virtuali;
- con riferimento agli obblighi di adeguata verifica, ai fini di un'opportuna mitigazione del livello di rischio, non si dovrebbero applicare misure semplificate ai clienti che prestano servizi in valute virtuali e, nel caso in cui il rischio risulti elevato, si dovrebbero applicare misure rafforzate.

Non stupisce che, ad oggi, molti operatori bancari e finanziari si rifiutino di offrire prodotti e servizi connessi a valute virtuali in relazione al fatto che li considerano prodotti ad alto rischio sia per la clientela sia per potenziali rischi legali e reputazionali. Ciò è confermato dai dati raccolti attraverso l'Indagine Fintech svolta nel 2021 dalla Banca d'Italia che mostrano che solo pochi intermediari hanno sinora avviato collaborazioni con partner specializzati, per consentire ai clienti di acquistare e custodire *crypto*-attività come Bitcoin ed Ether. Alla data dell'indagine solo quattro intermediari, attraverso partnership commerciali con operatori terzi, offrivano alla clientela i servizi connessi con la gestione delle *crypto*-attività quali *wallet* per la custodia, la compravendita e l'utilizzo di *crypto*-attività. Iniziative di carattere sperimentale si registrano nell'ambito dei pagamenti e della 'tokenizzazione' di asset finanziari¹⁷.

¹² Cfr. Quaderni Antiriciclaggio dell'Unità di Informazione Finanziaria II semestre 2021 - marzo 2022.

¹³ Per coloro che già svolgono l'attività, la comunicazione deve avvenire entro 60 giorni e, in caso di mancato rispetto del termine, l'obbligo si considera non assolto e l'eventuale esercizio è considerato abusivo.

¹⁴ L'art. 17-bis co.2 del D.Lgs. 141/2010 prevede che l'iscrizione nel registro cambiavalute è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lg. n.286/1998 e domicilio nel territorio della Repubblica; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.

¹⁵ L'Allegato 2 del Decreto del MEF prevede le seguenti tipologie di servizio: 1. Servizi funzionali all'utilizzo e allo scambio di valute virtuali e/o alla loro

conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali; 2. Servizi di emissione, offerta di valute virtuali; 3. Servizi trasferimento e compensazione in valute virtuali; 4. Ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio di valute virtuali (es. esecuzione, ricezione, trasmissione di ordini relativi a valute virtuali per conto di terze parti, servizi di collocamento di valute virtuali, servizi di consulenza su valute virtuali); 5. Servizi di portafoglio digitale.

¹⁶ Cfr. Orientamenti EBA/GL/2021/02 del 1° marzo 2021. La nota n. 15 del 4 ottobre 2021 di Banca d'Italia prevede che tali Orientamenti si applicano, a partire dal 26 ottobre 2021, ai "Destinatari" delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019.

¹⁷ Cfr. Banca d'Italia. La regolamentazione delle nuove tecnologie basate sulla Distributed ledger technology - DLT, tra tutela del mercato e rischi di sistema - Roma, 3 maggio 2022; Indagine fintech nel sistema finanziario italiano - novembre 2021

4. Occorre considerare che l'utilizzo di valute virtuali promuove lo sviluppo di nuove attività e modelli di *business*; tra i quali: la prestazione di servizi per la custodia delle *crypto*-attività, anche a clientela retail; l'offerta di servizi per la negoziazione di *crypto*-attività o per l'effettuazione di pagamenti attraverso *stablecoins*; il coinvolgimento nell'emissione di *stablecoins* o nella gestione delle relative riserve; l'offerta, da parte dei prestatori di servizi di investimento, di nuovi prodotti per permettere ai clienti di investire in panieri di *crypto*-attività, come già avviene in altre giurisdizioni. Pertanto, è necessario assicurare che gli operatori del settore siano dotati di una governance efficace, in grado di individuare e mitigare i rischi connessi all'utilizzo di valute virtuali, e garantire che le tecnologie innovative siano resilienti agli attacchi informatici nonché capaci di supportare, dal punto di vista economico ed ambientale, un volume elevato di transazioni.

5. Nuovi rischi derivanti, ad esempio, dall'emissione diretta di *stablecoins* possono riguardare il sistema monetario e finanziario, nonché la sua stabilità. Le *stablecoins* sono considerate le criptovalute del momento e rappresentano un ponte tra il mondo delle criptovalute e le valute fiat che vengono usate giornalmente. I rischi di instabilità monetaria sono dovuti al fatto che il valore delle *stablecoins* è legato a quello di un asset di riserva stabile, come una valuta fiat nazionale oppure un bene esterno. Da ciò deriva che la loro volatilità, rispetto alle classiche criptovalute, è maggiormente prevedibile e misurabile rendendole molto appetibili. Ciò comporta, però, criticità derivanti da possibili *cliff-effect* (letteralmente "effetto scogliera", cioè un'amplificazione sproporzionata degli effetti, positivi o negativi, di un'azione) non appena si dovesse manifestare un disallineamento tra il valore del sottostante e il valore nominale del *token* usato come mezzo di pagamento, anche per effetto di una gestione inappropriata del rischio di liquidità. L'eventuale perdita di fiducia del pubblico potrebbe avere conseguenze sistemiche e comportare, inoltre, un rischio reputazionale importante per la struttura coinvolta, con un effetto di contagio anche per gli emittenti "sani". Ne è un esempio il recentissimo caso

del *crack* del *token* Luna che ha messo in discussione l'affidabilità delle *stablecoins* nel rappresentare il ponte che collega la finanza tradizionale alla criptosfera.

Non trascurabili sono poi i rischi legali per il consumatore. L'assenza di un quadro giuridico preciso determina l'impossibilità di attuare un'efficace tutela legale e/o contrattuale degli interessi degli utenti, che possono, pertanto, trovarsi esposti a dover subire ingenti perdite economiche, ad esempio in caso di condotte fraudolente, fallimento o cessazione di attività delle piattaforme *on-line* di scambio presso cui vengono custoditi i portafogli digitali personali.

Le piattaforme di scambio sono esposte ad elevati rischi di sicurezza informatica ed operativi: esse, a differenza degli intermediari autorizzati, non sono tenute ad alcuna garanzia di qualità del servizio, né al rispetto di requisiti patrimoniali o procedure di controllo interno e gestione dei rischi, con conseguente elevata probabilità di frodi ed esposizione al *cybercrime*. Ciò comporta certamente la necessità di effettuare importanti investimenti in materia di *cybersecurity* volti ad una gestione attenta e consapevole dell'infrastruttura informatica e alla custodia sicura delle chiavi crittografiche – proprie o per conto della clientela – che rappresentano il possesso di una *crypto*-attività e consentono di effettuare le transazioni.

6. In assenza di una disciplina unitaria, l'Unione Europea sta promuovendo diverse iniziative al fine di tracciare l'origine e rafforzare i controlli per quanto riguarda l'utilizzo delle valute virtuali.

Il 24 settembre 2020, la Commissione europea ha presentato un articolato pacchetto di misure che contiene proposte legislative per la finanza digitale nell'ottica di ridurre la frammentazione del mercato, promuovere la concorrenza e favorire l'innovazione, contenendone i rischi connessi alla *cybersecurity*, alla stabilità finanziaria, alla protezione dei consumatori e degli investitori, nonché all'integrità del mercato.

Tra le iniziative finalizzate ad introdurre un quadro normativo uniforme per regolamentare il mercato delle *cripto* – attività, vi è la proposta di Regolamento "*Markets in Crypto-Assets Regulation*" (c.d. MICAR).

Il MICAR mira ad individuare le regole in materia di trasparenza e di informativa per disciplinare l'emissione, l'offerta al pubblico o l'ammissione alle negoziazioni di crypto-attività, preservando la stabilità finanziaria e garantendo la protezione di cittadini ed investitori.

Inoltre, nel "pacchetto finanza digitale", è stato proposto un regime "pilota" per infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia dei registri distribuiti (DLT). Esso persegue l'obiettivo di individuare le condizioni per ottenere l'autorizzazione a gestire tali infrastrutture, stabilendo gli strumenti finanziari che possono essere negoziati nonché la cooperazione tra i gestori delle stesse, le autorità nazionali competenti e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Una ulteriore proposta della Commissione europea, contenuta nel già menzionato pacchetto, è il Regolamento DORA sulla *Digital Operational Resilience*, avente l'obiettivo di consentire al settore finanziario di progredire verso il conseguimento della Resilienza Operativa Digitale.

L'Unione Europea, infatti, in relazione al costante incremento dell'utilizzo di strumenti di *information and communication technology* (ICT) in ambito finanziario e al conseguente aumento dei rischi relativi agli attacchi informatici, evidenzia la necessità di introdurre regole più rigorose volte all'individuazione e alla gestione dei rischi connessi alle tecnologie ICT, nonché ad assicurare la sicurezza delle infrastrutture e a monitorare i fornitori operanti nel settore. In tale contesto, gli organi aziendali assumeranno un ruolo fondamentale e di responsabilità sia nella definizione di specifiche strategie e di politiche aziendali di *risk appetite*, sia nella formulazione di procedure e

strumenti interni volti alla gestione dei rischi ICT.

Inoltre, il 20 luglio 2021, la Commissione Europea ha presentato alcune proposte legislative per la revisione dell'ordinamento AML/CFT europeo. Tra le varie novità, vi sono l'istituzione dell'Autorità antiriciclaggio europea, (*European Authority for Countering Money Laundering and the Financing of Terrorism – AMLA*) e la previsione di disposizioni sulla trasparenza dei bonifici e sulle attività in "crypto-asset".

In coerenza con le azioni intraprese a livello europeo sul tema, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), con la recente pubblicazione del documento "*Crypto-asset reporting framework and amendments to the common reporting standard*", promuove a livello globale il c.d. "*crypto-asset reporting framework*" (CARF), un nuovo quadro di trasparenza fiscale per lo scambio automatico e standardizzato di informazioni fiscali tra le autorità competenti sulle transazioni in crypto-attività.

La diffusione di *standards* internazionali e l'implementazione di normative a livello europeo, volte a promuovere l'armonizzazione, rispondono, in primo luogo, alle necessità di garantire la trasparenza delle transazioni di valute virtuali e mantenere fuori dalla criptosfera i fondi con collegamenti alla criminalità e al terrorismo. Di conseguenza, si auspica, che un'efficace regolamentazione del settore consentirà di sfruttare i vantaggi derivanti dall'utilizzo di tecnologie innovative, nonché di ottenere la fiducia di intermediari tradizionali ed investitori che vorranno operare in maniera sicura nel mercato delle valute virtuali che sta rivoluzionando il panorama finanziario ormai avviato verso un sempre maggiore utilizzo di nuove tecnologie.





LIME AML®

**IL SOFTWARE
ANTIRICICLAGGIO
PER LA VALUTAZIONE
GUIDATA DEL RISCHIO
E L'ADEGUATA VERIFICA
DEL CLIENTE
SIA IN PRESENZA
CHE A DISTANZA**

Commercialisti

Avvocati

Notai

Consulenti del lavoro

Società Fiduciarie

Pubblica Amministrazione (Comuni - Regioni - Province)



**IN OMAGGIO
IL SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO
LIME AML®**

REGISTRATI SULLA PAGINA

www.imelitalia.it/italia-oggi/

oppure scansiona il QR code



Numero Verde

800952499

www.imelitalia.it
info@imelitalia.it

*La promozione per i lettori di Italia Oggi
è valida per tutto l'anno 2022.*

L'attività delle società fiduciarie nell'amministrazione delle criptovalute.

di Vincenzo Giunta*

Il mercato delle criptovalute si sta concentrando in maniera sempre più rapida verso *market maker* decentralizzati; un flusso di capitali rilevante collocato in piattaforme che risultano apparentemente prive di un referente fisico (in senso tecnologico) e giuridico. Un mercato che vede oggi, sempre più spesso, la crisi di liquidità dei maggiori *exchange* centralizzati, i quali difficilmente riescono a coprire tutte le richieste dei propri utenti e che quindi chiudono le negoziazioni su alcune criptovalute secondo le proprie necessità di cassa. In tale contesto non esiste ad oggi alcuna normativa che regoli il mercato delle criptovalute se non dal punto di vista della disciplina antiriciclaggio (a livello europeo) e fiscale (per quello che concerne l'Italia per via della prassi dell'Agenzia delle Entrate). Un passo importante nella qualificazione dei soggetti operanti nel mercato delle criptovalute si è compiuto in Italia con il decreto del 13 gennaio 2022 del Ministero dell'Economia recante *"Modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale nonché forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia"*, in attuazione dell'art. 17-bis, comma 8-ter, del d.lgs. n. 141, del 13.08.2010, introdotto, unitamente al comma 8-bis, dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 90 del 25.05.2017, in recepimento della IV direttiva antiriciclaggio (UE 2015/849), successivamente novellato dal d.lgs. n. 125 del 04.10.2019, che ha esteso ai *"prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale"* e ai *"prestatori di servizi di portafoglio digitale"* la disciplina dettata per i cambiavalute, ivi

inclusa la previsione dell'iscrizione in una apposita sezione speciale del registro dei cambiavalute tenuto dall'OAM – Organismo Agenti Mediatori. L'iscrizione al suddetto registro è subordinata ex art. 17-bis, c. 2, d.lgs. 141/2010 al possesso per gli operatori diversi dalle persone fisiche del requisito della: «sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica»; mentre l'art. 5 del decreto MEF prevede, la trasmissione all'OAM dei dati relativi ai clienti e alle operazioni effettuate sul territorio nazionale con cadenza trimestrale (si veda al riguardo l'allegato 1 del decreto).

Tale disciplina seppur utile in un primo momento per censire gli operatori centralizzati e decentralizzati del mercato - che hanno interesse a dichiararsi tali - dovrà essere oggetto di armonizzazione rispetto alla normativa europea sul mercato delle criptovalute, che è in corso di emanazione. Recentemente, in data 30.05.2022 è stato emanato il regolamento (UE) 2022/858 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito con lo scopo di disciplinare gli operatori di *"sistemi multilaterali di negoziazione"* basati su tecnologia a registri distribuiti (MTF-DLT).

Relativamente a tale normativa europea, che non esclude la qualificazione delle criptovalute come *"strumento finanziario"* (considerando 2 al Reg. UE cit.), può sorgere il primo contrasto rispetto alla disciplina del DM MEF del 13/01/2022, che invece qualifica le criptovalute, sulla scorta della normativa antiriciclaggio, come *"valuta virtuale"* (art. 1 comma 2 del d.lgs. 231 del 21.11.2007, come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 90 del 25.05.2017

* *Avvocato, Consulente Assofiduciaria*

e dal D.l.s. n. 125/2019).

Rispetto a un mercato ancora in evoluzione sia nelle infrastrutture, che nella tipologia di valori scambiati, risulta di interesse il ruolo delle società fiduciarie, le quali possono, per un verso, certamente svolgere le attività loro proprie di intestazione fiduciaria, avendo ad oggetto un asset digitale definito criptovaluta. Le società fiduciarie si possono, quindi, occupare di indirizzare gli ordini di vendita o di acquisto di un quantitativo di criptovalute da parte del fiduciante ad un intermediario di criptovalute autorizzato; in Italia definito cambiavalute perché iscritto al registro OAM. Per altro verso, lo stato attuale della normativa non esclude che le società fiduciarie possano svolgere l'ulteriore attività di *exchange* (*market-maker* o *dealer*) riconducibile ai "servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale" ed anche quella di gestore e/o fornitore (tecnologico) del *wallet* relativa ai "servizi di portafoglio digitale". Tuttavia, pur in assenza di un esplicito divieto della normativa vigente allo svolgimento di tali attività, occorre considerare il rapido iter di approvazione del regolamento EU MICAR relativo ai mercati delle cripto-attività, per il quale le attività relative alle criptovalute rientrerebbero in una specifica disciplina riservata a soggetti qualificati come intermediari e/o emittenti. Ipotesi, quest'ultima, che se confermata, dovrà comportare una valutazione più generale del ruolo che possono assumere le fiduciarie nel mercato delle criptovalute, avendo riguardo alle attività loro riservate.

Nell'ambito dell'attività di intestazione fiduciaria, se si vuole evitare l'iscrizione al registro OAM, le società non devono detenere la chiave privata univoca o una parte della chiave multi-sig. per conto del fiduciante, perché altrimenti ciò comporterebbe l'iscrizione nel registro come "prestatore di servizi di portafoglio digitale". Infatti, se da un lato, è vero che la fiduciaria non fornisce la tecnologia del *wallet*, dall'altra sarebbe comunque custode della chiave privata del fiduciante. In questo caso, da una lettura, *stricto sensu*, dell'art. 1 comma 2 lett. c) del predetto DM 13/01/2022 del MEF sembrerebbe che lo svolgimento dei "servizi di salvaguardia di chiavi

crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali" comporterebbe l'iscrizione del prestatore nel registro OAM.

Si osserva, tuttavia, che nella maggior parte dei casi l'*exchange* nel quale si acquistano le valute virtuali non apre in automatico un *wallet* a nome dell'utente. È, invece, aperto solo un *account* (conto corrente digitale) nel quale è regolata una partita a credito/debito nei confronti dell'utente. In questo caso la gestione dell'*account* da parte della società fiduciaria non rientrerebbe nell'attività riservata di "gestione di portafogli" e non sarebbe, pertanto, necessaria l'iscrizione all'OAM. Si conviene che l'attività di custode delle chiavi di accesso all'*account* (pin e/o sistema di autenticazione a più fattori) del fiduciante rientrerebbe nella diversa attività di colei che detiene in cassaforte (*vault*) l'asset digitale del fiduciante. Si tratterebbe di un contratto di mandato senza intestazione fiduciaria presso un *caveau* terzo. Questo genere di attività è proprio delle società fiduciarie, che, quindi, eseguono gli ordini per conto dei clienti presso intermediari abilitati. È evidente, infatti, il parallelismo con l'attività che è svolta dalle fiduciarie sul conto *e-banking* dei fiducianti riguardo agli ordini eseguiti sui loro valori.

Quindi, le società fiduciarie non negozierebbero direttamente le valute virtuali mediante utilizzo delle chiavi private del fiduciante, ma semplicemente delegherebbero a terzi l'esecuzione degli ordini dei fiducianti di acquisto delle criptovalute.

Con riguardo al mercato delle criptovalute si osserva che se da un lato, in attesa della normativa europea, le società fiduciarie possono anche svolgere servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di prestazione di servizi di portafoglio digitale; dall'altro lato, gli operatori in valute virtuali iscritti all'OAM devono astenersi dal prestare servizi che non siano strettamente funzionali all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione delle medesime valute o al fornire il *software* di gestione delle chiavi asimmetriche. La prestazione da parte di quest'ultimi di servizi che esulino

dall'ambito ristretto di cui al DM 13/01/2022 potrebbe qualificarsi come attività abusiva di amministrazione delle valute virtuali per conto di terzi, soggetta a riserva di attività in forza della l. 23/12/1939, n. 1966.

In definitiva, allo stato attuale, le società fiduciarie possono svolgere l'attività di amministrazione

di valute virtuali senza l'iscrizione all'OAM a condizione che detta attività operativamente avvenga con la gestione dell'account del fiduciante aperto presso un intermediario abilitato e non anche mediante la gestione diretta di un *wallet* e delle sue chiavi.



Assoholding - l'Associazione di categoria che rappresenta le holding di partecipazione e gli studi professionali - assiste i suoi associati nell'interpretazione, nell'analisi e nell'applicazione della normativa di riferimento e promuove la tutela gli interessi del comparto delle holding a tutto campo.

Tenuto conto della tipicità dell'attività svolta dai propri associati, Assoholding segue da vicino anche la disciplina sugli intermediari finanziari; la normativa antiriciclaggio e antiusura; i pareri emessi dal Comitato antiriciclaggio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze; più in generale, la normativa societaria e tributaria attinente alle holding.

A latere di questa attività tecnico consultiva, svolge un ruolo di rappresentanza degli interessi della categoria nei confronti delle primarie Istituzioni, quali Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia Entrate, Consob, Camera dei Deputati e Banca d'Italia.

Svolge attività di divulgazione scientifica mediante circolari, convegni, seminari e tavole rotonde per garantire agli associati aggiornamento normativo e formazione professionale accreditata presso gli ordini professionali di riferimento.

Centrale nell'attività di Assoholding è la ricerca: aggregiamo un board scientifico di alto profilo con rappresentanti illustri del mondo accademico, politico e giornalistico che si costituisce come un Think Tank capace di anticipare problematiche sulle tematiche di riferimento, da rappresentarle presso le Istituzioni e di ispirare possibili soluzioni.



Le proposte di tassazione dei **Cripto Assets**

di Gaetano De Vito*

“Le criptovalute rappresentano un mercato virtuale che non riusciamo più a controllare e che bisogna regolamentare perché il pericolo principale è che i risparmiatori, privi di regole, vengano truffati.” Sono queste le parole del presidente della Consob Paolo Savona pronunciate al Festival dell’ Economia di Trento. L’affermazione secondo cui le criptovalute non sono moneta e neanche strumenti finanziari, sempre pronunciata da Savona, è forse un po’ esagerata e forse non proprio reale. Fatto sta che identificando le criptovalute come moneta privata, contrapposta alla moneta pubblica in mano alla banca centrale, si possono generare enormi disturbi alla politica monetaria.

Un primo passo in avanti in Italia è rappresentato dall’obbligo di iscriversi al registro degli operatori in valuta virtuale gestito dall’Oam.

E se gli aspetti di interferenza con la politica monetaria dovranno essere capiti, monitorati e regolamentati, non da meno è da approfondire l’evidente esigenza della valutazione e la conseguente tassazione di tutta la criptoconomia. Oltre gli allarmismi, non si può non prendere atto che il mondo **cripto** ha assunto aspetti importanti sotto diversi profili. E a tal fine non è superfluo anche tenere in debito conto che nei confronti di operatori in criptovalute gli allarmismi sono forse eccessivi avuto riguardo al fatto che al contrario degli investitori **retail** che devono ottenere tutte le informazioni circa i rischi connessi agli investimenti da sottoscrivere, gli utilizzatori del mondo **cripto**, avuto riguardo alle ingenti difficoltà di accesso a questo comparto sono quasi sempre già a conoscenza di tutti i rischi connessi alle operazioni in valute virtuali.

Circa gli sviluppi, come riportato sul Sole 24 Ore del

4 giugno 2022 **Ethereum** è passato da una incidenza del 5/6 per cento nel 2017 al 18 per cento attuale. E ciò in quanto vanta protocolli più flessibili per gestire i cosiddetti **smart contract**, blocchi di **software** i quali collegati ad una **blockchain** permettono l’esecuzione di un contratto in modo automatico e senza l’intervento di un terzo garante, con impatti di alto rilievo sul fronte della disintermediazione del mondo della contrattualistica sia B to B che B to C che C to C. Denominati Nft (**non fungible token**) questi meccanismi - in grado non solo di indentificare un oggetto artistico o fisico ma anche di garantire diritti di proprietà o di autore e di trasferirli attraverso la **blockchain** - rappresentano forse l’aspetto più articolato della gestione della tassazione di questo comparto.

È chiaro che le differenti applicazioni del criptomondo non consentono di generalizzare. E se è fondamentale regolamentare questo comparto a tutela degli investitori altrettanto importante è intercettare il sistema di tassazione del settore.

Infatti sotto il profilo fiscale la normativa è ancora poco chiara e trasparente e regolata attualmente per lo più attraverso interPELLI e risoluzioni forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Sono in più presenti due disegni di legge che commenteremo di seguito.

Attualmente ci troviamo quindi di fronte:

ad una imponibilità interpretata dalla prassi che tratta le criptovalute al pari della valute estere che possono pertanto generare redditi di natura finanziaria;

ad un disegno di legge (DDL n. 1442) con cui si propone una **“Raider Tax”** apportando le necessarie modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 che regola la **Tobin Tax**, introducendo

* *Presidente Assholding.*

una regolamentazione fiscale delle operazioni di trading speculativo di criptovalute; ad un disegno di legge presentato dalla Senatrice Botto.

Circa l'imponibilità attuale, la prassi (si veda punto i)), facendo riferimento all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter del Tuir, tratta i redditi da criptovalute come quelli da valute estere che costituiscono quindi redditi diversi di natura finanziaria poiché emergenti da "plusvalenze realizzate mediante vendita a titolo oneroso di valute estere, oggetto di cessione a termine o prelievo da depositi o conti correnti". E' in ogni caso opportuno segnalare che, come specificato anche dall'Agenzia, per le persone fisiche che detengono valute digitali in un contesto extra-impresoriale le operazioni a pronti di valute non tradizionali non generano sempre redditi imponibili ai fini dell'Irpef per carenza di chiara finalità speculativa a differenza delle cessioni a termine, salvo nel caso questi non siano prelevati dal *wallet* e superino la soglia quantitativa di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui e disciplinata con criteri analoghi a quelli già adottati nel Tuir con riferimento ai metalli preziosi.

Quanto alla cosiddetta "**Raider tax**" il Ddl 1442 parte direttamente dall'idea dell'economista premio nobel James Tobin che per frenare le speculazioni e le alterazioni dei mercati finanziari aveva proposto una tassazione sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta **Tobin Tax** al fine di mettere "qualche granello di sabbia negli ingranaggi della finanza".

In particolare Tobin aveva ipotizzato un prelievo fiscale sugli scambi internazionali destinato a ridurre le fluttuazioni dei tassi di cambio, prelevando una piccola aliquota ad ogni scambio di una valuta con un'altra.

L'ipotesi della **TobinTax** aveva poi generato un dibattito internazionale, che aveva portato nel 2011 la Commissione europea a presentare un progetto per l'introduzione di questa tassa anche alle transazioni azionarie e obbligazionarie nonché di strumenti finanziari, al fine di armonizzare alcune

imposte in questa direzione già presenti in ambito europeo, soprattutto in Uk, allora paese membro.

In Italia è stata recepita con il governo Monti nel 2013 e l'introduzione dell'articolo 1, da commi 491 a 500 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Questa normativa si applica limitatamente al solo trasferimento di titoli azionari e di strumenti partecipativi emessi da società residenti nello Stato e attraverso un'imposta dello 0,2 per cento sul controvalore del saldo netto delle transazioni dello strumento negoziato al termine della giornata. A prescindere dalle critiche che tale scelta, mutuata dalla Francia, circa la questione secondo cui il rallentamento delle operazioni speculative non sarebbe raggiunto, questo disegno di legge avrebbe invece l'obiettivo di contrastarle.

In sostituzione della **Tobin Tax** si propone di conseguenza un sistema di tassazione sulle operazioni finanziarie denominato "**Raider tax**" contro i fenomeni speculativi.

Oltre a tassare, con un'aliquota pari allo 0,0030 per cento, naturalmente di gran lunga inferiore allo 0,2 per cento, tutte le negoziazioni, e con diversi aggiustamenti tutto il settore delle operazioni finanziarie prevede, all'articolo 6, una tassazione sui redditi delle persone fisiche sulle operazioni di cessione di valute virtuali secondo la stessa disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera **c-ter, e 1-ter** del Tuir, per i quali è configurabile reddito diverso qualora la giacenza complessiva di tali valute virtuali, anche di valute diverse e su diversi portafogli elettronici (**wallet**), superi il controvalore medio di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta.

E' appena il caso di evidenziare come questa impostazione ricalchi in toto ciò che è attualmente sostenuto dalla prassi e già commentato nel punto precedente.

Tuttavia, oltre alle considerazioni che renderebbero superabile questo approccio, ancorché basato su interpretazioni già fatte proprie dalla nostra Amministrazione finanziaria, va considerato che questo disegno di legge, nella sua intenzione, difficilmente, a mio avviso, potrà vedere la luce

posto che una trasformazione del presupposto della **TobinTax**, così come verrebbe sostituita, alla fine andrebbe a configurare una imposta diversa da quella attuale che difficilmente troverebbe albergo, anche a livello europeo, stante la ritrosia consolidata a inserire negli ordinamenti nuove forme di tassazione.

Infine con riferimento al disegno di legge d'iniziativa della senatrice Botto, comunicato alla presidenza il 30 marzo 2022 su Disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio valga quanto segue.

La premessa del DDL riguarda la circostanza secondo cui le valute virtuali, ancorché non ancora definite a livello globale, sono tuttavia accettate da persone fisiche e giuridiche, come mezzo di pagamento e possono essere trasferite, archiviate o scambiate elettronicamente sulla base di un tecnologia di registro distribuito il cui valore complessivo stimato a livello mondiale, alla fine del 2021, ammonta a circa 2 trilioni di dollari.

Alla luce poi delle innovazioni normative che hanno originato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2022 che prevedono l'iscrizione all'Organismo dei mediatori e degli agenti (OAM) degli exchange a fini antiriciclaggio prevede:

- l'adozione di definizioni non contraddittorie di cosa si intenda con il termine valute virtuali, superando l'attuale confusione determinata dall'uso di termini diversi quali: valute virtuali, cripto attività e **token** individuando il termine unitario **unità matematica** ; a tal fine l'articolo 1 definisce "unità matematica" l'unità minima matematica crittografica, statica o dinamica, suscettibile di rappresentare diritti, con circolazione autonoma;

- ai fini antiriciclaggio al decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 sono apportate integrazioni riguardanti l'ampliamento dei soggetti rientranti nella categoria degli intermediari finanziari, dunque "rientrano all'interno delle definizioni soggette a vigilanza, anche i prestatori di servizi relativi alla conversione di valuta virtuale in valute aventi corso legale e, viceversa, ogni persona fisica o giuridica

che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online servizi funzionali alla conversazione di valuta virtuale e alla loro conversione ovvero in valute aventi corso legale".

Si fa dunque riferimento ai soggetti citati nel decreto legislativo n.231 del 2007 con l'aggiunta dei prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra le valute virtuali e valute aventi corso forzoso.

Sotto il profilo fiscale al Testo unico delle imposte dirette, al fine di introdurre un'apposita normativa fiscale che permetta di avere un quadro normativo certo, sono apportate le seguenti modificazioni: i) all'articolo 44, comma 1, lettera **h**) sono aggiunte le parole "e i rapporti attraverso cui possono essere gratuitamente acquisite, a qualsiasi titolo, monete virtuali"; ii) all'articolo 67, comma 1, alla lettera **c-ter**, dopo le parole "conti correnti" sono inserite le seguenti: "di valute virtuali comunque detenute" e dopo le parole "si considera a titolo oneroso" sono inserite le seguenti: ", per quanto concerne le valute virtuali, solo l'operazione che comporta il pagamento o la conversione in euro o in valute estere e si considera cessione a titolo oneroso"; alla lettera **c-quater**, dopo la parola "valute" è inserito "di valute virtuali,";

- al comma 1-**bis** dopo le parole "nonché le valute" è inserito ", le valute virtuali";

- al comma 1-**ter** sono aggiunti, infine "le plusvalenze derivanti da operazioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta il controvalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute dal contribuente, calcolato avendo riguardo al costo o al valore di acquisto soggetto a tassazione, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. Per le valute virtuali per le quali manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto soggetto a tassazione, il controvalore in euro è calcolato, avendo riguardo al cambio utilizzato nell'ultima operazione eseguita dal contribuente in relazione alle medesime valute

virtuali o, in assenza, al cambio rilevato all'inizio del periodo d'imposta da documentazione raccolta a cura del contribuente.

È possibile affermare che il periodo indicato per la rilevazione del cambio non risulta congruo ed idoneo data la volatilità intrinseca della valuta virtuale. È da ritenersi più opportuno effettuare una media, in modo da poter rappresentare valori più veritieri all'andamento della stessa.

Al comma 1-**quater** primo periodo le parole "rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati" sono sostituite da "rimborso o chiusura delle attività finanziarie, delle valute virtuali o dei rapporti ivi indicati" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fra le plusvalenze di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) non si comprendono in ogni caso i differenziali derivanti dallo scambio di valute virtuali con altre valute virtuali e dall'acquisizione gratuita di valute virtuali a qualunque titolo.

Dunque come è appena il caso di notare come le valute virtuali siano sempre più assimilate ad attività finanziarie, in mancanza di un'un'attribuzione certa di definizioni e di conseguenza di un quadro normativo certo.

Sono state altresì apportate delle modifiche inerenti l'articolo 68 del TUIR rubricato "Plusvalenze" così come verrà riportato di seguito, ponendo l'attenzione sulle modifiche ritenute più rilevanti ai fini delle disposizioni fiscali in materia di valute virtuali:

- al comma 6, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « Per le valute virtuali acquisite gratuitamente a qualunque titolo, il costo unitario è assunto pari a zero » e dopo il settimo periodo è inserito il seguente: « Per le valute virtuali, il costo o valore di acquisto è quello risultante da documentazione di data certa, anche proveniente dalle scritture contabili dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- al comma 7, dopo la lettera d) è inserita la seguente: « d-bis) per le operazioni che comportano il pagamento o la conversione in euro

o in valute estere di valute virtuali, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento dell'ammontare ricevuto in pagamento o in conversione».

L'interpretazione di questa disposizione conferma la necessità di una normativa dedicata alle valute virtuali, senza dover assimilare definizioni e normative, che hanno come risultato un approccio molto approssimativo.

Un'ulteriore proposta di modifica riguarda l'articolo 4, comma 3, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, al quale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « **Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 sono adempiuti, per quanto riguarda le valute virtuali e i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quater)**, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, collegati a valute virtuali, avendo riguardo al controvalore in euro determinato secondo i criteri di cui all'articolo 67, comma 1-ter, del medesimo testo unico. Gli obblighi di indicazione di cui al periodo precedente non sussistono per le valute virtuali e per i rapporti di cui al sopra citato articolo collegati a valute virtuali, complessivamente detenuti dal contribuente, il cui costo o valore di acquisto complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro ». Analizzando quanto sopra esposto, è appena il caso di evidenziare come si stia iniziando a delineare il perimetro dell'area di imposizione, dunque garantendo una maggior certezza normativa.

All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 18-bis è inserito il seguente: « 18-ter. L'imposta di cui al comma 18 non si applica, in ogni caso, alle valute virtuali ».

Contestualizzando le modifiche proposte da tale disegno di legge, si danno maggiori indicazioni anche sotto il profilo temporale, dunque si afferma che **"Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3**

entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."

Il disegno di legge prevede infine uno start up collegato al valore iniziale delle criptovalute ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze. Infatti per gli effetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-ter) e c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificate dal comma 1 del presente articolo, per le valute virtuali di ogni genere nonché per i rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere o acquistare a termine valute virtuali di ogni genere ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti in denaro o in natura collegati a quotazioni o valori di valute virtuali di ogni genere, posseduti alla data del 1° gennaio 2022, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nel registro dei revisori legali, a condizione che il predetto valore sia soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 6 a 11. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità civile e penale dei suddetti professionisti, riferite agli obblighi informativi verso il cliente, nonché in caso di negligente svolgimento della perizia di cui al presente comma o di informazioni errate, ai sensi dell'articolo 1176, secondo comma, del codice civile, dell'articolo 110 del codice penale e delle disposizioni vigenti in materia. 6. L'imposta sostitutiva di cui al comma 5 è pari all'8 per cento se il valore complessivo soggetto a tassazione è inferiore a 500.000 euro, al 9 per cento se il valore complessivo soggetto a tassazione è compreso tra 500.001 euro e 1.000.000 euro e al 10 per cento se il valore complessivo soggetto a tassazione è superiore a 1.000.000 euro. L'imposta sostitutiva è versata con le modalità previste dal capo III del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2022. 7. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla data del 30 giugno 2022 di cui al comma 6. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

La proposta riguardante la responsabilità potrebbe creare più confusione che certezza, in quanto non avendo delineato un quadro normativo certo basato su definizioni, risulta anche più difficile applicare una responsabilità penale.

Essendo a disposizione il controllo effettivo del valore della moneta virtuale in qualsiasi momento, consultabili in appositi chart ovvero apposite piattaforme, una relazione giurata sembrerebbe superflua, se non addirittura potrebbe alterare la valutazione della stessa.

Conclusioni

Le criptovalute non sono mezzi di pagamento a corso legale in quanto il creditore non è obbligato ad accettarle in pagamento e ciò in quanto ove esista un obbligo di pagamento questo deve comportare quanto segue:

- a) L'obbligo di accettazione poiché il creditore di un'obbligazione di pagamento non può rifiutare le banconote e le monete;
- b) Il valore monetario delle banconote e delle monete in euro è pari all'importo indicato su di esse;
- c) Il debitore può liberarsi dall'obbligazione di pagamento proponendo al creditore banconote e monete in euro.

Nonostante ciò, le criptovalute sono divenute un mezzo di pagamento diffuso e comunemente accettate e possono essere detenute a scopo di investimento.

Inoltre nel novero delle crypto attività rientrano non solo i valori che possono essere trasferiti digitalmente, ma anche quelli che rappresentano diritti azionabili verso persone o entità, compresi i diritti di proprietà, compresi i derivati su tali diritti

o su tali cripto attività denominati *non fungible assets* (NFT). Tali NFT è possibile inquadrali come beni immateriali che possono essere oggetto di commercializzazione ancorchè ad alta frequenza, la cui caratteristica è rappresentata dall'unicità e dall'essere indivisibili. Tali specifiche hanno permesso una forte diffusione in poco tempo, in molteplici settori, dunque vi è la necessità di una regolamentazione volta a tutelare sia il bene in oggetto, quanto le operazioni che ruotano attorno ad esse.

Circa la prassi e i disegni di legge oggetto di questo articolo la conclusione dovrebbe essere quella

secondo cui al mondo delle criptovalute e a quello degli Nft dovrebbero applicarsi le stesse regole di tassazione sui redditi occasionali, di impresa e di capitale.

Infine circa la segnalazione di detenzione di criptovalute nel quadro RW si suggerisce di comunicare il valore direttamente in valuta virtuale piuttosto che al controvalore in euro, sia perché non è richiesto che questo quadro sia compilato in euro sia perché con la alta volatilità che caratterizza queste valute il controvalore statico non rappresenta l'effettiva ricchezza detenuta nel tempo.





ASSOFIDUCIARIA è una Associazione non riconosciuta, costituita ai sensi dell'art. 36 c.c. con lo scopo di tutelare gli interessi dei soggetti che svolgono, sotto forma di impresa ed in forza di Decreto Autorizzativo, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge n. 1966/1939, del R.D. di attuazione 22 aprile 1940, n. 531 e del D.M. 16 gennaio 1995, le attività di fiducia:

- amministrazione di beni per conto di terzi, anche mediante intestazione fiduciaria;
- rappresentanza di azionisti e obbligazionisti e di portatori di quote e titoli/valori similari;
- mandatario con o senza rappresentanza, per conto di terzi per il compimento di atti giuridici, semplici o complessi, singoli o ripetitivi;
- organizzazione, assistenza alle aziende, revisione contabile alle aziende e servizi a società ed Enti.

ASSOFIDUCIARIA promuove il coordinamento dell'attività degli associati, anche con l'adozione di regole di condotta; cura l'informazione sulla legislazione di interesse, ne assiste l'interpretazione e, ove necessario, ne promuove l'adeguamento; cura la formazione nell'interesse degli associati; cura i contatti con autorità, pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati comunque interessati alla attività dell'associazione; cura ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento degli scopi istituzionali.

L'Associazione associa n. 122 società che in base al loro assetto proprietario e alla loro governance si suddividono in: società riconducibili a gruppi bancari, finanziari o assicurativi, società che, pur avendo principalmente banche o società finanziarie nel proprio azionariato, non sono strettamente riconducibili ad un gruppo in particolare, società di matrice professionale, società a partecipazione mista finanziaria e professionale

Le Associate ad ASSOFIDUCIARIA amministrano circa 118 miliardi di euro e occupano quasi 900 dipendenti e rappresentano: il 48% delle società fiduciarie autorizzate; il 97% delle società fiduciarie iscritte alla sezione separata Albo 106 TUB; il 96% della massa fiduciaria complessiva; il 95% dei ricavi per attività di amministrazione; il 50% dei ricavi per attività di servizi.



La rotta **giusta**
verso il **futuro**.

Banca di Credito Popolare, da sempre al tuo fianco. Andiamo avanti nel segno della tradizione ma proiettati nel futuro, per creare valore sul territorio in un percorso sostenibile.

Entra nel mondo BCP, cresceremo insieme.

bcp.it 



**Banca
di Credito
Popolare**

Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

SEZIONE

DISCIPLINE GIURIDICHE

14 Luglio 2022

Modera **Manuela Travaglini** – Resp. Relazioni Internazionali Assoholding

ORE **10:00 – 13:00**
REPLICA **14:00 – 17:00**

Francesco Rampone
PRES. ASS. BLOCKCHAIN IN ITALIA

Introduzione alle criptovalute e agli NFT.

Marco Boldini
PARTNER STUDIO LEGALE ORRICK E
DOCENTE UNIVERSITÀ SAN RAFFAELE

Classificazione giuridica degli NFT: la valutazione del sottostante.

Federico Luchetti*
DIRETTORE GENERALE OAM

Novità sul registro OAM per VASP/CASP.
*da confermare

Fabrizio Vedana
ACROSS FIDUCIARIA

Focus MICAR e soluzioni DeFi.

Emanuele Fisicaro
PRES. C.S.E.A.C

Piattaforme decentralizzate: profili anticiclaggio AML/KYC (come comportarsi coi service provider decentralizzati?).

Alessandro M. Lerro
AVVOCATI.NET

- Armonizzazione del Libro Verde rispetto allo scenario delle Electronic Securities già applicato in altri Paesi (vd. eWpG tedesca e dematerializzazione delle quote srl in Francia);
- Crowdfunding: la situazione in Italia in merito a designazione autorità competente per autorizzare le piattaforme di lending ed equity crowdfunding, vd. EU ECSP Regulation

Marco Piazza
STUDIO BISCOZZI NOBILI PIAZZA

Fiscalità delle Cripto e inquadramento contabile, focus su come contabilizzare sell-side e buy-side i proceeds e token nelle STO e SAFT regolamentate (vd. caso svizzero con le “asset token” e Simple agreement for future Token).

Gaetano De Vito
PRESIDENTE ASSO HOLDING

- Commenti al disegno di legge sulla Rider Tax e al Disegno di Legge n. 2572 presentato dalla senatrice Botto Provenienti dalle modifiche alla legge delega di riforma fiscale in ordine;
- Nuove prospettive di tassazione della criptoeconomia provenienti dalla legge delega di riforma fiscale in ordine alla equiparazione tra la tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

Salvatore Sannino
STARTUPPER & GP OF EINES VENTURE

Parallelismo e distonia tra VC formal/informal in US e Ita, i PIR come leva per far entrare Fondi pensione Negoziali e Casse di Previdenza negli alternative assets.

Antonio Tomassini
DLA PIPER

Profili problematici di imposizione diretta e indiretta di NFT e metaverso.

Nicola Fasano
TLEGAL

Il monitoraggio fiscale delle criptoattività.

Ricostruzione del reddito - accertamento induttivo “puro” - componenti negative - perizia asseverata

di *Giuseppe Cimino**

Ordinanza n. 394 del 10 gennaio 2022 (ud 16 novembre 2021) della Cassazione Civile, Sez. VI - 5 - Pres. ESPOSITO Antonio Francesco - Est. DELLI PRISCOLI Lorenzo.

In tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo “puro” ex art. 39, co. 2, D.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico presuntivo ex art. 39, co.1, lett. d) D.P.R. n. 600/1973 è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario (Cass. n. 22868/2017, richiamata in Cass. n. 23093 del 2020; n. 17365 del 19 agosto 2020; n. 11879/2017 25317/2014; 20679/2014).

Con l'ordinanza in commento, la Suprema Corte ha confermato un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: in sede di accertamento induttivo “puro”, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo “puro” ex art. 39, co. 2, D.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro

riconoscimento “forfettario”.

Benché spesso disatteso dalla giurisprudenza di merito, identico principio è stato espresso anche dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006, ove, al par. 5.5 in tema di “incidenza dei costi occulti”, viene chiarito che, «in caso di ricostruzione del reddito d'impresa, in base al metodo induttivo puro, l'Ufficio de[ve] tener conto di un'incidenza percentuale di costi presunti, a fronte dei maggiori ricavi accertati... atteso che diversamente opinando siffatta determinazione si rivelerebbe confliggente con il principio di capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione».

L'Ordinanza in commento si pone in un solco della giurisprudenza di legittimità ormai consolidato e, tuttavia, è degna di segnalazione in quanto offre l'opportunità di soffermarsi sulla prova che deve essere fornita dal contribuente al fine di vedersi riconoscere i costi correlati nell'accertamento induttivo. La perizia di parte costituisce documentazione idonea per confutare le presunzioni alla base sia dell'accertamento induttivo puro sia di quello analitico-induttivo (Corte di Cassazione, Sez. V, Sentenza n. 31274 del 4 dicembre 2018). Inoltre, in sede giudiziale detta documentazione può rappresentare fonte di convincimento del giudice, il quale può porla a fondamento della propria decisione, a condizione che questi spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente.

* *Dottore Commercialista, Revisore Legale*

Giurisprudenza

Fallimento – Legittimazione sostanziale e processuale – Posizione del curatore fallimentare – Procedimento tributario – Opponibilità – Epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento.

La dichiarazione di fallimento non comporta il venir meno dell'impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del titolare, al quale subentra il curatore fallimentare nella sua posizione; dal che consegue l'opponibilità alla curatela di tutti gli atti del procedimento tributario formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente.

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 07/06/2022, n. 18187

Processo tributario – Spese di lite – Liquidazione – Parte pubblica – Assistenza tecnica – Funzionari o dipendenti – Art. 15, d.lgs. n. 546 del 1992 – Fattispecie – Applicabilità.

Nel processo tributario, alla parte pubblica assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, contenuto nell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo.

Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 01/06/2022, n. 17781

Accertamento tributario – Fatti di durata pluriennale – Periodi di imposta – Accertamento con efficacia di giudicato – Effetti – Altre annualità – Fattispecie – Applicabilità.

In tema di accertamento tributario, nelle ipotesi in cui vengono in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e producono effetti per un arco di tempo che include più periodi di imposta, trattati come un unico periodo d'imposta, l'accertamento con efficacia di giudicato su una annualità estende i suoi effetti anche alle altre annualità e tale effetto si esplica non solo rispetto agli atti impositivi in senso stretto, ma anche in caso di istanza di rimborso, fermo, rispetto a quest'ultima, il limite derivante dal maturare dell'eventuale decadenza o prescrizione, trattandosi di fatti ulteriori di carattere impeditivo ed estintivo rispetto al diritto al rimborso.

Cass. civ., Sez. V, 24/05/2022, n. 16684

Abuso del diritto – Configurabilità – Uso distorto

di strumenti giuridici – Scopo elusivo – Risparmio d'imposta – Principio di riserva di legge – Disconoscimento di effetti abusivi – Inopponibilità del negozio – Fattispecie.

Il c.d. abuso del diritto è configurabile nell'ambito di ogni operazione economica realizzata attraverso l'uso distorto pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici posti in essere al solo scopo, elusivo, di realizzare un risparmio di imposta, con la conseguenza che il divieto di siffatte operazioni non opera in presenza di ragioni economicamente apprezzabili che si possano spiegare altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta. Ne discende che il principio dell'abuso di diritto, il cui fondamento si rinviene nell'art. 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non è in contrasto con il principio di riserva di legge, di cui all'art. 23 Cost., in quanto non si traduce nella imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali e comporta l'inopponibilità del negozio all'Amministrazione finanziaria per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretende di far discendere dall'operazione elusiva.

Cass. civ., Sez. V, 28/02/2022, n. 6394

Imposta di registro – Atti con i quali viene prestata garanzia personale o reale – Art. 43, lett. f, del d.P.R. n. 131 del 1986 – Nozione di titoli – Nozione di titoli - Quote di partecipazione in società a responsabilità limitata o in società personali – Determinazione della base imponibile – Pegno – Somma garantita.

Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro sugli atti con i quali viene prestata garanzia personale o reale, di cui all'art. 43, lett. f, del d.P.R. n. 131 del 1986, nella nozione di "titoli", a tal fine indicata dalla legge, non rientrano le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata o in società personali, in quanto non equiparabili né ai titoli di credito né al denaro; ne consegue che, nel caso di pegno sulle stesse, la base imponibile va determinata non in ragione del loro valore nominale, ma secondo la regola generale della somma garantita.

Corte di cassazione civile, sez. V, ord., 22 marzo 2022 n. 9377

Imposta di registro - Art. 50 del d.P.R. n. 131 del 1986 – Conferimento di immobili in società - Determinazione della base imponibile - Applicabilità.

L'art. 50 DPR n. 131/86, interpretato alla luce della disciplina comunitaria (Direttiva CEE n. 335/69), impone che, qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della

determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente ed accollati alla società, non sono collegati all'oggetto del trasferimento. Pertanto l'imposta di registro è liquidata sul valore reale del bene di qualsiasi natura conferito o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento, non indiscriminata delle passività e degli oneri gravanti sul bene o sul diritto conferito, essendo al contrario necessaria un'attenta verifica, onde accertare la sussistenza di un collegamento fra le passività ed i beni conferiti.

Corte di cassazione civile, sez. V, ord., 23 febbraio 2022 n. 6035

IRES - IRAP – Rettifica – Dichiarazioni presentate da società aderenti al consolidato nazionale e mondiale – Art. 35, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 – Regime anteriore – Legittimità – Cartella di pagamento –Fattispecie.

In tema di rettifica, ai fini IRES e l'RAP, delle dichiarazioni presentate da società aderenti al c.d. "consolidato" nazionale e mondiale, nel regime anteriore all'art. 35, comma 4 decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, il quale ha introdotto nel d.P.R. n.600/1973 la "Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale" è legittima l'emissione di una cartella di pagamento nei confronti della società "consolidante" conseguente alla mancata impugnazione nei termini di legge dell'avviso di accertamento "di secondo livello" ad essa notificato.

Corte di cassazione civile, sez. V, sent., 22 febbraio 2022 n. 5691

Deduzione della base imponibile – Svalutazione della partecipazione in società non quotate – Procedimento di omogeneizzazione - Art. 61, comma 5, ultima parte del TUIR – Partecipazione del socio - Art. 59, comma 3, del TUIR - Fattispecie.

In tema di deduzione dalla base imponibile di svalutazione della partecipazione in società non quotate, allorché è necessario un procedimento di "omogeneizzazione" per confrontare il patrimonio netto iniziale e quello netto finale oggetto di confronto, ai sensi dell'art. 61, comma 5, ultima parte, TUIR, occorre decrementare il patrimonio netto finale di un importo pari all'ammontare dei versamenti e delle eventuali remissioni di debito effettuate dai soci a copertura delle perdite; nel caso in cui la partecipazione del socio sia la risultante di acquisti succedutisi in diversi esercizi, deve tenersi conto anche della "stratificazione" prevista dall'art. 59, comma 3, del TUIR, nel testo *ratione temporis* vigente, secondo cui le

partecipazioni in una determinata società devono essere suddivise in "strati" corrispondenti ai periodi di imposta in cui le medesime sono state progressivamente acquistate, onde procedere alla rilevazione della flessione patrimoniale subita dalla partecipata.

Corte di cassazione civile, sez. V, sent., 16 febbraio 2022 n. 5005

IVA – Vendita – Ente pubblico – Art. 73, lett. d), del r.d. n. 827 del 1924 – Fallimento – Imponibile –Fattispecie.

In tema di iva, la vendita compiuta dal Comune mediante l'asta prevista dall'art. 73, lett. d), del r.d. n. 827/24 di un immobile acquisito in esito al fallimento di una società alla quale il Comune aveva ceduto l'area affinché fosse destinata alla realizzazione di interventi di edilizia economica e popolare, è imponibile qualora l'ente pubblico cedente abbia organizzato mezzi simili a quelli utilizzati da un produttore o da un commerciante, la proprietà sia stata effettivamente trasferita e ne sia stato incassato il controvalore.

Corte di cassazione civile, sez. V, sent., 15 febbraio 2022 n. 4835





CHI SIAMO

L'Associazione Blockchain Italia è un ente non profit i cui membri, accumulati da mero spirito scientifico, scelti tra professionisti, accademici ed esponenti d'impresa, si riuniscono e si confrontano per lo studio della tecnologia blockchain e per le sue applicazioni pratiche.

SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha lo scopo di promuovere l'adozione della tecnologia blockchain, ma si propone di verificare, con approccio critico e multidisciplinare, l'effettiva praticabilità di soluzioni a registro distribuito indagando i risvolti applicativi da una prospettiva informatica, legale, fiscale, organizzativa e sociologica.

I TAVOLI DI LAVORO

La vita associativa si svolge all'interno dei cc.dd. "Tavoli di Lavoro" i cui partecipanti si occupano di specifici comparti industriali. Attualmente sono attivi i seguenti Tavoli: Supply Chain, Real Estate, Fintech, Token & Cryptoassets, Public Sector, CMO.

Ciascun Tavolo si propone, attraverso il libero confronto degli Associati, di indagare i concreti vantaggi di soluzioni blockchain per rispondere alle effettive esigenze del mercato, dell'industria e della società civile.

LE ATTIVITÀ SVOLTE

L'Associazione organizza regolarmente seminari interni riservati agli Associati, nonché eventi con rilevanza esterna su temi di attualità legati al mondo blockchain. Ha inoltre contribuito, attraverso il coinvolgimento dei Tavoli e la partecipazione diretta dei singoli associati, allo sviluppo di diversi progetti blockchain-based già in fase di produzione, nonché alla produzione di contributi scientifici di alto profilo (whitepaper, linee guida e proposte di legge) per la corretta applicazione della DLT in numerosi settori industriali.

Il rapporto tra autore del delitto ex art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000 e quello di cui all'art. 2 del medesimo decreto, nonché le conseguenze in tema di confisca del profitto del reato: brevi considerazioni sulla sentenza n. 17447/2022 della Corte di Cassazione.

di Francesca Paoletti* e Alessandro Randazzo **

La giurisprudenza di legittimità si è recentissimamente pronunciata sul tema del rapporto tra l'autore del delitto di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000 (*"emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"*) e chi commette l'ipotesi di cui all'art. 2 del medesimo decreto (*"dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"*), con particolare riferimento alla disciplina derogatoria del concorso di persone ex art. 110 del codice penale ed alle conseguenti ripercussioni in tema di confisca del profitto del reato.

Con la sentenza n. 17447 emessa in data 17 marzo 2022 e depositata il 4 maggio 2022, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione - pronunciandosi a seguito di ricorso proposto dall'imputato avverso sentenza del GIP che, ratificando un patteggiamento per il reato ex art. 8 D.lvo 74/2000, aveva disposto la confisca per equivalente di somme nella sua disponibilità, profitto del reato - ha ribadito il principio secondo cui **non sussiste concorso tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi, successivamente, le utilizza** inserendole in dichiarazione, con la conseguenza che **il profitto del reato confiscabile in capo all'emittente non può**

essere quantificato con riferimento all'imposta evasa dal contribuente che ha ricevuto tali fatture.

La vicenda processuale in sintesi e le norme implicate.

Il caso specifico, che ha fatto sorgere la necessità di approfondire il rapporto tra le due norme incriminatrici richiamate, vedeva un imprenditore cui veniva contestato il delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p.¹, 8 D.lgs. 74/2000 in quanto, nella sua qualità di amministratore dell'omonima ditta individuale, aveva emesso numerose fatture per operazioni oggettivamente inesistenti al fine di consentire alla società utilizzatrice (delle fatture) l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto nella misura di euro 177.279,46.

Occorre preliminarmente rammentare che, a norma del citato **art. 8 D.lvo 74/2000** (come riformato dal DL 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, nella l. 19 dicembre 2019, n. 157), *"E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"* (c. 1) e che *"ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, l'emissione o il rilascio di*

* Avv. Francesca Paoletti - MDS LEGAL TAX

** Avv. Alessandro Randazzo - MDS LEGAL TAX

¹ c.d. reato continuato, istituto che punisce col cumulo giuridico, ossia

l'applicazione della pena per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, "chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge".

più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera un solo reato” (c. 2).

A fronte di tale contestazione, l'imputato aveva scelto di definire il procedimento ex art. 444 c.p.p. mediante richiesta di applicazione della pena (c.d. patteggiamento) di anni uno di reclusione, la quale era stata ratificata (previa valutazione di congruità della stessa) con sentenza emessa in data 21.10.2021 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano.

Contestualmente, tuttavia, con tale sentenza il GIP aveva anche disposto la confisca c.d. obbligatoria del profitto del reato ex art. 12 bis D.lvo 74/2000.

Tale istituto, introdotto ad hoc con la riforma operata dal D.lvo 158/2015:

- deroga al principio della confisca c.d. “facoltativa” ex art. 240 del codice penale, secondo cui *“nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto”* (c. 1);
- prevedendo che *“nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato”* (confisca ordinaria) *“ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”* (c.d. confisca per equivalente).

Nel caso di specie, la misura ablatoria era stata disposta **per equivalente**, avendo riguardato *“beni mobili e immobili nella disponibilità dell'imputato”* fino alla concorrenza della predetta cifra di 177.279 euro, *“solo per il caso e nei limiti di impossibile recupero del debito tributario”* in capo alla società che aveva utilizzato in dichiarazione le medesime fatture.

L'imputato aveva quindi proposto ricorso per Cassazione proprio in relazione alla confisca

irrogata, deducendo la violazione dei predetti artt. 8 e 12 bis del D.lvo 74/2000. In particolare, lo stesso aveva lamentato che il giudice di *prime cure* avesse disposto nei suoi confronti la misura ablatoria in rapporto a somma di denaro qualificata quale “profitto” corrispondente ad un *“illecito risparmio di imposta”*, il quale tuttavia sarebbe stato riferibile non a lui, quale emittente delle fatture, bensì unicamente all'amministratore della società utilizzatrice delle fatture: la confisca, pertanto sarebbe stata illegittima perché presupponeva in capo all'imputato un profitto di fatto mai conseguito (in termini di risparmio di imposta).

Con altro motivo, l'imputato riteneva peraltro violato anche l'art. **9 del D.lvo 74/2000** (*“concorso di persone nei casi di emissione o utilizzatore di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”*), norma che così dispone: “In deroga all’art. 110 del codice penale:

a) *L'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’art. 2;*

b) *Chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 8”.*

Nello specifico, il ricorrente eccepiva che la misura della confisca per equivalente non potesse essere disposta nei suoi confronti nemmeno provando a qualificare lo stesso come concorrente nel reato commesso con l'utilizzatore delle fatture, dato che il predetto articolo sancisce l'espresso divieto di concorso nel reato tra l'autore del delitto ex art. 2 e quello del delitto ex art. 8 D.lvo 74/2000.

L'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità.

La Corte di Cassazione ha, con la sentenza citata in rubrica, ritenuto fondato il ricorso dell'imputato². Gli Ermellini hanno preso le mosse del loro ragionamento dall'orientamento giurisprudenziale

² Peraltro, lo stesso Procuratore Generale aveva concluso la sua requisitoria chiedendo annullarsi la sentenza con rinvio limitatamente al capo concernente la confisca.

consolidatosi nella sentenza delle Sezioni Unite n. 26654 del 27.3.2008, secondo cui *“di fronte ad un illecito plurisoggettivo deve applicarsi il **principio solidaristico** che informa la disciplina del **concorso nel reato** e che implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente. In particolare, perduta l'individualità storica del profitto illecito, la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato (entro logicamente i limiti quantitativi dello stesso), non essendo esso ricollegato all'arricchimento di uno piuttosto che di un altro soggetto coinvolto, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito, senza che rilevi il riparto del relativo onere tra i concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi”*.

Calando, quindi, tale principio generale nell'ambito della concreta vicenda posta alla Sua attenzione, la Corte ha tuttavia sottolineato che il principio solidaristico **non trovasse applicazione** nel caso di specie, relativo a condotta posta in essere dal soggetto che emette fatture per operazioni inesistenti (ex art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000) in relazione a quella posta in essere di chi si avvale delle stesse fatture (art. 2 dello stesso decreto); a tal fine, ha rilevato che fosse lo stesso decreto a stabilire all'art. 9 che *“In deroga all'art. 110 c.p.: a) **l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** e chi concorre con il medesimo **non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'art. 2**; b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'art. 8”*.

Proseguendo il ragionamento, gli Ermellini sono giunti a evidenziare ulteriormente che le **due condotte rilevanti** (ai sensi degli artt. 2 e 8 D.lvo 74/2000) *“risultano **del tutto 'autonome' e non danno luogo ad un illecito plurisoggettivo, che duplicherebbe la responsabilità - sotto distinte fattispecie - con riguardo ad un'unica condotta illecita, con illegittimo pregiudizio per l'autore”***.

Poste tali considerazioni di carattere generale sul rapporto tra le due fattispecie criminose, i Giudici

della Suprema Corte si sono a questo punto addentrati nel tema – consequenziale e oggetto specifico della impugnazione – relativo alla misura di sicurezza irrogata dal Tribunale di Milano.

Nello specifico, hanno ribadito il principio (affermato nell'ambito di molteplici precedenti giurisprudenziali, v. ex plurimis Cass., Sez. 3, n. 35459 del 20/7/2016, Moggi, non massimata; Cass., Sez. 3, n. 42641 del 26/09/2013, Rv. 257419) secondo cui, in materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti, **“il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, poiché il regime derogatorio previsto dall'art. 9 citato impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo”**.

Peraltro, gli scriventi ritengono doveroso evidenziare che la determinazione del profitto del reato ex art. 8 in esame debba necessariamente tener conto del fatto che la condotta di emissione di fatture per operazioni inesistenti risulta – di per sé - funzionale all'evasione da parte di terzi e non genera un diretto vantaggio economico a favore dell'emittente in relazione al risparmio di imposta.

La sentenza citata, nel confermare tale assunto, fa derivare da esso che, ai fini dell'applicabilità del sequestro preventivo – e della conseguente **confisca** - con riferimento al delitto di **emissione di fatture per operazioni inesistenti**, *“deve farsi riferimento non tanto alla nozione di profitto, quanto – piuttosto - a quella di **prezzo del reato**”*, venendo in considerazione/per l'emittente il **compenso pattuito o riscosso per eseguire il delitto**, essendo prezzo del reato ciò che è dato o promesso per commetterlo.

Unica **eccezione** ai principi che si sono sinora affermati - che operano una ricostruzione tanto garantista quanto logica dell'impianto normativo elaborato dal Legislatore in tema di fattispecie di reato penal-tributarie - si può avere, secondo la Cassazione, **“in mancanza di acquisizioni processuali che consentano di determinare**

esattamente il prezzo del reato".


In tale evenienza, difatti, deve ritenersi "corretto il sequestro preventivo", anche per equivalente, con riferimento a qualsiasi utilità, economicamente valutabile, immediatamente o mediamente derivante dalla commissione del reato tributario, qualora accertata e rapportata all'importo complessivo delle fatture per operazioni inesistenti emesse" (id est, profitto conseguito dall'utilizzatore); ciò tuttavia nella misura in l'utilità sequestrata (o confiscata) all'emittente sia "di valore nettamente inferiore" o comunque **non sproporzionata** rispetto al valore delle fatture emesse e, quindi, al profitto conseguito dall'utilizzatore (in proposito la sentenza in commento richiama il precedente arresto di Cass. Pen., Sez. 3, n. 50310 del 18/09/2014, Rv. 261517, che non ha valutato alcuna sproporzione nel sequestro preventivo di beni sequestrati pari a 55.000 euro, a fronte di un importo complessivo di fatture per operazioni inesistenti emesse pari ad euro 90 milioni).

Tanto premesso in termini generali, la Suprema Corte ha in conclusione osservato che, nel caso di specie, il G.i.p. di Milano non avesse fatto corretta applicazione dei suesposti principi, riferendo all'imputato un profitto - espressamente indicato quale risparmio di imposta - che non gli era stato neppure contestato, e che invece risultava ascritto

esclusivamente all'utilizzatore delle fatture emesse. Peraltro, l'arresto giurisprudenziale in commento ha chiosato che la sentenza impugnata neppure accennasse ad un ipotetico prezzo che il ricorrente avrebbe ottenuto per l'emissione delle fatture, limitandosi ad "estendere" impropriamente anche a questi un vantaggio fiscale del quale, tuttavia, la stessa decisione non ha fatto emergere traccia alcuna.

Per tutti i predetti motivi, accoglieva il ricorso annullando la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alla confisca disposta a carico dell'imputato.

Può pertanto, in estrema sintesi, affermarsi che il **profitto dell'utilizzatore delle fatture false** (in termini di risparmio di imposta) **non incide sul profitto dell'emittente delle fatture stesse**, il quale non concorrendo nel reato del primo può essere gravato dalla confisca (anche per equivalente) solo in relazione all'eventuale prezzo del reato (in termini di compenso pattuito o riscosso per il delitto), qualora ravvisabile nel caso concreto, fatta eccezione per l'ipotesi in cui tale prezzo non sia in alcun modo quantificabile e la misura ablatoria abbia riguardato somme nettamente inferiori o comunque non sproporzionate rispetto al profitto conseguito dall'utilizzatore.



Giurisprudenza

Responsabilità da reato degli enti - Rappresentante legale indagato o imputato del reato-presupposto - Incompatibilità - Nomina del difensore di fiducia - Art. 39 D.Lgs. n. 231 del 2001.

In tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 D.Lgs. n. 231 del 2001.

Cassazione Penale, sez. III, 3.2.2022 (dep. 22.3.2022) n. 9758

Responsabilità da reato dell'ente - Colpa di organizzazione - Colpevolezza autonoma dell'ente - Rapporti con il reato-presupposto.

In tema di responsabilità da reato dell'ente, la colpa di organizzazione imputabile all'ente fonda una colpevolezza autonoma, distinta anche se connessa, rispetto a quella della persona fisica. La responsabilità amministrativa dell'ente, infatti, investe direttamente l'ente, trovando nella commissione di un reato da parte della persona fisica il solo presupposto, ma non già l'intera sua concretizzazione.

Cassazione Penale, sez. IV, 3.11.2021 (dep. 24.2.2022) n. 6640

Responsabilità da reato degli enti - Inammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame - Difensore dell'ente nominato dal rappresentante indagato per il reato-presupposto - Art. 39, D.Lgs. n. 231/2001 - Legittimazione.

In tema di responsabilità da reato degli enti, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame proposta, contro il decreto di sequestro preventivo, dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia indagato per il reato da cui dipende l'illecito amministrativo. Difatti, la nomina del difensore di fiducia, essendo avvenuta in violazione dell'art. 39, D.Lgs. n.231 del 2001, deve ritenersi inesistente, in quanto effettuata da soggetto non legittimato perché privo della rappresentanza legale della società.

Cassazione Penale, sez. III, 17.2.2022 (dep. 3.3.2022) n. 7630

Responsabilità da reato degli enti – Reato commesso dagli organi apicali dell'ente – Legge entrata in vigore prima della commissione del reato - Tassatività dell'elenco dei reati presupposto.

La dichiarazione di responsabilità degli enti impone un doppio livello di legalità, sicché è necessario che il fatto commesso dagli organi apicali dell'ente sia previsto da una legge entrata in vigore prima della commissione dello stesso e che tale reato sia previsto nel tassativo elenco dei reati presupposto.

Cassazione Penale, sez. III, 9.7.2021 (dep. 20.1.2022) n. 2234

Reato presupposto della responsabilità dell'ente - Soggetti apicali - Reato di abbandono incontrollato di rifiuti - Imputazione - Omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti.

I titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono.

Cassazione Penale, sez. III, 9.7.2021 (dep. 20.1.2022) n. 2234

Responsabilità da reato degli enti - Richiesta di rinvio a giudizio – Interruzione della prescrizione.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell'illecito amministrativo, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Cassazione Penale, sez. IV, 15.12.2021 (dep. 31.1.2022) n. 3287

Responsabilità da reato degli enti – Reato presupposto per il quale sussiste la giurisdizione nazionale – Ente con sede all'estero - Differente disciplina estera della responsabilità degli enti - Modelli di organizzazione e gestione.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la persona giuridica risponde dell'illecito amministrativo derivante da un reato-presupposto per il quale sussista la giurisdizione nazionale, commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, a prescindere dalla nazionalità dell'ente e dal luogo ove esso abbia la sede legale, nonché dall'esistenza o meno, nello stato di appartenenza, di norme che disciplinino analoga materia, anche con riguardo alla predisposizione ed all'efficace attuazione di modelli organizzativi e di gestione atti ad impedire la commissione di reati fonte di responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Cassazione Penale, sez. II, 10.12.2021 (dep. 9.2.2022) n. 4583

Responsabilità da reato degli enti - Richiesta di rinvio a giudizio dell'ente - Invalidità - Effetto interruttivo della prescrizione.

In tema di responsabilità degli enti, l'emissione della richiesta di rinvio a giudizio dell'autore del reato presupposto con citazione dell'ente responsabile dell'illecito, anche se nulla, è idonea, siccome univocamente idonea a manifestare la volontà punitiva dello Stato, ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 160, comma 2, cod. pen.

Cassazione Penale, sez. IV, 18.11.2021 (dep. 14.2.2022) n. 5121

Responsabilità da reato degli enti - Patteggiamento - Confisca obbligatoria - Accordo delle parti ai fini dell'applicazione concordata della pena - Ricorso in Cassazione - Limiti.

In materia di responsabilità da reato degli enti, il giudice, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, può irrogare, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, la confisca dei beni ex art. 19 D.Lgs. 231/2001, anche quando essa non abbia preventivamente formato oggetto dell'accordo tra le parti ai fini dell'applicazione concordata della pena. Là dove abbia formato oggetto del previo accordo, all'imputato è consentito il ricorso per Cassazione nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Qualora invece la confisca sia fuori dall'accordo delle parti il ricorso per Cassazione seguirà le regole generali dettate dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

Cassazione Penale, sez. VI, 7.4.2022 (dep. 11.5.2022) n. 18652

Responsabilità amministrativa degli enti - Società - Cancellazione dell'ente dal registro delle imprese - Estinzione dell'illecito previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti la violazione dell'art. 25-septies, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001, in relazione al reato-presupposto, che si assume commesso nell'interesse ed a vantaggio dell'ente, non determina l'estinzione dell'illecito alla stessa addebitato.

Cassazione Penale, sez. IV, 22.2.2022 (dep. 17.3.2022) n. 9006

Responsabilità da reato degli enti - Necessaria sussistenza dell'elemento "colpa di organizzazione" - Organizzazione dell'ente - Assetto negligente - Prevenzione della commissione dei reati-presupposto - Configurabilità dell'illecito addebitabile all'ente - Mancanza o inadeguatezza delle cautele - Carenze organizzative - Imputabilità.

Ai fini della configurabilità della responsabilità

amministrativa dell'ente derivante da reato, è necessaria la sussistenza dell'elemento "colpa di organizzazione", che costituisce un modo di essere colposo, specificamente individuato, proprio dell'organizzazione dell'ente, che abbia consentito alla persona fisica, soggetto organico all'ente, di commettere il reato. In tale prospettiva, l'elemento finalistico della condotta dell'agente deve essere conseguenza non tanto di un atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica quanto di un preciso assetto organizzativo negligente dell'impresa, da intendersi in senso normativo, perché fondato sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo. Ne consegue che, nell'indagine riguardante la configurabilità dell'illecito imputabile all'ente, le condotte colpose dei soggetti responsabili della fattispecie criminosa, che costituiscono il presupposto dell'illecito amministrativo, rilevano se è riscontrabile la mancanza o l'inadeguatezza delle cautele predisposte per la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001. La ricorrenza di tali carenze organizzative, in quanto atte a determinare le condizioni di verificazione del reato presupposto, giustifica il rimprovero e l'imputazione dell'illecito al soggetto collettivo, oltre a sorreggere la costruzione giuridica per cui l'ente risponde dell'illecito per fatto proprio e non per fatto altrui.

Cassazione Penale, sez. IV, 15.2.2022 (dep. 10.5.2022) n. 18413

Responsabilità da reato degli enti - Richiesta di rinvio a giudizio - Interruzione della prescrizione.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell'illecito amministrativo, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

Cassazione Penale, sez. IV, 1.2.2022 (dep. 21.2.2022) n. 5869

Responsabilità amministrativa degli enti - Violazione della normativa antinfortunistica - Criteri di imputazione oggettiva - Interesse e vantaggio - Violazione della normativa cautelare - Intento di conseguire un risparmio di spesa per l'ente - Vantaggio oggettivo - Volontà.

In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non

all'evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l'autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l'autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso.

Cassazione Penale, sez. IV, 21.1.2022 (dep. 31.1.2022) n. 3299

Responsabilità amministrativa degli enti - Violazione della normativa antinfortunistica - Criteri di imputazione oggettiva - Interesse e vantaggio - Riduzione dei tempi di lavorazione.

In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il "risparmio" in favore dell'impresa, nel quale si concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione.

Cassazione Penale, sez. IV, 21.1.2022 (dep. 31.1.2022) n. 3299

Responsabilità da reato degli enti – Richiesta di rinvio a giudizio – Interruzione della prescrizione.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell'illecito amministrativo, e non la richiesta di rinvio a giudizio riguardante il diverso processo penale svolto a carico del legale rappresentante dell'ente, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio ai sensi degli artt. 59 e 22 del D.Lgs. n. 231/2001.

Cassazione Penale, sez. IV, 1.2.2022 (dep. 21.2.2022) n. 5869

Responsabilità da reato degli enti - Prescrizione della sanzione - Termini di durata – Individuazione.

In materia di responsabilità da reato delle persone giuridiche, il termine di prescrizione stabilito dall'art. 22 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 del 2001 riguarda tanto l'illecito, che non potrà più essere perseguito decorsi cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, quanto la sanzione amministrativa definitivamente irrogata, che dovrà essere riscossa, a pena di estinzione, entro il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata a carico della persona giuridica, fatti salvi, in entrambe le ipotesi, gli

effetti di eventuali cause interruttrive rilevanti a norma del codice civile.

Cassazione Penale, sez. I, 5.5.2021 (dep. 19.8.2021) n. 31854

Responsabilità da reato degli enti - Sentenza di patteggiamento - Sanzioni interdittive - Accordo tra le parti.

In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, in caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (c.d. patteggiamento), l'applicazione delle sanzioni interdittive, in quanto sanzioni "principali" e non "accessorie", è consentita solo all'esito di un espresso accordo processuale intervenuto tra le parti, mediante il quale vengano preventivamente stabiliti il tipo e la durata della sanzione ex art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001 da applicare in concreto. Infatti, il rapporto negoziale intercorso tra le parti preclude al giudice di applicare una sanzione diversa da quella concordata, in quanto la modifica in peius del trattamento sanzionatorio, sebbene rimanga nei limiti della misura legale, altera i termini dell'accordo ed incide sul consenso prestato.

Cassazione Penale, sez. IV, 14.4.2021 (dep. 20.4.2021) n. 14696

Responsabilità da reato degli enti - Reati colposi - Reato di lesioni personali aggravate - Violazione della disciplina antinfortunistica - Criteri di imputazione oggettiva - Interesse - Trasgressione isolata.

Ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, il criterio di imputazione oggettiva dell'interesse non richiede la prova della natura sistematica delle violazioni, ma può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un'iniziativa estemporanea, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente.

Cassazione Penale, sez. IV, 24.3.2021 (dep. 31.3.2021) n. 12149

Responsabilità da reato degli enti - Esiguità del risparmio di spesa - Prova - Conseguimento del vantaggio ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 231/2001.

In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, ove il giudice accerti, in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, l'esiguità del risparmio di spesa derivante dalla omissione delle cautele dovute, ai fini del riconoscimento del conseguimento del vantaggio è necessaria la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quelle della

tutela dei lavoratori, quale conseguenza delle cautele omesse.

Cassazione Penale, sez. IV, 3.3.2021 (dep. 8.6.2021) n. 22256

Responsabilità da reato degli enti - Società unipersonale - Dualità soggettiva - Nesso funzionale tra persona fisica ed ente - Imputazione dell'illecito all'ente.

In tema di responsabilità amministrativa degli enti, nel caso di società unipersonale di piccole dimensioni - in cui la struttura dell'ente rende difficilmente percettibile la dualità soggettiva tra l'imputazione dei rapporti alla persona fisica ed alla persona giuridica - composta e gestita dall'unico socio incolpato del reato presupposto, l'accertamento secondo i criteri dettati dal D.Lgs. n. 231 del 2001 di imputazione oggettiva e soggettiva del fatto della persona fisica all'ente richiede una verifica complessa, che si snoda attraverso l'accertamento della organizzazione della società, dell'attività in concreto posta in essere, della dimensione della impresa, dei rapporti tra socio unico e società, della esistenza di un interesse sociale e del suo effettivo perseguimento. L'imputazione dell'illecito all'ente richiede, quindi, l'esistenza di un nesso «funzionale» tra persona fisica ed ente, che permette di distinguere un interesse dell'ente diverso da quello della persona fisica che lo governa e, quindi, la possibilità di configurare o meno una colpevolezza normativa dell'ente distinta da quella dell'unico socio.

Cassazione Penale, sez. VI, 16.2.2021 (dep. 6.12.2021) n. 45100

Responsabilità da reato dell'ente - Configurabilità - Interesse esclusivo del soggetto agente - Immedesimazione organica - Vantaggio dell'ente - Vantaggio fortuito.

La responsabilità da reato dell'ente deve essere esclusa qualora i soggetti indicati dall'art. 5 comma primo lett. a) e b) D.Lgs. n. 231 abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, in quanto ciò determina il venir meno dello schema di immedesimazione organica e l'illecito commesso, pur tornando a vantaggio dell'ente, non può più ritenersi come fatto suo proprio, ma un vantaggio fortuito, non attribuibile alla volontà della persona giuridica.

Cassazione Penale, sez. II, 18.11.2020 (dep. 23.12.2020) n. 37381

Responsabilità da reato degli enti - Reati colposi - Criteri di imputazione - Interesse dell'ente - Trasgressione isolata - Collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente - Violazione sistematica della normativa antinfortunistica.

In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, la configurabilità dell'interesse dell'ente può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente, così neutralizzando il valore probatorio astrattamente riconoscibile al connotato della sistematicità.

Cassazione Penale, sez. IV, 22.9.2020 (dep. 26.10.2020) n. 29584

Responsabilità da reato degli enti - Declaratoria di prescrizione del reato presupposto - Art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 - Accertamento autonomo della responsabilità dell'ente - Verifica incidentale.

In tema di responsabilità da reato degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato.

Cassazione Penale, sez. VI, 18.9.2020 (dep. 9.10.2020) n. 28210

Responsabilità da reato degli enti - Reato-presupposto soggetto alla giurisdizione nazionale - Ente con sede all'estero - Differente disciplina estera della responsabilità degli enti - Modelli di organizzazione e gestione.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la persona giuridica risponde dell'illecito amministrativo derivante da un reato-presupposto per il quale sussista la giurisdizione nazionale commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, in quanto l'ente è soggetto all'obbligo di osservare la legge italiana e, in particolare, quella penale, a prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo ove esso abbia la propria sede legale o esplica in via preminente la propria operatività, ed indipendentemente dall'esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che disciplino in modo analogo la medesima materia anche con riguardo alla predisposizione e all'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione atti ad impedire la commissione di reati fonte di responsabilità amministrativa dell'ente stesso.

Cassazione Penale, sez. VI, 11.2.2020 (dep. 7.4.2020) n. 11626

Reato di bancarotta

Reati fallimentari – Motivazione – Pene accessorie - Funzione preventiva ed interdittiva – Gravità della condotta – Fattispecie.

In tema di reati fallimentari, la motivazione utile a sorreggere la valutazione della misura “costituzionale” delle pene accessorie fallimentari non può essere solo “formale”, elusiva dell’obbligo di determinazione in concreto imposto al giudice sulla base dei criteri previsti dagli artt. 132 e 133 cod. pen., ma deve parametrarsi alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse, tenuto conto della gravità della condotta, nonché di tutti gli elementi fattuali indicativi della capacità a delinquere dell’agente, non potendo essere agganciata al mero richiamo aspecifico all’esistenza di precedenti penali.

Cassazione Penale, sez. III, 23.3.2022 (dep. 10.5.2022) n. 18444

Reato di bancarotta semplice documentale – Configurabilità – Differenza rispetto al reato di bancarotta fraudolenta documentale – Fattispecie.

In tema di bancarotta semplice documentale, l’impedimento della ricostruzione del volume d’affari o del patrimonio del fallito è evento estraneo al fatto tipico descritto nella norma e caratterizza, invece, una delle fattispecie alternativamente integranti il diverso delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

Cassazione Penale, sez. V, 29.3.2022 (dep. 11.5.2022) n. 18708

Reato di bancarotta semplice documentale – Requisito dell’impedimento della ricostruzione del volume d’affari o del patrimonio del fallito – Configurabilità della fattispecie – Differenza con la bancarotta fraudolenta.

In tema di bancarotta semplice documentale è estraneo al fatto tipico descritto dall’art. 217, comma 2, legge fall. il requisito dell’impedimento della ricostruzione del volume d’affari o del patrimonio del fallito, che non è necessario per perfezionare la fattispecie ora in esame, bensì costituisce, invece, l’evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall.

Cassazione Penale, sez. V, 22.3.2022 (dep. 10.5.2022) n. 18442

Reato di bancarotta semplice documentale – Reato di pura condotta – Configurabilità – Fattispecie.

Il reato di bancarotta semplice documentale, consistendo nel mero inadempimento di un precetto formale – il comportamento imposto all’imprenditore dall’art. 2214 cod. civ. – integra un reato di pura condotta, che si realizza anche quando non si verificano, in concreto, danno

per i creditori.

Cassazione Penale, sez. V, 22.3.2022 (dep. 10.5.2022) n. 18442

Reato di bancarotta fraudolenta documentale c.d. “generica” – Amministratore formale – Sussistenza del dolo generico – Configurabilità – Rappresentazione della significativa possibilità – Rilevanza.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale c.d. “generica” ai sensi dell’art. 216 comma 1, n. 2) legge fall., per la sussistenza del dolo generico non è necessario che l’amministratore formale si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità, ma è necessario che l’abdicazione dagli obblighi da cui è gravato sia accompagnata quantomeno dalla rappresentazione della significativa possibilità che i soggetti a cui ha consentito di gestire la società alterino fraudolentemente la contabilità impedendo o rendendo più difficile agli organi fallimentari la ricostruzione del patrimonio e del volume d’affari della fallita e che, ciononostante, decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada.

Cassazione Penale, sez. V, 4.11.2021 (dep. 2.12.2021) n. 44666

Dichiarazione di fallimento – Rilevanza ai sensi dell’art. 217, comma 1, n. 4) legge fall. – Aggravamento del dissesto della società – Nozione di dissesto – Configurabilità.

L’omessa dichiarazione di fallimento, per essere rilevante ex art. 217, comma 1, n. 4), legge fall., deve determinare anche un aggravamento del dissesto delle società, che è l’evento del reato. Per dissesto deve intendersi non tanto una condizione di generico disordine dell’attività della società, quanto una situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed ingravescente, che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d’atto dell’impossibilità di proseguire l’attività, può comportare l’aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che l’inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori.

Cassazione Penale, sez. V, 26.10.2021 (dep. 2.12.2021) n. 44663

Reato di bancarotta fraudolenta documentale – Principio di correlazione tra accusa e sentenza – Omessa tenuta delle scritture contabili – Sottrazione o distruzione delle scritture contabili.

Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell’ipotesi in cui la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale sia

pronunciata per omessa tenuta delle scritture contabili, piuttosto che per sottrazione o distruzione delle stesse, poiché tali fattispecie si equivalgono.

Cassazione Penale, sez. V, 14.10.2021 (dep. 2.12.2021) n. 44644

Reato di bancarotta fraudolenta documentale – Configurabilità – Condotta rilevante – Tenuta della contabilità c.d. a “macchia di leopardo” – Responsabilità degli imputati – Obbligo dell'imprenditore di tenuta dei libri e delle scritture – Modalità di conservazione – Sistema informatico.

La tenuta della contabilità cd. a “macchia di leopardo”, ossia tenuta per certi periodi e non per altri, ovvero per alcuni libri e per talune annualità, integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 n. 2, seconda parte, L. Fall., essendo lo stato delle scritture tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio. Inoltre, non può essere esclusa la responsabilità degli imputati per la tenuta della contabilità mediante il sistema informatico, in quanto la possibilità di tenuta della contabilità con tale modalità non determina il venir meno dell'obbligo dell'imprenditore di tenuta dei libri e delle scritture, ma semplicemente la necessità di modificarne le modalità di conservazione.

Cassazione Penale, sez. V, 6.10.2021 (dep. 2.12.2021) n. 44637

Bancarotta documentale – Aggravante del danno di rilevante gravità – Istituto della continuazione fallimentare – Mancata trasmissione – Ipotesi di consumazione di una pluralità di condotte di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento – Autonomia ontologica delle fattispecie – Concorso di reati – Piano sanzionatorio – Cumulo giuridico – Termine di prescrizione – Autonomia.

In tema di bancarotta documentale, l'aggravante del danno di rilevante gravità non si “trasmette” attraverso l'istituto della continuazione fallimentare, posto che, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, i quali vengono unificati ai soli fini sanzionatori nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma 2, n. 1, L. Fall. Conseguentemente, il termine di prescrizione per ognuno di tali reati deve essere calcolato in maniera autonoma.

Cassazione Penale, sez. V, 6.10.2021 (dep. 18.11.2021) n. 42213

Bancarotta fraudolenta documentale – Oggetto del reato – Rilevanza – Documento contabile – Differenza rispetto al reato di bancarotta semplice.

L'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta

documentale, cioè, può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l'ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l'oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie.

Cassazione Penale, sez. V, 22.9.2021 (dep. 14.10.2021) n. 37459

Reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale – Sussistenza di indici di frode – Epoca del depauperamento – Condotta – Rilevanza – Configurabilità.

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'epoca del depauperamento può assumere rilevanza, ai fini della sussistenza degli indici di frode e, dunque, del dolo, nei casi in cui la concreta condotta presenti elementi non univoci di qualificazione giuridica in termini di frode, ma non certo nei casi, come quello in esame, in cui il depauperamento consegue ad una deliberata condotta di sottrazione delle giacenze di magazzino, priva di una alternativa ipotesi qualificatoria.

Cassazione Penale, sez. V, 16.9.2021 (dep. 9.12.2021) n. 45230

Bancarotta fraudolenta - Bancarotta riparata - Rilevanza penale del fatto - Prova – Dichiarazione di fallimento - Danno per i creditori.

Non può ravvisarsi una situazione di c.d. bancarotta riparata, escludente la rilevanza penale del fatto, in assenza di una precisa dimostrazione della intervenuta reintegrazione del patrimonio societario prima della dichiarazione di fallimento, che è il momento entro il quale la reintegrazione è ancora in grado di eliminare anche la sola potenzialità del danno per i creditori.

Cassazione Penale, sez. V, 5.3.2020 (dep. 29.7.2020) n. 23067

Amministratore di fatto - Accertamento - Sindacato di legittimità – Nozione ex art. 2639 c.c. – Esercizio dei poteri - Onere della prova.

Il profilo di amministratore di fatto deve condursi, in ambito penalistico, alla stregua di specifici indicatori, il cui apprezzamento - che si traduce in un accertamento di fatto, sindacabile esclusivamente sotto il profilo della logicità e congruenza della motivazione - non può ritenersi limitato alla fisionomia delineata dal codice civile, che ne declina lo status nella dimensione fisiologica dell'attività d'impresa, ma va riguardato - nel sistema penale delle incriminazioni, che sanzionano una situazione di abuso della relativa posizione - nel più ampio contesto delle ingerenze e degli interessi antiggiuridici che ne arricchiscono il ruolo. Sicché la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., presuppone


l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione, da non ricondursi, necessariamente, all'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, bensì ad una apprezzabile attività di gestione che sia effettuata in modo occasionale o non episodico. Sul piano probatorio, la prova della posizione di amministratore di fatto, esige, pertanto, l'accertamento di elementi che evidenzino l'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualunque fase della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, ad esempio i rapporti con i dipendenti, i clienti o i fornitori, ovvero in ogni settore gestionale dell'attività dell'ente, sia quest'ultimo produttivo, amministrativo, aziendale, contrattuale o disciplinare.

Cassazione Penale, sez. V, 10.2.2020 (dep. 21.5.2020) n. 15652

Bancarotta in genere - Reato societario - Condotta integrativa della fattispecie - Applicazione dei principi generali - Causalità e naturale progressività dei fenomeni - Concetto di dissesto.

Ai fini della configurabilità della bancarotta da reato societario, rilevano anche le condotte che non abbiano da sole determinato, ma abbiano concorso a cagionare il dissesto, sia aggravando l'effetto di cause preesistenti, che inserendosi in una serie di fattori intervenuti anche successivamente. Tale interpretazione discende soprattutto dall'applicazione dei principi generali in tema di causalità e sulla naturale progressività dei fenomeni determinativi del dissesto di un'impresa. Il concetto di dissesto, rilevante in ambito penale fallimentare, deve essere inteso come una situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed ingravescente che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d'atto dell'impossibilità di proseguire l'attività, può comportare l'aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che l'inevitabile e non evitata insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori. Il dissesto si esprime istantaneamente con progressione e durata nel tempo, ove la situazione rilevante è il dissesto come effettivamente concretizzatosi al momento della formale apertura della procedura concorsuale, rimanendo, dunque, irrilevante che, al momento della consumazione della condotta e della produzione dei suoi effetti, già fosse in atto una situazione di dissesto sulla quale la medesima condotta incide solo aggravandola. Il reato in questione, dunque, sussiste anche nell'ipotesi in cui la condotta abbia soltanto aggravato una situazione di dissesto già esistente.

Cassazione Penale, sez. V, 10.2.2020 (dep. 21.5.2020) n. 15652




#LEVILLAGEBYCAMILANO

LE
VILLAGE
Collaborare per innovare
by 

Siamo un **ecosistema aperto** che accelera le **startup ad alto potenziale** e aiuta le aziende nei **processi di innovazione** interni ed esterni, grazie alle sinergie e alla connessione tra grandi corporate, giovani imprese ed il gruppo Crédit Agricole.

#COLLABORAREPERINNOVARE



 Corso di Porta Romana, 61 - 20122 Milano

@levillagebycamilano

Giurisprudenza

Fallimento – Liquidazione coatta amministrativa – Banche venete – D.L. n. 99/2017 – Formazione dello stato passivo – Configurabilità – Rinvio alle norme del T.u.b. – Ammissione al passivo del creditore – Commissario – Fattispecie.

In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, convertito con modificazioni in l. n. 212 del 2017, costituisce effetto del rinvio operato dall'art. 2 del medesimo d.l. alle norme del T.u.b., le quali a loro volta rinviano (art. 80 nel testo pro tempore) alle disposizioni della legge fallimentare per quanto non diversamente disposto, la configurabilità dell'ammissione dei crediti con riserva anche nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa delle banche suddette, entro i medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento; ne consegue che il giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori contro una delle banche venete indicate dal d.l. n. 99 del 2017 prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa non diventa improcedibile in esito alla detta apertura ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, in quanto, a norma dell'art. 96 legge fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, dal suo canto, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione.

Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/03/2022, n. 8463

Società a responsabilità limitata – Atto costitutivo – Compenso per gli amministratori – Art. 95 TUIR – Certezza – Determinabilità – Deducibilità – Determinazione dell'organo assembleare.

L'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata può dunque prevedere o meno un compenso per gli amministratori, ma, laddove non lo preveda, il raccordo della disposizione civilistica con la norma fiscale di cui all'art. 95, quinto comma, TUIR, impone che la certezza e/o determinabilità del costo ai fini della sua inerenza e quindi della sua deducibilità sia previamente determinato dall'organo assembleare.

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 07/12/2021, n. 38757

Attività bancario o di intermediazione finanziaria – Rischio creditizio – Art. 53, d.lgs. 385/1993 – Doveri in capo al consiglio di amministrazione ed in capo ai singoli consiglieri – Agire informato – Requisiti di professionalità – Conoscenza del business bancario – Gestione dei rischi – Obblighi di diligenza - d.lgs. 6/2006.

Nello specifico settore delle attività bancarie o di intermediazione finanziaria, ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni, nonché dell'organizzazione societaria e dei controlli interni, l'art. 53, lettere b) e d), d.lgs. 385/1993 e le disposizioni attuative dettate con le istruzioni di vigilanza per le banche, sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione nel suo complesso e ai singoli consiglieri (anche se privi di deleghe operative). Questi ultimi sono sempre tenuti ad agire in modo informato e, in ragione

dei requisiti di professionalità di cui sono e devono essere in possesso, ad impedire possibili violazioni. Tale dovere, sancito dall'art. 2381 c.c., commi terzo e sesto, e dall' art. 2392 c.c., non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i singoli consiglieri devono possedere e attivare una costante e adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutti i settori di operatività della banca, oltre che ad attivarsi in modo da esercitare efficacemente la funzione di monitoraggio sulle scelte compiute, non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri di direttiva o avocazione riguardo alle attività rientranti nella delega. L'ambito entro il quale deve esprimersi la diligenza dei consiglieri non è mutato neppure a seguito della riforma del diritto societario adottata con d.lgs. 6/2006: l'art. 2381, comma sesto, c.c., impone un dovere di agire in modo informato, disponendo infine che ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società; il comma terzo recita che il consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega; il comma secondo dell'art. 2392 c.c. continua a prevedere che gli amministratori sono in ogni caso solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Cass. civ., Sez. II, 28/07/2021, n. 21602

Società di persone – Società in accomandita semplice – Socio Accomandante – Accertamento del maggior reddito societario – Rettifica – Imputazione al socio – Irpef - 5 d.P.R. n. 917/1973 – Dichiarazione infedele – Sanzione – Poteri di amministrazione – Colpevolezza – Presupposti – Fattispecie – Configurabilità.

Dall'accertamento del maggior reddito societario risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone ed imputato al socio, ai fini Irpef, in proporzione della sua quota di partecipazione, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 917, scaturisce anche l'applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione. Tale principio trova applicazione anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, risultando irrilevante l'estraneità di tali soci all'amministrazione della società, in quanto agli stessi è sempre consentito verificare l'effettivo ammontare degli utili conseguiti. L'elemento della colpevolezza rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione prevista dall'art. 46 del d.P.R. n. 600 del 1973 consiste, per i soci non amministratori, nell'omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultazione dei documenti contabili, nonché del diritto ad ottenere il rendiconto dell'attività sociale, e, per i soci amministratori, nell'omesso o insufficiente esercizio dei poteri di gestione, direzione e controllo dell'attività sociale.

Cass. civ., Sez. V, 09/02/2021, n. 3079



Il Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance "Piero Vigna" è stato fondato nel 2010 dal **Prof. Avv. Emanuele Fisicaro** e dal **Procuratore Generale Onorario presso la Corte di Cassazione Piero Luigi Vigna**, con lo scopo di diffondere la cultura della legalità attraverso l'approfondimento giuridico di alcuni fra i temi più urgenti dei nostri tempi.

Il Centro ha una lunga tradizione di ricerca nel campo della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, dell'anticorruzione e della compliance normativa, con particolare riguardo al diritto bancario, finanziario e fiduciario, e alla responsabilità degli enti.

CSEAC rappresenta un punto di riferimento nell'approfondimento scientifico delle discipline d'interesse, in costante collaborazione e ausilio con le Istituzioni e la Comunità Accademica nazionale ed europea. Il Centro Studi si avvale infatti della collaborazione di professori universitari, ricercatori e di collaboratori esterni.

Il Centro promuove e organizza Convegni e Master. Fanno parte del corpo docenti Esperti, Accademici e Alte cariche istituzionali. L'alta formazione è destinata a tutti coloro che operano nel settore nelle discipline dell'Antiriciclaggio, Anticorruzione, Diritto Tributario, Penale d'Impresa e Diritto Bancario e Compliance, oltre che a studenti, neolaureati e a quanti siano interessati ad acquisire conoscenze in tali settori.



C.S.E.A.C.

**CENTRO STUDI EUROPEO
ANTIRICICLAGGIO & COMPLIANCE
PIERO LUIGI VIGNA**

scrivi a info@csac.it

**RICHIEDI LA TESSERA
ASSOCIATIVA 2022**

SEZIONE

ISTITUZIONI EUROPEE



ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI MERCATI FINANZIARI - ASSOSIM - rappresenta gli operatori del mercato dei capitali italiano (banche di investimento, SIM e succursali italiane di intermediari esteri) nei confronti delle Istituzioni italiane e dell'Unione europea, delle Autorità di vigilanza, delle altre Associazioni imprenditoriali e di ogni altra Organizzazione economica e sociale.

Oltre all'attività di advocacy, ASSOSIM svolge servizi di consulenza normativa, formazione e organizzazione di convegni e seminari. Le sue associate sono attive sul mercato primario e secondario e su quello dei derivati, con una quota superiore all'80% dell'intero volume negoziato sui mercati regolamentati italiani. Ai lavori di ASSOSIM partecipano primari studi legali, società di consulenza e di sviluppo di soluzioni informatiche e vari soggetti che forniscono servizi agli operatori del mercato dei capitali.

www.assosim.it

Invasione dell'Ucraina: le strategie dell'UE per fermare il conflitto

di Simona Godio*

1. Contesto storico di riferimento

La crisi russo-ucraina ha avuto inizio nel febbraio 2014 quando scontri violenti tra i manifestanti e le forze di sicurezza nella capitale Kiev culminarono con la fuga del presidente, l'insediamento di un nuovo governo provvisorio e l'abolizione della legge che riconosceva il russo come lingua regionale ufficiale. In risposta alla c.d. rivoluzione ucraina, la Russia inviò proprie truppe in Crimea – territorio strategico per lo sbocco sul Mar Nero – e prese il controllo del governo locale, che dichiarò la propria indipendenza dall'Ucraina. Seguì un referendum sull'autodeterminazione della penisola, non riconosciuto da gran parte della comunità internazionale, che portò il 18 marzo 2014 alla firma per l'adesione formale della Crimea alla Russia.

Negli anni successivi si è assistito a una progressiva concentrazione sul confine con l'Ucraina di forze russe, giustificata dal presidente russo Vladimir Putin sulla base del timore di un'adesione dell'Ucraina alla NATO.

Nel febbraio scorso, pochi giorni prima dell'invasione, la Russia ha riconosciuto l'indipendenza delle repubbliche popolari di Donetsk e di Lugansk, due stati nella regione del Donbass entro i confini dell'Ucraina. La Russia ha inviato le proprie forze armate a presidiarne il territorio e il 22 febbraio il Consiglio della Federazione russa ha autorizzato all'unanimità il presidente Putin all'invasione dell'Ucraina.

2. La reazione dell'Unione europea alla crisi russo-ucraina

Nel marzo 2014 l'Unione europea aveva condannato l'annessione illegale della Crimea e adottato misure individuali, quali il congelamento dei beni, il blocco dei contratti e il divieto di ingresso nell'Ue per i soggetti ritenuti via via responsabili della situazione in Crimea. L'Ue aveva previsto anche l'adozione di misure economiche settoriali, quali il blocco del commercio e degli investimenti per i settori delle infrastrutture, dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia, dell'oil & gas e del turismo.

Nel luglio 2014 erano state disposte anche limitazioni al rifinanziamento nei confronti di talune banche statali, di società attive nel settore dell'energia e nel settore della difesa; nonché l'embargo sul materiale militare da e verso la Russia. Infine, era stato introdotto un regime di preventiva autorizzazione all'esportazione di materiali e tecnologie riguardanti il settore energetico ed era stato imposto il divieto di esportazione di materiali e tecnologie per l'esplorazione e l'estrazione di petrolio e gas in acque più profonde di 150 metri.

Tra il 23 febbraio e l'8 aprile 2022, in aggiunta alle sanzioni già irrogate, l'Ue ha disposto l'adozione di cinque pacchetti di sanzioni contro la Russia e la Bielorussia, concepiti per indebolire la base economica della Russia, privarla di tecnologie e mercati fondamentali e limitare in modo significativo la sua capacità bellica.

Le misure comprendono:

- sanzioni individuali;
- sanzioni economiche che prevedono – *inter alia* – il divieto di effettuare operazioni con la Banca Centrale Russa e con la Banca Centrale Bielorussa, il blocco

* Ufficio Legale Assosim

dell'accesso dello SWIFT (limitato a talune Banche) e il divieto di fornire banconote in euro agli Stati aggressori;

- restrizioni ai media;
- misure diplomatiche; e
- restrizioni alle relazioni economiche con le repubbliche del Donetsk e Lugansk¹.

Agli inizi del maggio scorso la Commissione Europea ha presentato al Parlamento un sesto pacchetto di sanzioni², che - alla data in cui si scrive - ancora non ha trovato attuazione per il mancato accordo di alcuni Stati Ue sulle misure riguardanti il divieto di importazione del petrolio russo.

2.1 Le sanzioni individuali nei confronti dei soggetti designati

Destinatari di questa tipologia di sanzioni sono i c.d. soggetti designati che, nel caso in discorso, sono le persone fisiche e giuridiche, i gruppi e le entità specificamente individuati dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina³.

Nel dettaglio, le sanzioni individuali consistono in divieti di viaggio e congelamento dei beni.

I divieti di viaggio impediscono alle persone inserite in elenco di entrare o transitare nel territorio dell'Ue

per via terrestre, aerea o marittima.

Il congelamento dei beni comporta che tutti i conti appartenenti alle persone ed entità inserite in elenco nelle banche dell'Ue siano congelati. Ed è altresì vietato mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o attività.

Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU e l'Unione Europea diffondono costantemente le liste dei soggetti designati: la presenza di operazioni cui prendono parte, anche come controparti, nominativi destinatari delle misure di congelamento, o soggetti a essi contigui, continuano a costituire uno degli indicatori di anomalia per l'invio di SOS alle autorità preposte.

Proprio allo scopo di favorire l'individuazione e il congelamento dei beni riconducibili ai soggetti designati, nel marzo scorso è stata istituita anche una *Task Force* transatlantica, nata dal comune intendimento delle FIU di Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Canada e Stati Uniti (cui si sono poi aggiunte le FIU di Olanda, Australia, Giappone e Nuova Zelanda).

3. Le disposizioni attuative a livello UE e nazionale

Già a partire da metà marzo EBA ed ESMA hanno fatto eco alle misure restrittive adottate dagli organi legislativi dell'Ue, invitando le istituzioni finanziarie ad

¹ Primo pacchetto (23 febbraio 2022): (i) sanzioni individuali nei confronti dei membri della Duma di Stato russa che hanno votato a favore del riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni di Donetsk e Lugansk; (ii) restrizioni alle relazioni economiche con le zone non controllate dal governo delle regioni di Donetsk e Lugansk; (iii) restrizioni all'accesso della Russia ai servizi e ai mercati finanziari e dei capitali dell'UE.

Secondo pacchetto (25 febbraio 2022): (i) sanzioni individuali nei confronti, tra l'altro, di Vladimir Putin, Sergey Lavrov e dei membri della Duma di Stato russa e del Consiglio di sicurezza nazionale russo; (ii) sanzioni economiche riguardanti i settori finanziario, energetico, dei trasporti e tecnologico; (iii) sospensione delle disposizioni sulla facilitazione del rilascio dei visti per i diplomatici russi e altri funzionari e imprenditori russi.

Terzo pacchetto (28 febbraio e 2 marzo 2022): (i) chiusura dello spazio aereo dell'UE a tutti gli aeromobili russi; (ii) divieto di effettuare operazioni con la Banca centrale russa; (iii) blocco dell'accesso a SWIFT per sette banche russe; (iv) divieto di fornire banconote denominate in euro alla Russia; (v) sospensione delle trasmissioni nell'UE degli organi di informazione pubblici Russia Today e Sputnik; (vi) sanzioni individuali nei confronti di cittadini bielorusi in risposta al coinvolgimento della Bielorussia nell'invasione militare russa.

Quarto pacchetto di sanzioni (15 marzo 2022): (i) sanzioni individuali nei confronti, tra l'altro, di Roman Abramovich e German Khan; (ii) divieto di effettuare qualsiasi operazione con determinate imprese statali; (iii) divieto

di prestare servizi di rating del credito a qualsiasi persona o entità russa; (iv) divieto di effettuare nuovi investimenti nel settore energetico russo; (v) divieto di esportazione verso la Russia di beni di lusso; (vi) divieto d'importazione nell'UE di ferro e acciaio provenienti dalla Russia.

Quinto pacchetto di sanzioni (8 aprile 2022): (i) divieto di importazione di carbone e altri combustibili fossili solidi dalla Russia; (ii) chiusura dei porti dell'UE a tutte le navi russe; (iii) divieto di accesso all'UE per i trasportatori su strada russi e bielorusi; (iv) divieto di importazione di legno, cemento, prodotti ittici e liquori dalla Russia; (v) divieto di esportazione in Russia di carboturbo e altri beni; (vi) una serie di misure economiche mirate; (vii) sanzioni nei confronti di 217 persone e 18 entità.

² Il nuovo pacchetto prevede un embargo graduale sulle importazioni di petrolio da Mosca, l'esclusione dal sistema internazionale di pagamenti Swift di tre nuove banche russe, tra cui Sberbank, e una bielorusa (il secondo istituto del Paese); ulteriori restrizioni ai servizi finanziari e di contabilità; l'allargamento dell'export control ad alcuni prodotti chimici per limitare la capacità di Mosca di fabbricare ordigni chimici; il bando di tre emittenti televisive; l'inclusione nella black list del patriarca ortodosso Kirill e di Alina Kabaeva, la presunta compagna di Putin, nonché dei responsabili dei crimini di guerra a Bucha e dell'assedio a Mariupol.

³ In totale, tenendo conto anche delle precedenti sanzioni individuali imposte dopo l'annessione della Crimea nel 2014, l'UE ha sanzionato finora circa 80 entità e oltre un migliaio di persone.

assicurare il rispetto delle sanzioni contro la Russia e a facilitare l'accesso ai conti di pagamento di base per i rifugiati.

EBA, in particolare, ha raccomandato alle banche e agli altri istituti finanziari di valutare costantemente l'adeguatezza, l'efficacia dei controlli interni e della governance, in modo da consentire il rispetto delle misure adottate, al fine di adattare o migliorare i propri sistemi e processi interni⁴.

ESMA ha invitato gli emittenti a divulgare il prima possibile qualsiasi informazione riguardante gli impatti interni della crisi, le prospettive e la situazione finanziaria, in linea con gli obblighi di trasparenza imposti dal regolamento sugli abusi di mercato e dalla disciplina sulla rendicontazione finanziaria⁵.

A livello nazionale, la Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) - con comunicato del 7 marzo scorso - hanno richiamato l'attenzione dei soggetti vigilati sul pieno rispetto delle misure restrittive decise dall'Unione europea in risposta alla situazione in Ucraina.

In particolare, le autorità hanno raccomandato ai soggetti vigilati di: (i) esercitare la massima attenzione con riferimento al rischio di attacchi informatici; (ii) intensificare le attività di monitoraggio e difesa in relazione a possibili attività di malware (software malevoli in grado di rubare, criptare o eliminare i dati, alterare o compromettere le funzioni fondamentali di un computer e spiare le attività degli utenti senza che questi se ne accorgano o forniscano alcuna autorizzazione); e (iii) adottare tutte le misure di mitigazione dei rischi che si rendano necessarie.

Le Autorità di vigilanza italiane hanno poi esortato i soggetti vigilati a considerare attentamente i piani di *business continuity* e a garantire il corretto funzionamento e il pronto ripristino dei backup:

diviene di fondamentale importanza garantire la separazione dell'ambiente di backup da quello di esercizio, valutando soluzioni di backup offline (quindi non collegati alla rete) dei sistemi e dei dati essenziali.

Il 19 maggio 2022 la Consob, da un lato, ha richiamato l'attenzione in un comunicato congiunto con Banca d'Italia sulle disposizioni dell'ESMA del 16 maggio sull'esposizione dei fondi comuni verso strumenti finanziari impattati dalla guerra in Ucraina⁶ e, dall'altro lato, ha effettuato due ulteriori richiami di attenzione a: - la necessità che organi di amministrazione, organi di controllo, anche nella loro qualità di audit committee, e società di revisione, coinvolti nel processo di produzione dell'informativa finanziaria pubblicata dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, dagli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante e dagli emittenti strumenti finanziari negoziati su MTF e OTF si conformino alle disposizioni del Public Statement dell'ESMA del 13 maggio scorso e che i prospetti di offerta pubblica/ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari nonché i relativi supplementi e i documenti di offerta pubblica di acquisto e dei comunicati degli emittenti riportino le informazioni quali-quantitative in merito agli impatti del conflitto; - l'obbligo per i gestori di portali on-line iscritti nel registro di cui all'art. 50-quinquies, comma 2, TUF, di rappresentare in maniera dettagliata e compiuta i possibili effetti del conflitto russo-ucraino nel contesto della raccolta on-line di capitali per le piccole e medie imprese.

4. Gli obblighi informativi previsti dall'UIF ai sensi del D.Lgs. 109/2007

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia con

⁴ Cfr. "EBA calls on financial institutions to ensure compliance with sanctions against Russia following the invasion of Ukraine and to facilitate access to basic payment accounts for refugees" dell'11 marzo 2022.

⁵ Cfr. il Public Statement "ESMA coordinates regulatory response to the war in Ukraine and its impact on EU financial markets" del 14 marzo 2022. Vedi anche i successivi Public Statement "Implications of Russia's invasion of Ukraine on half-yearly financial reports" del 13 maggio 2022 sugli effetti dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia sulle rendicontazioni

finanziarie semestrali 2022, redatte secondo lo IAS 34 "Bilanci intermedi" e il Public Statement "Actions to manage the impact of the Russian invasion of Ukraine on investment fund portfolios" del 16 maggio 2022 che contiene raccomandazioni finalizzate a promuovere, all'interno dell'Unione, un approccio convergente nella valutazione degli asset e nell'utilizzo dei Liquidity Management Tools da parte dei fondi d'investimento esposti alle attività russe, bielorusse e ucraine.

⁶ Vedi precedente nota n. 5.

Comunicato del 4 marzo 2022 ha raccomandato agli operatori di comunicare all'Autorità le misure di congelamento, adottate nei confronti dei soggetti designati, con ogni possibile anticipo rispetto al termine massimo di 30 giorni di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 109/2007.

Nella comunicazione è stato richiesto di indicare i nominativi e le denominazioni dei soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche; i dati relativi a queste ultime devono essere comunicati anche al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza. Inoltre, le comunicazioni devono contenere i dati relativi a operazioni o rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile ai soggetti designati⁷.

Con successivo Comunicato del 24 marzo scorso l'UIF ha disposto che - in ottemperanza a quanto previsto dai regolamenti (UE) 328/2022 (di modifica del regolamento 833/2014) e 398/2022 (di modifica del regolamento 765/2006) - gli enti creditizi:

a) tra il 20 aprile e il 27 maggio 2022 inviassero l'elenco dei depositi che, alla data del 25 febbraio, risultavano superiori a 100.000 euro detenuti da cittadini russi/bielorussi o persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia/Bielorussia. Aggiornamenti sugli importi di tali depositi dovranno poi essere forniti ogni 12 mesi;

b) tra il 20 aprile e il 27 maggio inviassero le comunicazioni, riferite ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2022, relative ai depositi di importo superiore a 100.000 euro detenuti da cittadini russi/bielorussi o persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro od ottenuto diritti di soggiorno in uno Stato membro attraverso un programma di cittadinanza per investitori o un programma di soggiorno per investitori. Successivamente, le comunicazioni della specie dovranno essere trasmesse dagli operatori

con cadenza mensile, entro il 27 del mese successivo a quello di riferimento.

Le informazioni sono trasmesse in modalità telematica, attraverso il portale Infostat-Uif, nell'ambito di una nuova rilevazione con identificativo DEPRU. La descrizione dei dati da fornire per ciascuna comunicazione è stata riportata in un apposito schema segnaletico. Alcuni file di esempio delle comunicazioni sono stati resi disponibili nella sezione "Comunicati e documentazione di supporto" del sito UIF⁸.

Infine, il 28 aprile scorso l'Autorità di vigilanza ha pubblicato un documento contenente le *frequently asked questions* in materia di comunicazioni sui depositi russi e bielorusi, con riferimento a (i) la definizione di depositi e l'ambito oggettivo di applicazione; (ii) l'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di comunicazione; (iii) il contenuto delle dichiarazioni e le modalità dichiarative; e (iv) il periodo di rilevazione. Le tante richieste di maggiori chiarimenti da parte degli operatori hanno già reso necessario un primo aggiornamento delle FAQ pubblicato l'11 maggio.

5. Considerazioni conclusive sullo stato dell'arte e sulle prospettive future

Il quadro fin qui delineato risponde senza dubbio all'esigenza di individuare un delicato equilibrio tra la ferma volontà di far cessare al più presto il conflitto e la necessità di evitare ripercussioni troppo pesanti sull'economia mondiale.

La breccia apertasi nella compattezza dell'Unione Europea con riferimento all'embargo sul petrolio russo evidenzia la difficoltà di un intervento risoluto di fronte alla necessità di proteggere settori vitali per molti paesi, come quelli dell'energia e delle materie prime.

Pertanto, i dati economici pubblicati negli ultimi mesi hanno mostrato come la guerra stia gonfiando i

⁷ Le comunicazioni all'UIF devono essere effettuate via mail all'indirizzo servizio.ari.cooperazione@bancaditalia.it.

⁸ Per tutti i dettagli cfr. UIF - Rilevazione sui depositi russi e bielorusi ai sensi dei Regolamenti (UE) 328/2022 e 398/2022 (bancaditalia.it)

costi di gas, petrolio, minerali e cereali (materie non soggette a sanzioni) e questo, al momento, sembra garantire ancora entrate importanti per l'economia russa che contrastano le perdite imposte dalle sanzioni applicate dall'Europa e non solo.

La stessa efficacia delle misure già adottate rischia di essere smorzata dalla capacità della Russia di trovare vie di fuga alle sanzioni, come l'utilizzo – alternativo al sistema SWIFT utilizzato su scale mondiale - di uno SWIFT nazionale (SPFS) sviluppato durante il primo conflitto con l'Ucraina nel 2014; o l'accesso a complessi sistemi di triangolazione tramite intermediari non colpiti dalla disconnessione dello SWIFT e stanziati presso paesi non collaborativi. E ancora, la forte diffusione delle criptovalute, nelle quali (forse non a caso) la Russia aveva investito negli ultimi anni ingenti quantitativi di denaro e che ora, in assenza di un quadro regolamentare unitario a livello internazionale, potrebbero garantirle l'opacità necessaria.

La Commissione europea, nelle Previsioni economiche di primavera 2022 di recente pubblicazione, ha constatato come l'invasione russa stia mettendo alla prova la resilienza economica dell'UE: se le prospettive per l'economia dell'UE prima

dello scoppio della guerra erano per un'espansione prolungata e robusta, l'invasione russa dell'Ucraina ha causato ulteriori pressioni sui prezzi delle materie prime, nuove interruzioni dell'offerta e crescente incertezza. Ciò ha portato la Commissione europea a rivedere al ribasso le prospettive di crescita dell'UE e le previsioni di inflazione al rialzo.

L'incertezza potrebbe essere ulteriormente alimentata dalle sorti della guerra che le parti stanno parallelamente combattendo sul piano mediatico (c.d. Cyberwar): al rigido controllo che la Russia sta esercitando per contenere fughe di notizie e dissensi, il mondo sta rispondendo con azioni di disturbo di siti e social russi per limitare disinformazione e attività di propaganda.

Il futuro della crisi russo-ucraina e le inevitabili conseguenze che già si manifestano e che ancora ricadranno sul resto del mondo dipenderanno probabilmente dalla capacità delle istituzioni di portare a termine iniziative diplomatiche più efficaci, calibrare meglio le sanzioni perché sul medio-lungo periodo non si rivelino delle pesanti armi a doppio taglio e proseguire con azioni sempre più mirate sul piano mediatico e informatico, dove ineluttabilmente si sta giocando una parte fondamentale del conflitto.



OFFRE SERVIZI DI CONSULENZA E FORMAZIONE IN AMBITO ANTIRICICLAGGIO, ANTICORRUZIONE, DIRITTO TRIBUTARIO, PENALE D'IMPRESA, DIRITTO BANCARIO E COMPLIANCE.



OPERIAMO SU TUTTO
IL TERRITORIO NAZIONALE



CONSULENZA

Antiriciclaggio

Anticorruzione

Modelli Org.231/2001

Privacy

Diritto Bancario

Società Fiduciarie e Trust

Mercato dell'oro Legge 7/2000

Prestatori di servizi di gioco (on line e fisico)



EVENTI

Imelitalia organizza periodicamente **convegni** e **webinar** rivolti a professionisti ed esperti del settore.

Docenti universitari, alte cariche Istituzionali e dell'Investigazione mettono il campo tutto il loro know-how per trasferire ai partecipanti nozioni teoriche e pratiche in linea con le ultime novità in ambito legislativo.



FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO CERTIFICATA

per

Commercialisti / Esperti Contabili

Consulenti del lavoro

Avvocati / Notai

Prestatori di gioco

Operatori professionisti in oro

Banche / Società Fiduciarie

Pubblica Amministrazione



SEZIONE

NEWS

Cripto-attività: da Banca d'Italia avvertenze d'uso.

CDR*

Chi acquista bitcoin o altri analoghi strumenti finanziari tokenizzati deve essere consapevole del rischio di perdita anche totale del capitale investito, di frodi ed errori e della mancanza di forme di tutela a sua disposizione. Le crypto-attività, infatti, non sono attualmente soggette alle norme in materia di trasparenza dei prodotti bancari, dei servizi di pagamento e dei servizi di investimento e sono sprovviste di specifiche protezioni.

Lo afferma Banca d'Italia in un articolato documento denominato "comunicazione in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e crypto-attività" pubblicato il 15 giugno scorso sul proprio sito internet.

Con il citato documento si intendono conseguire due obiettivi: in primo luogo, richiamare l'attenzione degli intermediari vigilati, dei soggetti sorvegliati e di quelli che operano a vario titolo negli ecosistemi decentralizzati, anche come utenti, tanto sulle opportunità quanto sui rischi connessi con l'uso di tali tecnologie nella finanza e con le attività e i servizi relativi alle crypto-attività (emissione, custodia, scambio, prestiti, servizi di pagamento, cfr. infra); in secondo luogo, evidenziare alcuni profili rilevanti per la definizione, da parte dei predetti soggetti, di presidi volti ad attenuare i rischi connessi con l'impiego delle tecnologie decentralizzate e/o con l'operatività in crypto-attività.

Banca d'Italia intende far comprendere che vi sono crypto-attività completamente prive di valore intrinseco, che non sono assistite da alcun diritto di rimborso e che, in via generale non possono essere considerate idonee a svolgere una funzione di pagamento o di investimento in virtù della loro natura altamente rischiosa. Specifica attenzione, in tale ottica, deve essere rivolta dai clienti ai rischi di pubblicità ingannevole, effettuata anche tramite i social media e gli influencers, e alle proposte di investimento che garantiscono elevati rendimenti. La Banca d'Italia invita comunque gli intermediari vigilati e gli

altri operatori a curare nel modo più scrupoloso possibile, anche in assenza di prescrizioni normative, l'informativa da rendere alla clientela che intenda acquistare e detenere crypto-attività utilizzando eventuali canali messi a disposizione dagli intermediari e operatori medesimi; ciò al fine di facilitare la massima consapevolezza in ordine ai rilevanti rischi sopra richiamati, nonché allo scopo di mitigare i gravi rischi legali e reputazionali che siffatte attività possono generare.

Una rapida e ampia diffusione di questi strumenti potrebbe compromettere la stabilità del sistema finanziario a causa dell'interdipendenza dei soggetti che vi partecipano, regolamentati e non, nonché della mancanza di controlli e strumenti che possono limitare gli effetti di eventi sfavorevoli. Il mondo delle crypto-attività è infatti ancora largamente deregolamentato. Sono in corso a livello internazionale ed europeo i lavori per disegnare un nuovo insieme di regole e di controlli per questi prodotti e per i relativi "ecosistemi" ma la loro entrata a regime richiederà ancora tempo. Nelle more dell'adozione del regolamento MICA con il quale l'unione europea intende disciplinare tutto il settore, Banca d'Italia si segnala che le crypto-attività sono state recentemente definite strumenti finanziari tokenizzati dal regolamento relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'unione europea del 2 giugno scorso.

Paragrafo 1 Principali caratteristiche dell'applicazione delle DLT nei servizi finanziari

Paragrafo 2 Stato del contesto regolamentare

Paragrafo 3 Principi di riferimento per gli intermediari vigilati

Paragrafo 4 Possibili rischi per gli utilizzatori di crypto-attività

Paragrafo 5 Prossimi iniziative di Banca d'Italia

* Comitato di Redazione

Cosa sono le Stablecoin

CDR*

1. Cosa sono le Stablecoin: alcune note preliminari.

Nel mondo crittografico si sente spesso dire che le criptovalute sono un asset instabile e volatile e, per tale motivo, non potranno mai rappresentare un metodo di pagamento efficace.

Tuttavia, in tema di criptovalute l'affermazione si presta a molteplici critiche e fraintendimenti.

Constatata la diversità di crypto e asset blockchain presenti nel mercato, le stablecoin sono nate per risolvere questo problema.

L'idea di creare una moneta elettronica per effettuare pagamenti è ben più datata del BTC, risale agli anni 90, quando è stata teorizzata una "valuta di internet" non controllata dalle banche centrali.

Alcune voci narrano che già Elon Musk intravide nella fondazione e creazione di X.com nel 1999 (la società che divenne poi acquisita da una competitor nella Silicon Valley per poi diventare l'odierna Paypal. X.com) anche la creazione di un nuovo sistema di pagamento elettronico.

L'esperimento non portò ai risultati sperati, probabilmente per via delle limitate possibilità tecnologiche del tempo.

Una stablecoin non è altro che una criptovaluta di valore fisso ancorato (peggato, pegged) ad altri asset come le valute fiat, che può essere custodito senza essere danneggiato dalle fluttuazioni di mercato, mantenendo comunque un asset crittografico, sia in luoghi centralizzati che decentralizzati.

Questo sistema ha rivoluzionato gli scambi crittografici soprattutto per gli exchange di criptovalute e per i sistemi di pagamento, in quanto permette di unire le qualità della blockchain,

quali sicurezza, trasparenza, decentralizzazione, ecosostenibilità, immutabilità, velocità e costi, alla stabilità e usabilità delle valute nazionali (FIAT).

In tal modo viene neutralizzata la volatilità del mercato (inflazione permettendo), circostanza fondamentale per l'adozione di massa della valuta stessa: di fatto attualmente la capitalizzazione delle stablecoin è di circa 200 miliardi di dollari.

Se in alcuni modi le stablecoin possono far storcere il naso alle istituzioni e agli organi legislativi, d'altra parte utilizzare la tecnologia *blockchain* per l'emissione di valuta per pagamenti è senz'altro un'arma tecnologica per il contrasto al riciclaggio di denaro e all'evasione fiscale. Utilizzando la blockchain per effettuare transazioni, dunque un registro pubblico, è possibile accedere a tutti i wallet degli utenti presenti e tracciare in maniera totalmente trasparente le proprie transazioni e movimenti tra wallet, indirizzi, protocolli e *gateway* di pagamenti.

Di fatto se una volta le criptovalute venivano utilizzate come lavanderie di denaro o per effettuare pagamenti anonimi, oggi risulta molto più laborioso e complicato mantenere l'anonimato grazie ad avanzati sistemi di scansione dei registri che tracciano movimenti e wallet sospetti. Inoltre, la collaborazione tra *exchange* ed autorità finanziarie permette di avere un registro di wallet collegato ad utenti verificati al fine di rintracciare attività illecite.

Proprio su Wikipedia si legge che: «La Bank of *International Settlements* elenca i possibili meriti dell'argomento come potenziamento degli sforzi in materia di antiriciclaggio, resilienza operativa, protezione dei dati dei clienti, inclusione finanziaria, adempimenti fiscali e sicurezza informatica. Nellie

* Comitato di Redazione

Liang, sottosegretario al Tesoro per le finanze interne ha riferito al comitato bancario del Senato che la rapida crescita della capitalizzazione di mercato delle *stablecoin* e il suo potenziale per l'innovazione dei servizi finanziari richiedono una regolamentazione urgente del Congresso».

La prima, e attualmente la più sicura, tra tutte le *stablecoin* è USDT di Tether (www.tether.to/). In un Whitepaper (ovvero il business plan delle criptovalute), pubblicato online nel gennaio 2012, J.R. Willett ha descritto la possibilità di costruire nuove valute sulla base del protocollo Bitcoin. Nel gennaio 2015, la borsa delle criptovalute Bitfinex ha abilitato la negoziazione di Tether sulla propria piattaforma, da cui è nata una forte collaborazione che tutt'oggi continua.

Di *stablecoin* ne esistono tre tipi tecnologicamente diversi, vediamo quali sono.

2. Fiat-Commodity Collateralized o Garantite da Fiat-Commodity (baked).

Queste *stablecoin* hanno un valore garantito da una riserva di valore sottostante come FIAT, materie prime, metalli preziosi e titoli, oltre a obbligazioni e mezzi equivalenti. Tipicamente dollari americani con rapporto 1:1 con le *stable*. Il "sottostante" viene gestito e depositato in conti bancari indipendenti e regolamentati. Per aver 100 \$USDT devo depositare 100\$.

Nel caso di *stablecoin* collateralizzate, l'emissione di nuovi token avviene quando nuovi asset vengono depositati e vengono bruciati, quando vengono prelevati per avere sempre il rapporto 1:1. Questo è un sistema off-chain che viene regolato da istituti finanziari.

3. Crypto Collateralized o Garantite da criptovalute (baked):

Queste *stablecoin* sono sostenute da altre criptovalute. Poiché le altre crypto sono soggette a grandi fluttuazioni di prezzo queste *stablecoin* vengono definite over-collateralizzate dato che aumentano il collaterale per ridurre i rischi.

Per avere 1000 \$DAI (*stablecoin* garantita in crypto)

servono come garanzia 2000\$ in \$ETH, in tal modo la garanzia in \$ETH può oscillare del 50% prima di liquidare la posizione di chi ha preso \$DAI. In questo caso viene gestito tutto on-chain, tramite smart contract e l'emissione/distruzione dei token funziona come nel caso delle *stablecoin* garantite da fiat.

Questo è un meccanismo comunemente utilizzato nella DEFI (finanza decentralizzata) da chi vuole depositare le proprie criptovalute per ricevere in prestito *stablecoin*, le crypto messe in garanzia non si possono recuperare finché non viene risarcito il debito oppure la posizione viene liquidata nel caso il collaterale valesse meno del prestito emesso.

4. Algorithmic Stablecoin o Non garantite (not baked):

Le *stablecoin* algoritmiche, a differenza delle altre, non hanno una riserva di valore che faccia da garanzia. Per garantire l'ancoraggio (peg) ad altri asset come il dollaro sono gestite da un meccanismo autonomo come uno smart contract: il meccanismo per garantire il valore stabile al peg (valore ancorato) modifica la supply al fine di mantenere il prezzo stabilito, il prezzo di una criptovaluta è ottenuto dividendo la capitalizzazione di mercato con la supply circolante.

Dunque per mantenere il valore di 1\$, questa *stablecoin* modifica la quantità di token circolanti con l'emissione di nuovi token nel caso superi il suo peg di 1\$ o con il burn di token già esistenti nel caso scenda sotto 1\$. Ciò significa che questa tipologia di *stablecoin* viene gestita direttamente sulla blockchain senza nessuna intermediazione esterna o garanzia, con un meccanismo simile alle banche centrali per controllare il valore della valuta.

5. Algoritmiche vs Collateralizzate:

Il fattore principale che definisce la qualità di un *stablecoin* è la sua capacità a mantenere il peg, ovvero il valore a cui deve essere ancorato.

Le *stablecoin* collateralizzate (garantite) necessitano di asset liquidi che possono essere scambiati velocemente per bilanciare costantemente la domanda-offerta. Le *stablecoin* algoritmiche non

facendo affidamento ad una garanzia ed essendo gestite da smart contract potrebbero avere teoricamente liquidità infinita.

Garanzie liquide come le FIAT sono migliori per le stablecoin dato che possono essere spostate più rapidamente di altri asset, mantenendo in maniera precisa e rapida il controllo del loro peg.

Di seguito si evidenziano i tre fattori che possono impedire ad una stablecoin algoritmica di mantenere il peg, di conseguenza vengono definite più sicure le stablecoin con garanzia (collateralizzate):

- rapidi cambiamenti dei tassi di cambio rischiano di destabilizzare temporaneamente la stablecoin algoritmica cambiando il prezzo mettendo a rischio gli scambi e i trasferimenti;
- non avendo una riserva di controvalore si basano su dati di mercato esterni inseriti all'interno degli smart contract tramite oracle (database collegati allo smart contract per la fornitura di dati di mercato) per mantenere il peg 1:1. Questi dati possono non essere aggiornati in tempo reale o non essere di qualità, causando una destabilizzazione;
- potrebbe esserci il rischio di *bug* all'interno del

codice dello smart contract, questo di fatto è il problema più rischioso.

6. Conclusioni.

Sebbene sembrano simili, non tutte le stablecoin sono uguali, attualmente nel mercato le migliori stablecoin collateralizzate sono USDT di Tether, USDC di Coinbase e BUSD di Binance, aventi come collaterale dollari americani.

Per quanto riguarda, poi, le stablecoin algoritmiche, la migliore sul mercato è UST del progetto TerraLuna. Attualmente, è la stablecoin più sicura nella defi, utilizzata tramite il protocollo anchor per generare rendimenti passati ad interesse composto con un APY del 16% annuo, nessuna fiat al mondo può comparare le qualità delle stablecoin grazie all'utilizzo delle *blockchain*.

Nel tempo queste tecnologie saranno costantemente migliorate al fine di garantire maggior sicurezza nelle transazioni, stabilità della loro valorizzazione; in futuro, probabilmente, si assisterà al fenomeno dell'emissione di stablecoin da parte delle banche centrali.



Comunicazione della Banca d'Italia in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e crypto-attività

Introduzione

Il settore finanziario, al pari di altri, sta utilizzando in maniera sempre più estesa e significativa le potenzialità offerte dalla digitalizzazione.

Tra le nuove soluzioni, ha assunto rilievo l'applicazione di tecnologie decentralizzate, le cosiddette *distributed ledger technologies* (DLT)¹. Si tratta di tecnologie di applicazione potenzialmente molto vasta, anche in ambiti non connessi con la finanza. La presente comunicazione si concentra sugli utilizzi riconducibili alla detenzione e al trasferimento di valori e diritti, che sono rappresentati digitalmente mediante le cosiddette cryptoattività², anche in mancanza di un soggetto o gestore centrale. Le crypto-attività possono generare rischi di vario genere. Una rapida e ampia diffusione di questi strumenti potrebbe compromettere la stabilità del sistema finanziario a causa dell'interdipendenza dei soggetti che vi partecipano, regolamentati e non, nonché della mancanza di controlli e strumenti che possono limitare gli effetti di eventi sfavorevoli. Il mondo delle crypto-attività è infatti ancora largamente deregolamentato. Sono in corso a livello internazionale ed europeo i lavori per disegnare un nuovo insieme di regole e di controlli per questi prodotti e per i relativi "ecosistemi" (vedi *infra* paragrafo 2) ma la loro entrata a regime richiederà ancora tempo.

Al tempo stesso, gli sviluppi registrati dal settore – l'elevata crescita del numero e del valore delle crypto-attività³; l'estrema volatilità delle quotazioni; i ricorrenti episodi di crisi di operatori e schemi della specie, dovuti a truffe, a incidenti informatici o a difetti di fondo, che hanno comportato anche di recente ingenti perdite per i soggetti coinvolti; la forte opacità degli scambi e degli assetti proprietari di gran parte di questi schemi; in molti casi, l'elevatissima volatilità del loro prezzo – sollevano preoccupazioni per tematiche che rientrano nel mandato delle autorità. La Banca d'Italia è interessata alle crypto-attività nell'esercizio di sue molteplici funzioni: di controllo prudenziale sugli intermediari vigilati; di sorveglianza sul regolare funzionamento del sistema dei pagamenti; di salvaguardia della stabilità monetaria e finanziaria; di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; di tutela della clientela. Con questa comunicazione si intendono conseguire due obiettivi: in primo luogo, richiamare l'attenzione degli intermediari vigilati, dei soggetti sorvegliati e di quelli che operano a vario titolo negli ecosistemi decentralizzati, anche come utenti, tanto sulle opportunità quanto sui rischi connessi con l'uso di tali tecnologie nella finanza e con le attività e i servizi relativi alle crypto-attività (emissione, custodia,

¹ Nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, ex art. 8-ter, comma 1, d.l. 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modificazioni dalla legge n. 12 del 2019. "Si definiscono "tecnologie basate su registri distribuiti" le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetture decentralizzate su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili".

² Si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono

essere emessi, trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

³ Il valore aggregato a livello globale delle crypto-attività rapportato a quello delle attività finanziarie è pari a circa l'1% (Financial Stability Board, *Assessment of Risks to Financial Stability from Crypto-assets*, febbraio 2022) ma va comunque ricordato che la dimensione del fenomeno non sempre rispecchia i rischi potenziali per la stabilità finanziaria. Ad esempio, il mercato dei mutui sub-prime prima dello scoppio della crisi finanziaria del 2007 ammontava a circa 1.300 miliardi di dollari, cioè la metà del valore delle crypto-attività registrato a novembre 2021.

scambio, prestiti, servizi di pagamento, cfr. *infra*); in secondo luogo, evidenziare alcuni profili rilevanti per la definizione, da parte dei predetti soggetti, di presidi volti ad attenuare i rischi connessi con l'impiego delle tecnologie decentralizzate e/o con l'operatività in cripto-attività.

Il documento vuole pertanto costituire un riferimento per gli utenti, gli intermediari, i fornitori tecnologici, i gestori di schemi, infrastrutture e portafogli digitali che operano nell'ambito di ecosistemi di cripto-attività, sia prima della definizione compiuta del quadro di regolamentazione europea in divenire sia dopo la sua definizione; tale quadro regolamentare, infatti, non ricomprenderà nel proprio ambito applicativo l'intera filiera dei soggetti sopra menzionati, né interamente la complessità delle soluzioni tecnologiche a supporto degli ecosistemi di cripto-attività (*infra*, paragrafo 2). Con riguardo a quest'ultimo profilo, occorre aver presente che l'utilizzo di modelli decentralizzati nella finanza trova nel fattore tecnologico il suo elemento qualificante, in grado di connettere i diversi attori del sistema anche in mancanza di relazioni dirette. L'impronta della tecnologia e il ruolo dei soggetti che concretamente concorrono ad imprimerla – quali gli sviluppatori degli algoritmi – costituiscono parte integrante degli schemi e degli accordi attraverso i quali vengono realizzati, nell'ambito delle soluzioni decentralizzate, i "trasferimenti di valore": la forte connessione esistente tra tali fenomeni e le istanze di mantenimento della stabilità finanziaria e monetaria costituisce la ragione per cui le banche centrali osservano e monitorano con grande attenzione anche l'operatività di tali soggetti.

La comunicazione è articolata come segue: nel paragrafo 1. si riportano le principali caratteristiche

dell'applicazione di tecnologie decentralizzate ai servizi finanziari; nel paragrafo 2. si descrive lo stato della cooperazione internazionale e del contesto regolamentare in materia; nel paragrafo 3. si propongono principi e punti di riferimento per gli intermediari vigilati e i soggetti attratti nell'ambito della sorveglianza sul sistema dei pagamenti; nel paragrafo 4. vengono richiamati i possibili rischi per gli utilizzatori di cripto-attività; infine, nel paragrafo 5. vengono indicati i prossimi passi che la Banca d'Italia è intenzionata a compiere per contribuire allo sviluppo ordinato e sicuro delle nuove soluzioni digitali a cui si è fatto cenno.

1. Le principali caratteristiche dell'applicazione di tecnologie decentralizzate ai servizi finanziari

Lo sviluppo di tecnologie decentralizzate nel campo dei servizi finanziari poggia sul ruolo centrale della crittografia e della tecnologia dei registri distribuiti (*Distributed Ledger Technology – DLT/blockchain*⁴).

I due paradigmi tecnologici sono fortemente complementari. Il primo consente di proteggere le informazioni relative alle transazioni e la loro non ripudiabilità; esso garantisce l'integrità e, se previsto, la confidenzialità delle edesime informazioni ed è alla base del meccanismo di autorizzazione delle transazioni. Il secondo (*DLT/blockchain*) consiste in un registro elettronico condiviso i cui dati sono protetti sia tramite tecniche crittografiche sia attraverso la "ridondanza" (copie delle stesse informazioni possono essere validate e archiviate presso tutti i partecipanti attivi al registro)⁵.

In linea di principio, le DLT possono recare benefici per gli utilizzatori, connessi con miglioramenti

⁴ La blockchain rappresenta un particolare tipo di DLT. Nello specifico, si parla di blockchain perché le transazioni memorizzate sono raggruppate in una sequenza di "blocchi" collegati tra loro per via crittografica, creando così una registrazione in ordine cronologico e non modificabile di tutte le transazioni effettuate fino a quel momento. Esistono inoltre soluzioni tecnologiche di tipo decentralizzato ma alternative alla DLT/blockchain, quali ad esempio l'online peer-to-peer (P2P), o user-matching che consente a due controparti in qualità di utilizzatori (ad esempio creditori e debitori) di interagire direttamente senza dover ricorrere alla presenza di un intermediario.

⁵ Questo registro ha una duplice funzione. Da un lato, esso consente di

memorizzare in modo inalterabile le informazioni relative alle transazioni in modo da prevenirne la manipolazione. Dall'altro lato, fornisce il meccanismo che consente l'aggiunta di nuove informazioni anche in assenza di un ente centrale di garanzia: le informazioni non possono essere aggiunte al registro distribuito fino a quando non viene raggiunto, tra i partecipanti al registro stesso, il consenso sulla loro validità; ciò incrementa la resilienza di tali registri rispetto ad eventuali tentativi di contraffazione. Numerosi sono i casi d'uso potenziali della DLT/blockchain, ad esempio nell'ambito dei servizi resi dalla pubblica amministrazione (registri immobiliari, voto, identità digitale ecc.), nel campo della sanità, dei media, dell'energia e altri; al suo utilizzo sono associati rischi di natura sia finanziaria sia non finanziaria.

dell'efficienza nell'offerta di servizi finanziari, ampliamento degli orari di operatività dei sistemi, riduzione dei costi e dei tempi per le transazioni transfrontaliere, accrescimento della velocità nei trasferimenti di attività finanziarie e avanzamento della frontiera tecnologica, anche grazie a un rafforzamento della concorrenza.

Affinché ciò avvenga le DLT devono avere le caratteristiche delle tecnologie più mature, ovvero essere affidabili nella continuità del servizio e, in generale, resilienti agli attacchi informatici, scalabili (quindi in grado di adeguare la capacità di registrare un numero crescente di operazioni senza un deterioramento significativo dei tempi e della qualità del servizio), efficienti dal punto di vista economico e ambientale (in particolare, capaci di supportare a costi modesti e sostenibili sotto il profilo ambientale un volume elevato di operazioni), avere una governance robusta e identificabile.

Le soluzioni DLT realizzano ecosistemi complessi all'interno dei quali ciascuna parte – intermediari vigilati, fornitori di tecnologia, altri operatori (cfr. *infra*) e utenti – si pone in relazione con le altre con modalità anche molto diverse rispetto a quanto accade nel sistema finanziario tradizionale.

Il ruolo degli sviluppatori e dei fornitori delle soluzioni IT, nonché dei soggetti deputati allo sviluppo e alla gestione degli *smart contracts*⁶, è centrale per assicurare il corretto funzionamento dell'ecosistema e garantire la stabilità finanziaria e la tutela della clientela.

Questa caratteristica rende problematico inquadrare tali fenomeni nella regolamentazione esistente. Ad esempio, quest'ultima prevede il meccanismo di

esternalizzazione che consente agli intermediari di avvalersi dei servizi di fornitori di tecnologia ma, nel caso delle DLT, tale interazione si può instaurare anche in assenza di legami diretti (contrattuali). In questo senso la tecnologia "lega" le componenti oggettive (strumenti, infrastrutture tecniche e organizzative) e soggettive (le diverse tipologie di operatori coinvolti) degli ecosistemi in nuovi prodotti e servizi, espressione "sintetica" di ciascun contributo. Tale rilevanza della componente tecnologica e degli stessi fornitori di tecnologia realizza una sorta di "governance algoritmica" che scardina gli schemi di governo tradizionali e della quale è necessario tenere conto.

Proprio con riferimento alla governance, una distinzione rilevante va fatta tra DLT *permissioned* o *permissionless*. Le prime richiedono che un utente, per accedere e apportare modifiche al registro (*ledger*), debba ottenere il permesso da parte di un soggetto o entità centrale, che *de facto* assume responsabilità di governance. Nelle DLT *permissionless* invece è difficile o impossibile individuare tale responsabile⁷; le operazioni possono essere effettuate senza l'intervento di soggetti esterni (ad esempio intermediari) tramite l'utilizzo di *smart contracts*, ossia, come già accennato, programmi informatici che vengono eseguiti automaticamente al verificarsi di specifiche condizioni, garantendo in tal modo per via algoritmica il rispetto degli aspetti contrattuali sottesi all'erogazione del servizio. Anche questa caratteristica, alla base della cosiddetta "finanza decentralizzata"⁸ (*decentralized finance* – DeFi), rende problematico inquadrare le cripto-attività nella regolamentazione esistente, e contribuisce a spiegare

⁶ Un riferimento allo *smart contract* è contenuto nell'art. 8-ter, comma 2, d.l. 14 dicembre 2018 n. 135 (convertito con modificazioni dalla legge n. 12 del 2019), ai sensi del quale esso è definito come "un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse".

⁷ Nello specifico, le reti *permissionless* permettono l'accesso a ogni utente che decida di connettersi e partecipare, generando nuove transazioni, effettuando il compito di *miner* (processo di validazione e finalizzazione delle transazioni) o semplicemente leggendo il registro delle transazioni

memorizzate.

Le reti *permissioned*, invece, operano per conto di una comunità che condivide un interesse comune, dove l'accesso al ruolo di *miner* è limitato a un numero esiguo di individui considerati fidati (il livello di lettura del registro e di partecipazione nella generazione di nuove transazioni può essere soggetto a limitazioni o meno a seconda dell'organizzazione che controlla la rete).

⁸ Financial Stability Board, *Decentralised financial technologies: Report on financial stability, regulatory and governance implications*, 2019.

le difficoltà e i ritardi registrati in questo settore dal legislatore e dalle autorità di regolamentazione a livello mondiale.

In tale contesto, il peculiare ruolo svolto dagli *smart contracts* nell'ambito delle tecnologie decentralizzate in finanza ha profonde implicazioni sulla governance di un ecosistema: regole, diritti e doveri sono iscritti all'interno di protocolli e programmi – predisposti e resi liberamente disponibili sull'infrastruttura da utilizzatori della stessa, anche residenti in diverse giurisdizioni – rendendo difficile identificare un soggetto o entità centrale cui riferire le responsabilità di governance, e quindi il foro competente e la legge applicabile, in particolare nelle DLT *permissionless*.

Con specifico riferimento al fenomeno delle cripto-attività, è utile evidenziare che esso non esaurisce le potenzialità applicative delle nuove tecnologie decentralizzate nel settore finanziario; inoltre, richiede la capacità di distinguere tra diverse categorie di prodotti e di utilizzi sulla base dei vari livelli di rischio che le caratterizzano anche in funzione della esistenza o meno di un valore intrinseco.

Fermo restando quanto sopra richiamato relativamente alle DLT *permissioned* o *permissionless*, una prima distinzione attiene alla possibilità che le cripto-attività possano essere scambiate: 1) direttamente da "utente" a "utente" (cd. "DeFi pura"⁹); 2) tramite gli operatori che svolgono specifiche attività di "exchange"¹⁰ e di *trading* di cripto-attività (anche mediante ricorso a fasi gestite "off chain", cioè fuori dalla DLT, come in ipotesi il regolamento delle operazioni).

Sulla base di un ulteriore importante criterio di classificazione, le criptoattività possono essere distinte in due categorie: 1) *unbacked crypto-assets*, cripto-attività prive di un meccanismo di stabilizzazione che ne ancori il valore a un'attività di riferimento (es. Bitcoin, ma potrebbero essere ricomprese anche le cosiddette "stablecoins

algoritmiche", il cui meccanismo di stabilizzazione è basato appunto su un algoritmo che ne condiziona la domanda e l'offerta sul mercato); 2) *asset linked stablecoins*, cripto-attività garantite da attività sottostanti (es. valute ufficiali, crediti, merci, etc.) che mirano a mantenere un valore stabile rispetto a una valuta *fiat* (es. euro o dollari), un bene specifico o un *pool* o paniere di attività.

Da quest'ultima classificazione deriva la possibilità di distinguere meglio anche le diverse caratteristiche e funzioni di una varietà eterogenea di attività digitali che presentano rischi assai differenti ad esse associati: alcune di tali attività digitali possono trovare pieno titolo tra gli strumenti di pagamento, in quanto emesse da banche centrali¹¹; altre, rappresentate da cripto-attività definibili in via generale come "token privati", possono essere più o meno stabili in valore.

Tra queste ultime, figurano alcune cripto-attività garantite da una riserva che possono essere ancorate ad una singola valuta *fiat* e associate a un "debito" di rimborso integrale a carico di un soggetto (normalmente l'emittente) nonché essere utilizzate come strumento di pagamento. Una funzione di scambio o di riserva di valore potrebbe, entro certi limiti, essere associata a cripto-attività (sempre garantite da una riserva) il cui valore sia ancorato ad attività a bassa volatilità e connesso con un diritto di credito dell'utilizzatore alla restituzione del valore di mercato dell'attività sottostante. Altre cripto-attività, ancorate a strumenti potenzialmente volatili come strumenti finanziari, benché anch'esse assistite da un diritto di rimborso per l'utilizzatore, potrebbero avere una funzione di investimento, in quanto prevalentemente speculative e pertanto contraddistinte da più elevati profili di rischio.

Cripto-attività, prive di qualsiasi valore intrinseco, non riferite ad alcuna attività dell'economia reale o finanziaria, non assistite da alcun diritto in capo all'utilizzatore a ricevere indietro alcunché non

⁹ Nella sua versione più "pura", la DeFi non contempla l'intervento di intermediari e intende replicare in forma interamente decentralizzata diverse attività svolte nell'ambito del sistema finanziario tradizionale per il tramite di intermediari autorizzati.

¹⁰ Gli *exchangers* prestano: 1) servizi di scambio di "crypto" con "crypto" o di questi strumenti con valute *fiat*; 2) altri servizi connessi con quelli di custodia di cripto-attività (cd. "portafogli digitali").

possono, come tali, essere idonee a svolgere una funzione né di pagamento né di investimento (si tratta quindi di *unbacked crypto-assets*, come sopra richiamato): per tale ragione, „e per i rischi che le caratterizzano, il loro utilizzo non dovrebbe essere in più avanti al paragrafo 3 non può essere inteso come linea di orientamenti atti a contrastare in modo di per sé esclusivo ed esaustivo i rischi derivanti dall'operatività in quest'ultima categoria di cripto-attività, il ricorso alle quali, come detto, resta sempre altamente rischioso, privo di tutele e per ciò „stesso fortemente scoraggiato (cfr. *infra*)¹².

...

Gli aspetti richiamati possono essere, almeno in parte, intercettati e indirizzati facendo leva sui compiti, propri dell'Istituto, di vigilanza su banche e intermediari finanziari, di tutela della clientela e di sorveglianza sul regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. A complemento di questo impianto, si ravvisa peraltro l'esigenza di rafforzare la cooperazione con le altre autorità di controllo coinvolte a vario titolo in questo campo, in „particolare la Consob, l'AGCM, l'IVASS.

È inoltre importante iniziare a delineare un sistema di principi e buone prassi (cfr. *infra*, paragrafo 3) che, ancorché non vincolanti, mitigano i rischi connessi con l'operatività in questo settore¹³. In particolare – specie nelle aree più distanti dal perimetro regolamentare, dove più avvertita è la dominanza del fattore tecnologico e dei soggetti che lo generano e lo condizionano – esiste lo spazio per lavorare alla definizione di *standard* a cui fare riferimento quali "parametri di qualità" degli aspetti costitutivi

delle tecnologie decentralizzate (come gli *smart contracts*): il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato può rappresentare, in questa prospettiva, un'opzione di cui tenere conto (cfr. paragrafo 3.2).

2. La cooperazione internazionale e il contesto regolamentare

Sebbene la diffusione dell'utilizzo delle tecnologie decentralizzate nella finanza risulti al momento come detto contenuta, essa può generare rischi di vario genere. Il rapido sviluppo di tali tecnologie, come detto, può infatti incidere sulla stabilità del sistema finanziario anche in virtù della connessione e interdipendenza tra i soggetti coinvolti, che operano in un contesto privo di un sistema organico di regole e controlli. In particolare, l'interazione sempre, più stretta tra i soggetti coinvolti rende più complesso il presidio dei rischi.

Al riguardo, il tema è stato oggetto di documenti di ricerca e focus da parte di diverse banche centrali¹⁴. Le cripto-attività sono all'attenzione di numerose autorità internazionali, governi, banche centrali e autorità di vigilanza, interessati a comprendere se, e in che modo, regolamentarle, tenendo conto in particolare della varietà di casistiche esistenti con riferimento, come evidenziato in precedenza, sia alla possibile funzione economica, sia ai diversi profili di rischio. Per tale ragione in vari *fora* internazionali (tra cui FSB, BCBS, IOSCO, CPMI)¹⁵ è stata avviata una serie di iniziative volte a integrare questi strumenti in quadri normativi di supervisione sugli intermediari, di funzionamento dei mercati finanziari e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti¹⁶.

¹³ L'utilizzo di tecnologie decentralizzate nella finanza presenta le stesse tipologie dei rischi della finanza tradizionale (credito, mercato, operativo, cibernetico, liquidità, etc.) accrescendone però la rilevanza sulla stabilità finanziaria, derivante ad esempio: i) dal rischio operativo all'interno di un ecosistema decentralizzato; ii) dai rischi sugli elementi di vulnerabilità non del tutto esplorati della DLT circa la continuità del servizio; iii) dal rischio cibernetico e di frodi legato alla presenza di più soggetti non regolati ed autonomi; iv) dalla presenza di strumenti e paradigmi tecnologici non puntualmente disciplinati; v) dall'assenza, per i nuovi sistemi, di standard di settore di riferimento e vi) dalla dimensione transazionale del fenomeno, che rende difficile regolarne l'influenza a livello di singole giurisdizioni.

¹⁴ Cfr. Federal Reserve: <https://www.federalreserve.gov/econresdata/>

[feds/2016/files/2016095pap.pdf](https://www.bankofengland.co.uk/files/2016095pap.pdf); Bank of England: <https://www.bankofengland.co.uk/financial-stability-in-focus/2022/march-2022>; Deutsche Bundesbank: <https://www.bundesbank.de/resource/blob/707710/3f3bd66e8c8a0fbeb745886b3f072b15/mL/2017-09-distributed-data.pdf>.

¹⁵ Consiglio per la Stabilità Finanziaria (Financial Stability Board - FSB), Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (Basel Committee on Banking Supervision - BCBS), Comitato dei pagamenti „delle infrastrutture di mercato (Committee on Payments and Market Infrastructures - CPMI). Il tema è rilevante anche per autorità di altri settori, in particolare quello fiscale: Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD).

In Europa, nell'ambito della strategia sulla finanza digitale definita dalla Commissione nel settembre 2020, sono state pubblicate, tra le altre, le seguenti due proposte legislative: il *Markets in Crypto Assets Regulation* (MiCAR) e il *Digital Operational Resilience Act* (DORA). Il primo introduce una disciplina armonizzata per l'emissione e l'offerta al pubblico di cripto-attività, nonché per i relativi servizi (es. di negoziazione e portafoglio digitale); il secondo ha come obiettivo il rafforzamento della resilienza operativa digitale dell'intero settore finanziario, anche attraverso l'introduzione di un regime di sorveglianza sui fornitori critici di servizi, ICT, tra i quali potrebbero rientrare coloro che prestano servizi funzionali alla gestione delle cripto-attività.

In particolare, MiCAR non ricomprende nel proprio ambito di applicazione le cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari di cui alla direttiva MiFID (cd. strumenti finanziari tokenizzati); rispetto a queste ultime si segnala che, sempre nel contesto della strategia sulla finanza digitale, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 2 giugno 2022 è stato pubblicato il regolamento relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (cd. *DLT pilot regime*) il quale, diversamente da MiCAR, si riferisce a strumenti finanziari tokenizzati¹⁷.

In aggiunta a quanto sopra, nell'ambito dell'AML (*anti-money laundering*) package, la proposta di riforma del quadro normativo e istituzionale in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT), presentata dalla Commissione a luglio 2021, include tra i soggetti obbligati tutti i prestatori di servizi in cripto-attività e, in linea con gli standard del FATF-GAFI (*Financial Action Task Force*-Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale), estende ai trasferimenti in criptoattività l'obbligo (già

in vigore per quelli in valuta legale) di trasmettere i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario, al fine di garantirne la tracciabilità e l'individuazione di eventuali transazioni sospette.

La Banca d'Italia partecipa da tempo ai lavori in materia di criptoattività in sede internazionale ed europea e segue gli sviluppi nel mercato.

Dal 2015 sono state pubblicate – anche d'intesa con la Consob e l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), che opera in forma autonoma all'interno dell'Istituto di emissione – avvertenze per gli intermediari vigilati e per gli utenti, evidenziando i rischi collegati all'acquisto e alla detenzione di cripto-attività, la complessità delle tecnologie sottostanti, la carenza di tutele legali e contrattuali, la possibilità – in ultima istanza – di perdere integralmente le somme investite (sul punto, si veda, più avanti, il paragrafo 4). Mentre procedono le discussioni in corso a livello internazionale e i lavori per il completamento del quadro normativo atteso nell'Unione europea, le connessioni tra la finanza tradizionale e quella che si avvale di tecnologie decentralizzate crescono: si creano nuove opportunità di *business*, ma anche maggiori occasioni di contagio tra i due ecosistemi. È dunque necessario conciliare l'esigenza di evitare rischi eccessivi con la possibilità per il sistema di cogliere i benefici dell'innovazione collegati a uno sviluppo virtuoso delle tecnologie decentralizzate applicate al settore finanziario.

Con specifico riguardo all'ordinamento nazionale giova ribadire che, nelle more della definizione di MiCAR, attualmente non esiste in Italia un quadro normativo specifico per le cripto-attività.

Anche per i profili AML/CFT, in attesa dell'approvazione delle proposte normative contenute nel AML package europeo, il settore è solo parzialmente regolato. La normativa antiriciclaggio italiana, di cui al d.lgs.

¹⁶ FSB: <https://www.fsb.org/2020/10/regulation-supervision-and-oversight-of-global-stablecoinarrangements/> BCBS: <https://www.bis.org/bcbs/publ/d519.htm>
CPMI-IOSCO: <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD685.pdf>
IOSCO: <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD699.pdf>.

¹⁷ Il Regolamento (UE) 2022/858 del 30 maggio 2022 relativo al DLT pilot

regime riguarda l'introduzione di un regime pilota per consentire alle infrastrutture di mercato (che offrono servizi di negoziazione e regolamento titoli) di sperimentare l'applicazione della DLT all'offerta di tali servizi su alcune tipologie di strumenti finanziari. Il Regolamento si applicherà a partire dal 23 marzo 2023, salvo alcune eccezioni che entrano in vigore in anticipo rispetto a tale data.

231/2007, da ultimo modificato dal d.lgs. 125/2019 in recepimento della direttiva AML V¹⁸, fa propria una nozione molto ampia sia di valuta virtuale, (in cui rientrano le cripto-attività con finalità sia di pagamento che di investimento) sia di prestatore di servizi in tale comparto (VASP – *Virtual Asset Service Provider*), comprendente qualsiasi persona fisica o giuridica che offra servizi collegati alle valute virtuali in via professionale¹⁹. I VASP sono tenuti ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica, conservazione dei dati e delle informazioni e di segnalazioni delle operazioni sospette.

Il d.lgs. 90/2017 ha inoltre previsto che l'Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) iscriva in una sezione speciale (istituita *ex novo* e attiva dal 16 maggio 2022) del registro dei cambiavalute i VASP in possesso di requisiti minimali, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2022. In particolare, il decreto stabilisce che l'attività di VASP è riservata ai soggetti con sede legale in Italia o ai soggetti UE con stabile organizzazione in Italia, non essendo ammessa l'operatività nella forma della libera prestazione di servizi.

Anche sotto altri profili, come quello fiscale, è avvertita la necessità di definire discipline ad hoc, che conferiscano certezza agli operatori e agli investitori. L'Italia non è ad oggi dotata di una disciplina tributaria per questo comparto, i cui profili fiscali sono per ora basati sull'applicazione, in via interpretativa, di norme dettate per altre tipologie di operazioni e attività. Il disegno di un'apposita normativa potrà avvalersi sia della regolamentazione in via di introduzione a livello sovranazionale, sia dei lavori attualmente in corso presso l'OCSE e la Commissione europea in materia di scambio di informazioni tra prestatori dei servizi per criptoattività e amministrazioni finanziarie²⁰.

In prospettiva, appare opportuno favorire un bilanciamento tra la considerazione delle peculiarità del settore e le esigenze di coerenza fra la disciplina fiscale delle cripto-attività e quella di altri cespiti, nonché con l'ordinamento giuridico in generale, anche per motivi di equità di trattamento.

L'approvazione del regolamento MiCAR contribuirà a ridurre l'incertezza normativa e favorirà uno sviluppo ordinato del mercato delle cripto-attività. Peraltro, pur rappresentando un primo e importante passo in avanti, MiCAR non affronta tutte le diverse componenti degli ecosistemi di cripto-attività e della loro applicazione nella finanza decentralizzata. Ad esempio, con riferimento all'ambito oggettivo sono escluse da MiCAR, allo stato del negoziato in corso presso le istituzioni UE, le cripto-attività uniche e non fungibili, c.d. Non fungible tokens o NFT, come le opere della digital art; dal punto di vista soggettivo, il regolamento introduce norme applicabili a entità chiaramente identificabili (i.e. emittenti, offerenti, fornitori di servizi), che non esauriscono il novero dei soggetti coinvolti nei sistemi di finanza decentralizzata. Non saranno pertanto disciplinati i programmatori (di smart contracts) e i titolari di token di governance delle cosiddette "Decentralised Autonomous Organization" (DAO); resteranno fuori dall'ambito applicativo anche i cosiddetti *unhosted wallets*, software che abilitano allo scambio peer-to-peer tra indirizzi su DLT.

In aggiunta, già si profilano iniziative in questo settore – anche grazie agli accordi tra intermediari vigilati e terze parti – e altre verranno presumibilmente avviate anche prima dell'iter di completamento delle norme europee e della loro piena entrata a regime; ciò motiva l'esigenza che le Autorità assumano un atteggiamento proattivo, volto a far sì che gli sviluppi di mercato siano improntati fin da subito a caratteristiche di sicurezza.

¹⁸ Direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (cd. direttiva AML V).

¹⁹ Nello specifico, il decreto antiriciclaggio fa riferimento ai "prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale" (in cui sono ricompresi, tra l'altro, anche emittenti e offerenti di valuta virtuale) e ai "prestatori di servizi di

portafoglio digitale" (collettivamente indicabili come VASP).

²⁰ Cfr. consultazione pubblica su *Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard*: <https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/publicconsultation-document-crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-commonreporting-standard.pdf>

3 . Riferimenti per gli intermediari, gli operatori (gestori di schemi, *wallet providers*, gestori di infrastrutture di pagamento) e i fornitori di soluzioni tecnologiche in materia di cripto-attività

L'uso di cripto-attività comporta una pluralità di rischi in grado di minare la stabilità del sistema finanziario. Tra i rischi finanziari rilevano quelli di liquidità, mercato, credito e controparte; tra quelli non finanziari vengono in evidenza rischi operativi e di tipo *cyber*, legali, reputazionali, di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e di terze parti.

Nell'introdurre una disciplina del mercato delle cripto-attività, che sottoporrà a vigilanza anche nuove categorie di soggetti, MiCAR riconoscerà un ruolo importante alle banche e agli altri intermediari finanziari vigilati; questi ultimi possono svolgere una varietà di possibili funzioni all'interno degli ecosistemi di cripto-attività, contribuendo al loro funzionamento, supportando e facilitando il trasferimento dei token, la custodia, le interazioni con i titolari e i movimenti in entrata e in uscita dall'ecosistema.

Parimenti, l'operatività in cripto-attività non può non tenere conto degli obiettivi sottesi all'esercizio, da parte delle banche centrali, della sorveglianza sul regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, richiamato nella stessa regolamentazione MiCAR in corso di definizione come fattore chiave da valutare in fase autorizzativa e durante lo svolgimento dell'attività dei soggetti coinvolti. Anche oltre e prima di MiCAR, il nuovo quadro di sorveglianza dell'Eurosistema (cfr. *infra* paragrafo 3.2) si rivolge ai gestori di schemi (anche quando attengono a cripto-attività con funzione di pagamento) e alle funzionalità che ne supportano l'offerta e l'utilizzo (es. *wallets digitali*), oltre che alle piattaforme che svolgono le funzioni di trasferimento/regolamento nell'ambito dei

cosiddetti *stablecoins arrangements* e ai fornitori di tecnologia.

Premesso quanto sopra, nei sotto-paragrafi che seguono verranno richiamati alcuni profili di attenzione per le banche, gli intermediari finanziari e gli operatori attratti nell'ambito della sorveglianza sul sistema e i pagamenti, nonché per i fornitori tecnologici; ciò fermo restando il presupposto, indicato nel paragrafo 1, che esistono alcune categorie di cripto-attività – a valenza speculativa e altamente rischiose – la cui diffusione resta fortemente scoraggiata.

3.1 Banche e intermediari finanziari ²¹

In attesa che si definiscano le indicazioni in corso di elaborazione a livello internazionale ed europeo, indipendentemente dalla specifica tipologia di operatività nel settore delle cripto-attività, gli attuali regimi prudenziali²² contengono principi ai quali le banche e gli altri intermediari vigilati possono fin da subito fare riferimento per valutare e presidiare i rischi connessi con l'eventuale avvio dell'operatività in cripto-attività.

Tale operatività, oltre alla detenzione di esposizioni in cripto-attività, otrebbe consistere, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, in una o più delle seguenti attività:

- emissione e/o rimborso di cripto-attività (ove previsto);
 - custodia e gestione della riserva nel caso di *asset-linked stablecoins*;
 - gestione di infrastrutture e validazione di transazioni²³;
 - prestazione di servizi relativi alle cripto-attività quali: portafoglio digitale (*wallet*), *exchanger*, piattaforma di *trading*, esecuzione di ordini, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini per conto di terzi, consulenza.
- In relazione alle suddette attività – e tenendo conto

²¹ Trattasi delle seguenti categorie di intermediari bancari e finanziari, rispetto ai quali la Banca d'Italia svolge la propria attività di vigilanza: banche e gruppi bancari; SIM e gruppi di SIM; SGR, SICAV e SICAF; Istituti di moneta elettronica – IMEL; Istituti di pagamento; intermediari finanziari ex art. 106 TUB.

²² Tra cui quelli definiti nell'ambito del Comitato di Basilea nonché dalle norme comunitarie (es. CRR/ CRD5).

²³ Con riferimento alle attività di gestione di infrastrutture e validazione di transazioni, si veda il paragrafo 3.2.

delle specificità di ciascuna e delle relative tipologie di rischio – si richiama l'attenzione degli intermediari, sulla base delle regole e delle buone prassi già oggi applicabili sull'importanza di assicurare:

- il coinvolgimento tempestivo degli organi di governo aziendale e delle funzioni di controllo di secondo e di terzo livello, sin dalla fase iniziale di studio delle iniziative, per valutarne la conformità alla regolamentazione vigente, la coerenza con gli indirizzi strategici, gli obiettivi e le politiche di governo dei rischi, nonché la relativa sostenibilità economica e finanziaria; adeguati flussi informativi verso gli organi aziendali e le funzioni di controllo interno in merito al livello e all'andamento della loro esposizione, diretta o indiretta, a tutte le tipologie di rischio collegate all'operatività nel settore delle cripto-attività, agli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica, alla tipologia di operazioni e servizi prestati e ai rispettivi rischi; particolare attenzione dovrà essere dedicata all'adeguato presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connessi all'operatività in cripto-attività – incluso il rischio di elusione di sanzioni internazionali – nonché dei rischi reputazionali e legali, tenuto conto anche del quadro normativo in evoluzione;
- che gli organi aziendali e le funzioni di controllo interno siano in possesso di idonee competenze per comprendere appieno opportunità e rischi che caratterizzano l'operatività in cripto-attività e l'utilizzo di tecnologie decentralizzate, in rapporto al contesto competitivo e al modello di *business* dell'intermediario, alla sua strategia e al complessivo profilo di rischio;
- che gli assetti organizzativi siano, tempo per tempo, coerenti ed adeguati alle iniziative intraprese, per assicurare l'efficace presidio dei rischi da essi derivanti, la tutela della clientela, la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse con altre attività svolte. Particolare attenzione è prestata all'adeguatezza dei processi e delle procedure volte ad assicurare l'identificazione, valutazione e

mitigazione dei rischi (reputazionali o di altro genere) derivanti dall'esternalizzazione o dal ricorso a servizi prestati da terze parti, anche ove non qualificabili come esternalizzazioni (es. operatori specializzati nella custodia di *assets digitali*, *wallets*, piattaforme di *trading*).

In caso di esternalizzazione o affidamento a terze parti di funzioni operative relative all'operatività in cripto-attività o all'impiego di tecnologie decentralizzate, dato il carattere innovativo delle stesse assumono importanza centrale: (i) la valutazione delle condizioni previste dalla normativa per la qualificazione come funzioni "essenziali" o "importanti" delle stesse; (ii) la capacità degli intermediari di selezionare e monitorare nel continuo il fornitore dei servizi, in modo da assicurare che quest'ultimo disponga non solo delle competenze tecniche/tecnologiche idonee al corretto svolgimento del servizio affidato ma anche della capacità di assicurare nel continuo il rispetto delle regole di vigilanza (in termini, ad esempio, di livello di servizio concordato; adeguatezza dei flussi informativi; sicurezza delle informazioni relative all'attività dell'intermediario; sicurezza dei propri sistemi).

Tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle cripto-attività, del tipo di operatività e delle tecnologie decentralizzate, si evidenzia inoltre agli intermediari l'esigenza di garantire:

- l'adeguata definizione delle fasce di clientela a cui si intende offrire/ distribuire prodotti o servizi in cripto-attività, in relazione alla complessità degli stessi e a eventuali previsioni normative applicabili, valutando l'introduzione di limiti operativi quali-quantitativi, anche rapportati alla situazione reddituale e patrimoniale del cliente; ciò, in particolare, con riguardo a servizi di *wallet*, di *exchange*, piattaforme di *trading*, esecuzione di ordini, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini per conto di terzi, consulenza, ovvero a tutte le attività connesse al rimborso di cripto-attività;
- la correttezza del rapporto con la clientela, con particolare riferimento ai servizi e alle attività

menzionate al punto precedente, sia attraverso un'adeguata informativa sui rischi e sulle caratteristiche connesse con l'operatività in cripto-attività, anche ad opera di terze parti, sia mediante un rafforzamento delle procedure per la rilevazione delle frodi e per la gestione dei reclami. Fermi restando i presidi posti dall'Ordinamento sia a tutela della correttezza delle pratiche commerciali intrattenute con la clientela sia nell'ambito di altre discipline di settore, e in mancanza di una normativa *ad hoc*, particolare attenzione dovrà essere posta ai rischi legali e reputazionali derivanti da transazioni eseguite dalla stessa clientela tramite portali o piattaforme di *trading* verso cui venga consentito o facilitato l'accesso: nello specifico, è fortemente sconsigliato rendere disponibile o agevolare tale accesso ove manchi la possibilità per l'intermediario di verificare che i predetti portali o piattaforme siano in grado di evitare l'operatività su cripto-attività connotate da elevati profili di rischio (come nel caso degli *unbacked crypto-assets*);

– l'adozione di tutti i presidi necessari al contenimento dei rischi operativi - con particolare attenzione al rischio informatico - e la tutela della *cybersecurity*; in questo contesto è necessario che gli intermediari identifichino e gestiscano opportunamente i rischi connessi al funzionamento di infrastrutture tecnologiche attualmente non regolate né sorvegliate. Si sottolinea, nello specifico, la rilevanza di tale tipologia di rischio nei servizi che riguardano la custodia delle cripto-attività e delle chiavi private che abilitano all'accesso e allo scambio delle stesse²⁴;

– la mitigazione anche delle nuove dimensioni che potrebbero assumere i rischi finanziari collegati alla prestazione di servizi in cripto-attività o all'emissione delle stesse, entro i limiti previsti dal quadro normativo vigente. Particolare rilevanza assumono i rischi finanziari – segnatamente, di credito, di mercato

e di liquidità – laddove l'operatività in criptoattività sia associata all'obbligo di rimborso: i) delle somme impiegate da parte della clientela (laddove sia previsto un rimborso alla pari rispetto al valore nominale della cripto-attività); oppure ii) del valore di mercato degli asset sottostanti (qualora si preveda un rimborso, di livello variabile, collegato al valore delle attività cui la cripto-attività sia eventualmente riferita). Inoltre, si evidenzia che i medesimi rischi possono richiedere specifica attenzione con riferimento alla gestione e all'investimento delle attività della riserva, ove esistente, sottostante a una cripto-attività;

– una accurata valutazione del trattamento prudenziale applicabile alle eventuali esposizioni in cripto-attività che, in attesa della definizione del quadro legislativo in materia, andrà valutato caso per caso, nel contesto di una preventiva interlocuzione con l'Autorità di Vigilanza²⁵;

– nel comparto del risparmio gestito, la coerenza e l'allineamento tra la strategia di investimento dei fondi, il relativo profilo di liquidità, la politica di rimborso e la forma degli stessi, nonché tutti i profili attinenti alla tutela dei sottoscrittori.

Si richiama l'attenzione degli intermediari sul fatto che l'operatività connessa con le cripto-attività deve essere attentamente presidiata in una prospettiva di sana e prudente gestione. In assenza di un pieno presidio dei rischi suindicati, è necessario che le banche e gli intermediari finanziari si astengano dallo svolgimento di questa tipologia di attività ovvero la dismettano. Quanto precede è da declinare secondo il principio di proporzionalità, in relazione alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari nonché, come sopra delineato, alla concreta operatività svolta in cripto-attività o mediante utilizzo di tecnologie decentralizzate. La Banca d'Italia si riserva comunque di effettuare in ogni momento ulteriori approfondimenti e analisi,

²⁴ Tali rischi possono ricomprendere lo smarrimento e il furto delle chiavi crittografiche e, conseguentemente, delle stesse cripto-attività.

²⁵ Il Comitato di Basilea sta finalizzando un secondo documento di

consultazione sul trattamento prudenziale delle cripto-attività con l'obiettivo di pubblicare entro la fine dell'anno il documento finale. Cfr. www.bis.org/press/p220531.htm.

anche caso per caso, con riguardo a specifiche iniziative o attività.

3.2 Operatori²⁶ (gestori di schemi, wallet providers, gestori di infrastrutture di pagamento) e fornitori tecnologici

Per le attività di sorveglianza l'Istituto utilizzerà innanzitutto alcune indicazioni tratte dal Rapporto che il CPMI e l'IOSCO²⁷ hanno indirizzato al mercato e alle autorità competenti per analizzare le modalità di applicazione degli attuali principi internazionali agli *stablecoin arrangements*.

Nella stessa direzione di attrarre nell'ambito della sorveglianza soggetti operanti in ecosistemi cripto è orientato il nuovo quadro di sorveglianza dell'Eurosistema, il c.d. "PISA framework" (*Payment Instruments, Schemes and Arrangements*), pubblicato a novembre 2021 e che entrerà in vigore a novembre dell'anno in corso. Quest'ultimo – con l'obiettivo di tenere in considerazione i cambiamenti (tecnologici e normativi) che caratterizzano il mercato dei pagamenti – ha esteso il perimetro di controllo anche a nuove soluzioni di pagamento, quali ad esempio le *stablecoins* (che vengono ricomprese in virtù di un riferimento al "transfer of value" invece che al tradizionale concetto di "transfer of funds"). Il framework consentirà pertanto di includere nel perimetro di controllo della sorveglianza anche cripto-attività con funzione di pagamento e le funzionalità che ne supportano l'offerta e l'utilizzo (es. i *wallets*). I soggetti che forniscono la tecnologia a supporto dei servizi bancari, finanziari e di pagamento²⁸ sono già

oggetto, a certe condizioni, di disposizioni prudenziali per l'*outsourcing* e di controlli di sorveglianza²⁹.

Con specifico riguardo all'operatività in cripto-attività e all'uso nella finanza di tecnologie decentralizzate, in relazione anche al presidio del rischio sistemico e del corretto funzionamento del sistema dei pagamenti, si invitano gli operatori e i fornitori tecnologici, a seconda dei casi, a tenere conto che:

è essenziale che la gestione della tecnologia si fondi il più possibile su una governance chiara e definita nonché su requisiti di gestione dei diversi rischi (ad esempio operativi, *cyber*, riguardanti la protezione delle informazioni e dei dati) a cui dovrebbero fare riferimento – nelle circostanze in cui ciò risulti applicabile (in particolare nel caso delle DLT *permissioned*, in cui è possibile identificare soggetti responsabili) – gli sviluppatori dei programmi che determinano il funzionamento della DLT o i soggetti su cui sono concentrati poteri di gestione del funzionamento della DLT (e.g. validazione delle transazioni oppure governance in senso più ampio);

- i fornitori di servizi tecnologici, ove chiaramente individuabili, possono rientrare nell'ambito delle norme di vigilanza in qualità di *outsorcee* degli intermediari vigilati e/o essere sottoposti a controlli di sorveglianza in virtù dell'applicazione, a certe condizioni, dei principi di sorveglianza sul sistema dei pagamenti. I controlli su questi soggetti potrebbero estendersi al monitoraggio delle transazioni *peer-to-peer*, abilitate da *software* (cosiddetti *unhosted wallets*); in tal senso i fornitori delle tecnologie utilizzate e delle funzionalità a supporto (es. soggetti

²⁶ Gli operatori sorvegliati che siano intermediari finanziari vigilati faranno riferimento anche a quanto indicato nel par. 3.1.

²⁷ Il 1° dicembre 2021 si è conclusa la consultazione pubblica su tale Rapporto. Cfr. <https://www.bis.org/cpmi/publ/d198.pdf>. Il CPMI e l'IOSCO – valorizzando l'uso sinora prevalente dei nuovi assets e in particolare la cosiddetta "transfer function" delle cripto-attività ancorate a un'unica valuta fiat, ovvero il trasferimento di valore tra utenti che tipicamente è associato al funzionamento di un sistema di pagamento - prendono a riferimento per la componente infrastrutturale di progetti di *stablecoins* sistemici i *Principles for financial market infrastructures – PFMI applicabili ai sistemi di pagamento* (nonché ad altre infrastrutture di mercato, quali i CSD, che svolgono una *transfer function*). Se ne può evincere una "forza attrattiva" delle funzionalità di pagamento di questi asset, anche in connessione con gli impatti che possono avere sull'efficienza e sull'affidabilità del sistema dei pagamenti nel suo complesso, e per questa via un ruolo di primo piano

delle Banche centrali che hanno tra i propri compiti la salvaguardia di tali obiettivi.

²⁸ Es. servizi di elaborazione e registrazione di dati, di fornitura di reti informatiche e di comunicazione, di fornitura e manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento.

²⁹ In particolare, la Banca d'Italia assoggetta a sorveglianza, ai sensi del proprio Provvedimento del 9 novembre 2021, i fornitori di infrastrutture o servizi tecnici considerati critici per l'ordinato funzionamento del sistema dei pagamenti italiano; tra i servizi che tali fornitori erogano rientrano, a titolo esemplificativo, i servizi di messaggistica e di rete, i servizi e/o applicazioni di business strumentali alla compensazione e/o al regolamento di operazioni di pagamento e i servizi tecnologici di interfaccia multi operatore per l'accesso di terze parti ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 2018/389.

che gestiscono la DLT fornendo l'impianto tecnologico di supporto e programmazione) dovrebbero garantire la disponibilità di adeguata rendicontazione informativa³⁰, anche considerando il ruolo e i vincoli che fanno capo agli intermediari vigilati e alle infrastrutture di pagamento sottoposte alla sorveglianza;

- le infrastrutture che abilitano alla funzione di trasferimento delle criptoattività, con particolare riguardo a quelle ancorate a un'unica valuta *fiat* e che costituiscono una componente delle piattaforme di *trading* su cui le stesse vengono scambiate, dovrebbero conformarsi ai principi di sorveglianza applicabili alle infrastrutture finanziarie, con particolare riferimento a quelli attinenti alla governance e alla gestione integrata dei rischi;
- le cripto-attività con funzione di pagamento e le funzionalità che ne supportano l'offerta e l'utilizzo (es. i *wallets*) dovrebbero conformarsi ai principi di sorveglianza su strumenti, schemi, *arrangements*, con particolare riferimento a quelli in materia di solidità della base legale, governance, nonché rischio di credito e di liquidità. In particolare, per assicurare la rimborsabilità ed essere "più sicure" per utilizzatori ed emittente, le riserve delle *stablecoins* ancorate ad attività dovrebbero rispecchiare il più possibile la composizione ed il valore del paniere o della singola attività alla quale sono riferite.

Fermo restando quanto precede, ove l'attività risulti rilevante ai fini del regolare funzionamento del sistema dei pagamenti o di singole componenti dello stesso, avuto anche riguardo all'eventuale "trasferimento di valore"³¹ nell'ambito di sistemi digitali complessi, la Banca d'Italia si riserva altresì di valutare la possibilità di fare ricorso alle prerogative ad essa riconosciute dall'art. 146 del Testo Unico Bancario (Sorveglianza sul sistema dei pagamenti).

³⁰ Ad esempio, la lista di tutte le transazioni effettuate nei confronti di *unhosted wallets* (ove ciò sia possibile per differenza rispetto ad una lista di *hosted wallets*, come ad esempio quella ricavabile dal censimento dei soggetti che effettuano attività di portafoglio digitale detenuto dall'OAM), in modo da consentire, qualora necessario, l'esecuzione di attività di monitoraggio specifico (cd. "blockchain analysis") e/o di ricostruzione a posteriori da parte dell'Autorità Giudiziaria (cd. *blockchain forensics*).

Considerata anche la difficoltà in alcuni casi – si pensi ad esempio al caso della DeFi nella sua accezione "pura" – di individuare soggetti specifici cui applicare determinati requisiti, è suscettibile di approfondimento, nell'ottica di un rafforzamento dei necessari presidi di mitigazione dei rischi, la possibilità di intervenire sui processi di definizione e di sviluppo degli standard tecnologici utilizzati.

Tali standard potrebbero costituire punti di riferimento "di qualità" per lo sviluppo e l'implementazione degli *smart contracts* ed altri aspetti costitutivi delle tecnologie decentralizzate; essi dovrebbero altresì essere definiti e gestiti mediante un modello di governance che sappia sfruttare le sinergie derivanti dall'interazione del settore pubblico con il settore privato, in una prospettiva di co-regolazione in virtù della quale l'Autorità dialoga costantemente con gli operatori tecnologici per lo sviluppo di *benchmarks* condivisi, affinché la tecnologia possa evolversi in modo coerente e compatibile con i diritti e le tutele che meritano di essere garantite.

4. Tutela della clientela – richiamo alle avvertenze sui rischi delle cripto-attività

Con specifico riferimento alla tutela della clientela che intende acquistare o negoziare cripto-attività, la Banca d'Italia torna a richiamare l'attenzione sui contenuti delle avvertenze da essa pubblicate (anche congiuntamente con la Consob) a partire dal 2015, dei comunicati adottati dalle Autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA ed EIOPA), in linea con gli orientamenti espressi dagli organismi internazionali (FSB, FATF)³². In particolare, le predette Autorità, facendo seguito ad analoghe iniziative intraprese in passato, hanno da ultimo ribadito che le cripto-attività sono strumenti altamente rischiosi e speculativi e non sono adatte per la maggior parte dei consumatori come investimento

³¹ Dal punto di vista dell'Eurosistema, nel contesto del PISA framework, i recenti sviluppi tecnologici giustificano l'estensione del campo di applicazione dell'attuale sorveglianza sugli strumenti di pagamento a tutti gli strumenti di pagamento elettronici che consentono "trasferimenti di valore" tra utenti finali.

o mezzo di pagamento o scambio.

Le cripto-attività, infatti, non sono attualmente soggette alle norme in materia di trasparenza dei prodotti bancari, dei servizi di pagamento e dei servizi di investimento e sono sprovviste di specifiche protezioni (segnatamente, i servizi aventi a oggetto cripto-attività non sono soggetti a nessuna forma di supervisione o di controllo da parte delle Autorità di vigilanza, fatto salvo quanto sopra riportato).

È necessario pertanto che i clienti siano consapevoli del rischio di perdita nche totale del capitale investito, di frodi ed errori e della mancanza di forme di tutela a loro disposizione. È importante, in particolare, comprendere che, tra tutte, vi sono alcune cripto-attività completamente prive di valore intrinseco, che non sono assistite da alcun diritto di rimborso e che, in via generale, come più volte ricordato in precedenza, non possono essere considerate idonee a svolgere una funzione di pagamento o di investimento in virtù della loro natura altamente rischiosa³³: l'informativa alla clientela dovrebbe evidenziare che l'operatività riguardante tali cripto-attività è scoraggiata da parte della Banca d'Italia.

Specifica attenzione, in tale ottica, deve essere rivolta dai clienti ai rischi di pubblicità ingannevole, effettuata anche tramite i *social media* e gli *influencers*, e alle proposte di investimento che garantiscono elevati rendimenti³⁴.

La Banca d'Italia invita comunque gli intermediari vigilati e gli altri operatori a curare nel modo più scrupoloso possibile, anche in assenza di prescrizioni normative, l'informativa da rendere alla clientela

che intenda acquistare e detenere cripto-attività utilizzando eventuali canali messi a disposizione dagli intermediari e operatori medesimi; ciò al fine di facilitare la massima consapevolezza in ordine ai rilevanti rischi sopra richiamati, nonché allo scopo di mitigare i gravi rischi legali e reputazionali che siffatte attività possono generare.

5. Prossimi passi

La Banca d'Italia – in raccordo con la BCE e con le altre autorità di controllo nazionali – continuerà a monitorare l'andamento del mercato delle cripto-attività e l'evoluzione dell'uso delle tecnologie decentralizzate nella finanza al fine di valutarne i rischi e gli impatti sulla stabilità finanziaria, sugli intermediari bancari e finanziari, sul corretto funzionamento del sistema di pagamenti e sulla tutela della clientela.

L'Istituto continuerà a collaborare nelle varie sedi internazionali (FSB, CPMI e BCBS) ed europee per definire standard di elevata qualità a rafforzare il dialogo con gli operatori di mercato con l'obiettivo di: i) favorire lo sviluppo di modelli operativi solidi e sostenibili, anche con riferimento all'"impatto ambientale"³⁵; ii) garantire un adeguato livello di interoperabilità (e "standard di colloquio") tra diverse soluzioni tecnologiche a supporto della finanza decentralizzata e dell'operatività in cripto-attività; iii) assicurare il rispetto della normativa vigente, in particolare di quella AML; iv) favorire la parità competitiva con le altre giurisdizioni alla luce dello sviluppo tecnologico. La Banca d'Italia potrà inoltre promuovere e offrire supporto a iniziative volte

³² La Banca d'Italia, in linea con gli orientamenti espressi dagli organismi internazionali (FSB, FATF) e le tre autorità di supervisione europee (EBA, ESMA, EIOPA, le c.d. ESAs), ha pubblicato, a partire dal 2015, diverse avvertenze agli utilizzatori e agli intermediari vigilati relativi alle cripto-attività: Banca d'Italia - Avvertenza sull'utilizzo delle cosiddette "valute virtuali" (gennaio 2015) <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/avvertenza-valute-virtuali/index.html?dotcache=refresh>; Banca d'Italia - Avvertenza per i consumatori sui rischi delle valute virtuali da parte delle Autorità europee (marzo 2018) - <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisipub/avvertenza-valute-virtuali-2018/index.html?dotcache=refresh>; Consob e Banca d'Italia mettono in guardia contro i rischi insiti nelle cripto-attività (aprile 2021) - https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2021-01/CS_Congiunto_BI_CONSOB_cryptoasset.pdf.

Le ESAs hanno di recente pubblicato "EU financial regulators warn consumers on the risks of crypto-assets" (marzo 2022).

³³ Attenzione va prestata ad esempio anche alle *asset linked stablecoins* che sono in realtà ancorate ad *unbacked crypto-assets* e che pertanto potrebbero, a dispetto delle apparenze, avere le stesse caratteristiche di volatilità/rischiosità di queste ultime, il cui utilizzo va, come detto, scoraggiato.

³⁴ Dall'indagine svolta dall'OAM nel 2021 in collaborazione con l'Università di Tor Vergata sull'orientamento degli italiani sulle cripto-valute, risulta che l'89% del campione analizzato ne ha solo sentito parlare e l'11% non ha conoscenze sul tema; dal sondaggio emerge che, all'aumentare del livello di conoscenza sulle cripto-valute, aumenta la propensione all'investimento.

a definire standard e buone prassi che possano costituire un punto di riferimento condiviso³⁶ specie nell'ambito di settori di attività e di sviluppo non inclusi nelle regole vigenti e in quelle di prossima emanazione, accrescendo l'attrattività della piazza finanziaria nazionale.

L'Istituto è aperto al dialogo con i vari *stakeholders*, anche attraverso i facilitatori di innovazione che esso gestisce³⁷, per promuovere la definizione e lo sviluppo di *standard* tecnologici abilitanti, a cui tali soggetti potranno fare riferimento qualora intendano sviluppare servizi connessi alle tecnologie DLT; ciò con l'obiettivo di individuare e sostenere nell'ambito del sistema finanziario e dei pagamenti un'innovazione virtuosa e adeguatamente presidiata, al fine di mitigare i rischi che essa può comportare e massimizzare i benefici che ne possono derivare a vantaggio del sistema economico e degli attori che

lo compongono: consumatori, famiglie, imprese, enti della pubblica amministrazione.

Nell'ambito dei compiti ad essa attribuiti, la Banca d'Italia, anche in stretto raccordo con la Banca Centrale Europea e con le altre autorità di controllo, monitorerà in ogni caso la funzionalità degli assetti di governo e controllo e l'efficacia degli eventuali limiti e presidi operativi interni, anche ntiriciclaggio, introdotti dagli intermediari.

A completamento dell'iter di definizione del richiamato quadro normativo europeo in materia di cripto-attività l'Istituto, d'intesa con le altre autorità competenti, potrà intervenire con indicazioni aventi anche natura prescrittiva per contribuire a garantire uno sviluppo dei servizi basati su tecnologie decentralizzate sicuro, efficiente, inclusivo, sostenibile.



³⁵ Una specifica attenzione va infatti posta ai meccanismi di consenso utilizzati per la validazione delle transazioni che, con specifico riferimento a determinate soluzioni (in particolare, la *proof-of-work* utilizzata dal Bitcoin), possono avere un impatto sostanziale sotto il profilo ambientale e climatico a causa del consumo intensivo di energia. Una più recente tipologia di meccanismi di consenso è la cosiddetta *proof-of-stake* (PoS), normalmente considerata a minor consumo energetico. Sul tema, si veda ad esempio FSB "Assessment of Risks to Financial Stability from Crypto-assets", febbraio 2022, pp. 9-10.

³⁶ Come ad esempio *standard* tecnologici legati alla definizione e all'implementazione degli *smart contracts* e degli algoritmi di consenso, oppure buone prassi di governance decentralizzata.

³⁷ Si fa riferimento all'offerta integrata di facilitatori di innovazione gestita dalla Banca d'Italia al fine di favorire il dialogo con il mercato (Canale Fintech), sostenere lo sviluppo di progetti fintech (Milano Hub), consentire forme controllate di sperimentazione (Sandbox regolamentare).

CRIPTO ASSET: REGOLE E ATTORI



Federico Luchetti

Direttore OAM

I VASP e il nuovo
registro OAM

Francesco Rampone

Presidente Associazione
Blockchain Italia

Le criptovalute alla
luce delle più recenti
novità normative

Francesco Cirillo

AML e Compliance
Gruppo BancoBPM

Gli obblighi antiriciclaggio
della banca

Fabrizio Vedana

Amministratore Across Group
commissione Fintech AssoAML

Il possibile ruolo della
società fiduciaria

modera

Luigi Dell'Olio

Giornalista



CON IL PATROCINIO DI



**EVENTO
ONLINE**

**MERCOLEDÌ
20 LUGLIO
ORE 16:00**

REGISTRATI

Titolari effettivi e trust. Al via il registro

di Fabrizio Vedana

È entrato in vigore il 9 giugno scorso il decreto 55 con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dettato disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di società, di trust e di istituti giuridici affini.

Il tema è stato affrontato in occasione del **webinar "Il nuovo registro dei titolari effettivi e dei trust"** organizzato da **Compliance Design** in collaborazione con **ItaliaOggi** e con la rivista **AML&Fintech** e che ha visto partecipare, in qualità di relatori, **Filippo Annunziata, Docente Università Bocconi - Annalisa De Vivo, Dottore Commercialista - Emanuele Fisicaro, Avvocato, Docente Università Bari - Luigi Galluccio, Guardia di Finanza - Fabrizio Vedana, Across Group, AssoAML - Marino Longoni, Direttore ItaliaOggi.**

Nel corso del convegno è stato ricordato che l'operatività del nuovo registro non è immediata. Molti aspetti, sostanziali e pratici, dovranno, infatti, essere definiti da quattro ulteriori provvedimenti la cui emanazione è prevista entro il prossimo mese di agosto.

Andrà, in primo luogo, definito il modello di comunicazione unica di impresa attraverso il quale amministratori di società e trustee dovranno trasmettere le informazioni alle competenti camere di commercio. Le specifiche tecniche dovranno essere adottate con un decreto dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 55 (quindi entro il 9 agosto 2022).

La vera operatività e l'obbligo delle comunicazioni dei dati e delle informazioni sui titolari effettivi scatterà però soltanto successivamente alla pubblicazione in gazzetta ufficiale del provvedimento con il quale

il MISE attesterà l'effettiva operatività del sistema di comunicazione del registro imprese.

Tale provvedimento dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 55 e, in ogni caso, solo successivamente alla predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico dà parte della camera di commercio, ente gestore del registro dei titolari effettivi e dei trust. Tale documento dovrà definire le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un adeguato livello di sicurezza nella tenuta del nuovo registro al fine di gestire al meglio i rischi a cui risulterebbero esposte le centinaia di migliaia di persone, italiane ed estere, che verrebbero in esso inserite.

E anche il garante per la protezione dei dati personali dovrà esprimersi sul citato documento con la cui adozione si andrebbe quindi a completare il complesso iter normativo che porterà il nostro Paese ad avere, come previsto dalle direttive europee e dall'articolo 21 del decreto legislativo 231 del 2007, un registro dei titolari effettivi e dei trust.



Decreto 11 marzo 2022, n. 55

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

(22G00060)

(GU n.121 del 25-5-2022)

Vigente al: 9-6-2022

Sezione I

Disposizioni generali

IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 e la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006;

Vista la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 e 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;

Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante: Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e, in particolare, l'articolo 21, comma 5, nonché il comma 2, lettera d) e f) e il comma 4, lettera c) e d-bis);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche on riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di adozione dei decreti ministeriali aventi natura regolamentare nelle materie di competenza del Ministro;

Visto il concerto del Ministro dello sviluppo economico, espresso con nota n. 19253 del 12 ottobre 2021;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella seduta del 14 gennaio 2021;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 febbraio 2021 e del 9 marzo 2021;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 2021;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri inviata con nota prot. n. 749 del 24 gennaio 2022;

21 novembre 2007, n. 231;

b) CAD: Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) TUDA: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) comunicazione unica d'impresa: la comunicazione telematica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che, per le finalità del presente decreto, è diretta unicamente al registro delle imprese;

b) controinteressati all'accesso: coloro che, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio indicano nella comunicazione relativa alle informazioni attinenti alla titolarità effettiva, le circostanze eccezionali ai fini dell'esclusione dell'accesso;

c) dati identificativi dei soggetti cui è riferita la titolarità effettiva: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, e, ove assegnato, il codice fiscale;

d) fiduciario di trust o di istituti giuridici affini: il fiduciario o i fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri, e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana secondo l'articolo 22, comma 5 del decreto antiriciclaggio;

e) gestore: InfoCamere S.C.p.A, che gestisce per conto delle Camere di commercio il sistema informativo nazionale ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

f) imprese dotate di personalità giuridica: le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative;

g) istituti giuridici affini al trust, tenuti all'iscrizione

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente decreto:

a) decreto antiriciclaggio: indica il decreto legislativo

nella sezione speciale: gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine, secondo l'articolo 22, comma 5-bis, del decreto antiriciclaggio;

h) persone giuridiche private: le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

i) registro delle imprese: il registro delle imprese previsto dall'articolo 2188 del codice civile;

l) sezione autonoma: l'apposita sezione autonoma del registro delle imprese, contenente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private;

m) sezione speciale: l'apposita sezione speciale del registro delle imprese, recante le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana;

n) soggetti obbligati: le categorie di soggetti individuati nell'articolo 3 del decreto antiriciclaggio;

o) titolare effettivo delle imprese dotate di personalità giuridica: la persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;

p) titolare effettivo delle persone giuridiche private: i soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio;

q) titolare effettivo di trust e istituti giuridici affini: i soggetti individuati dall'articolo 22, comma 5, primo periodo, del decreto antiriciclaggio;

r) trust tenuti all'iscrizione nella sezione speciale: i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali,

individuati dall'articolo 21, comma 3, primo periodo, del decreto antiriciclaggio;

s) ufficio del registro imprese: l'ufficio del registro delle imprese istituito presso la Camera di commercio dall'articolo 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1993 n. 580;

t) Unioncamere: l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Art. 2

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto, al fine di prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, detta disposizioni, da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche:

a) in materia di comunicazione all'ufficio del registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese;

b) in materia di accesso ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati, del pubblico e di qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi;

c) per individuare e quantificare i diritti di segreteria rispetto ai soggetti diversi dalle Autorità;) per garantire la sicurezza del trattamento dei dati e delle informazioni.

Art. 3

Modalità e termini della comunicazione, variazione e conferma dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva

1. Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita,

oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.

2. Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio, territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del registro delle imprese.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. Delle avvenute comunicazioni è rilasciata contestuale ricevuta.

4. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA.

5. Per tutte le comunicazioni previste dal presente articolo, è utilizzato il modello di comunicazione unica di impresa adottato con decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 19 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2009. Le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa saranno adottate con decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 11, comma 1, 14, comma 1, e 18, comma 1, del decreto

del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Il decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è adottato ed entra in vigore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso successivamente alla predisposizione del disciplinare tecnico di cui all'articolo 11, comma 3, all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1, e all'entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 5, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento di cui al presente comma.

7. Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6, provvedono alla comunicazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri. I trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla loro costituzione.

8. I termini previsti dai commi 3, 6 e 7 per le comunicazioni ivi disciplinate sono perentori.

9. Tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo sono effettuati con l'ausilio di idoneo sistema informatico predisposto dal gestore.

Art. 4

Dati e informazioni oggetto di comunicazione

1. La comunicazione di cui all'articolo 3, avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene:

a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai

sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalita' giuridica, dell'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini;

b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalita' giuridica:

1) l'entita' della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio;

2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entita' della partecipazione di cui al punto 1), le modalita' di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;

c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

1) la denominazione dell'ente;

2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;

3) l'indirizzo di posta elettronica certificata;

d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

1) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;

2) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico;

e) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonche' l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni

di cui all'articolo 7, comma 3, nella qualita' di controinteressato;

f) la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del TUDA, di responsabilita' e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsita' degli atti e delle dichiarazioni rese.

2. La Camera di commercio territorialmente competente provvede all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarita' effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile, secondo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. La Camera di commercio territorialmente competente, anche avvalendosi del sistema informatico del gestore, provvede ai controlli delle comunicazioni di cui all'articolo 3 rispetto alle regole tecniche e a quelle specifiche del formato elettronico, risultanti dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 5, nonche' ai controlli sulle autodichiarazioni, ai sensi del TUDA.

Sezione II

Accesso ai dati e alle informazioni

Art. 5

Accesso da parte delle autorita'

1. Le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettere a), b), c) e d), e comma 4, lettere a), b) e c), del decreto antiriciclaggio accedono ai dati e alle informazioni sulla titolarita' effettiva presenti nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese.

2. Le modalita' tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 1 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorita' di cui al comma 1 con Unioncamere e il gestore. Tali convenzioni regolano le modalita' uniformi di attivazione del collegamento via web o tramite cooperazione applicativa al sistema informatico del gestore nonche' le modalita' di identificazione,

modifica e revoca da parte dell'autorità dei propri operatori abilitati all'accesso. Il sistema informatico del gestore consente, attraverso gli strumenti definiti dal decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell'identità digitale dei soggetti abilitati all'accesso.

3. Ai fini dell'accesso da parte dell'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali, la convenzione di cui al comma 2 è stipulata con il Ministero della giustizia.

4. Ai fini dell'accesso da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera d), e comma 4, lettera c), del decreto antiriciclaggio, le medesime autorità trasmettono alla Camera di commercio territorialmente competente, attraverso il sistema informatico del gestore e secondo le modalità tecniche e informatiche definite nella convenzione di cui al comma 2, un'autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA, con cui attestano che l'accesso alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro è effettuato per il perseguimento delle sole finalità di contrasto dell'evasione fiscale.

Art. 6

Accesso da parte dei soggetti obbligati

1. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto antiriciclaggio, previo accreditamento, accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio.

2. La richiesta di accreditamento è presentata dal soggetto obbligato alla Camera di commercio territorialmente competente e contiene:

- a) l'appartenenza del richiedente ad una o più delle categorie tra quelle previste dall'articolo 3 del decreto antiriciclaggio;
- b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;

c) l'indicazione dell'autorità di vigilanza competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto antiriciclaggio o dell'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera aa) del medesimo decreto e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio; d) la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.

3. L'accreditamento è comunicato al soggetto obbligato a mezzo posta elettronica certificata e consente l'accesso per due anni, decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso dello stesso. Le eventuali modifiche dello status di soggetto obbligato o la sua cessazione sono comunicati dal soggetto obbligato entro dieci giorni.

4. I soggetti obbligati accreditati, ferma restando la responsabilità per il rispetto della finalità della consultazione di cui al comma 1, possono indicare delegati all'accesso incardinati nella propria organizzazione.

5. I soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio. Le segnalazioni acquisite sono consultabili da parte delle autorità abilitate all'accesso di cui all'articolo 5, secondo le modalità indicate nelle convenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.

6. La richiesta di accreditamento di cui al comma 2, le comunicazioni di conferma, modifica o cessazione di status di cui al comma 3, l'indicazione di delegati di cui al comma 4, le segnalazioni di cui al comma 5,

sono rese mediante apposita autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA.

7. Il gestore rende disponibile un adeguato sistema informatico per:

- a) la richiesta di accreditamento di cui al comma 2;
- b) la comunicazione con posta elettronica certificata dell'avvenuto accreditamento e le comunicazioni di conferma, modifica e cessazione dello status di cui al comma 3;
- c) l'indicazione dei soggetti delegati di cui al comma 4;
- d) le segnalazioni di diffornita' di cui al comma 5.

8. Il gestore rende disponibili specifiche funzionalita' che consentono ai soggetti obbligati accreditati l'accesso tramite strutture tecniche informatiche indicate da loro stessi per il collegamento con il sistema informatico del gestore, ferma restando la responsabilita' del soggetto obbligato circa il rispetto della finalita' della consultazione di cui al comma 1. A tal fine il gestore individua apposite misure tecniche e di sicurezza nell'ambito del disciplinare previsto dall'articolo 11, comma 3.

9. La Camera di commercio territorialmente competente provvede ai controlli delle autodichiarazioni di cui al comma 6, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA. A tal fine, le autorità di vigilanza di settore, gli organismi di autoregolamentazione nonché le amministrazioni e organismi interessati forniscono, a richiesta, alla Camera di commercio competente, le informazioni utili all'espletamento dei controlli, anche sulla base di apposite convenzioni che possono stipulare con Unioncamere e il gestore.

Art. 7

Accesso da parte di altri soggetti

1. I dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva delle imprese dotate di personalita' giuridica e delle persone giuridiche private, presenti nella sezione autonoma del registro delle imprese, sono accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni, salvo che nella comunicazione di cui all'articolo 4 risulti l'indicazione

di cui al comma 1, lettera e), dello stesso articolo. L'accesso del pubblico ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20 del decreto antiriciclaggio.

2. I dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini al trust tenuti all'iscrizione nella sezione speciale, comunicati ai sensi dell'articolo 3 e presenti nella sezione speciale del registro delle imprese, sono resi disponibili a qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, che sia legittimata all'accesso ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera d-bis), primo secondo periodo, del decreto antiriciclaggio, sulla base della presentazione alla Camera di commercio territorialmente competente di una richiesta motivata di accesso, che attesti la sussistenza dei presupposti di cui alla medesima lettera d-bis), primo e secondo periodo. Entro il termine di venti giorni dalla richiesta, la Camera di commercio territorialmente competente consente l'accesso o comunica il diniego motivato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l'accesso si intende respinto.

3. Qualora nella comunicazione di cui all'articolo 3 e' presente l'indicazione di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 4, la Camera di commercio territorialmente competente trasmette la richiesta di accesso di cui ai commi 1 e 2 al controinteressato, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, lettera e).

Entro dieci giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il controinteressato all'accesso puo' trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata, una motivata opposizione. La Camera di commercio valuta caso per caso le circostanze eccezionali di cui all'articolo 21, comma 2, lettera f), e comma 4, lettera d-bis), del decreto antiriciclaggio, rappresentate dal controinteressato, che giustificano in tutto o in parte

il diniego dell'accesso, anche alla luce del principio di proporzionalità tra il rischio paventato e l'interesse all'accesso. L'accesso ai dati di cui ai commi 1 e 2 può essere escluso in tutto o in parte all'esito della valutazione, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, delle circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato. Il diniego motivato dell'accesso è comunicato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata, entro venti giorni dalla richiesta di accesso. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l'accesso si intende respinto.

4. Il gestore rende disponibile un adeguato sistema informatico:

- a) per la presentazione delle richieste di accesso di cui al comma 1 e al comma 2;
- b) per la consultazione dei dati e delle informazioni;
- c) per le comunicazioni al controinteressato e per l'eventuale opposizione dello stesso;
- d) per la comunicazione del diniego.

5. Avverso il diniego dell'accesso il richiedente può avvalersi dei mezzi di tutela di cui all'articolo 25 della legge del 7 agosto 1990, n. 241.

6. Il gestore, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione e alla comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), e comma 4, lettera d-bis), del decreto antiriciclaggio, i dati statistici relativi al numero dei dinieghi di accesso di cui ai commi 2 e 3 e le relative motivazioni, riferibili all'anno solare precedente.

Art. 8

Diritti di segreteria e rilascio di copie e certificati

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono individuati e successivamente modificati e aggiornati le voci e gli importi dei diritti di segreteria

della Camera di commercio per gli adempimenti previsti dal presente decreto inerenti l'istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e l'accesso alle stesse. Il decreto è adottato ed entra in vigore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Sono assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria, come individuati e quantificati ai sensi del comma 1:

- a) la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 3;
- b) l'accesso da parte dei soggetti obbligati di cui all'articolo 6;
- c) l'accesso da parte del pubblico di cui all'articolo 7, comma 1;
- d) l'accesso di qualunque persona fisica e giuridica, compresa quella portatrice di interessi diffusi, di cui all'articolo 7, comma 2.

3. I modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva in caso di accesso ai sensi degli articoli 6 e 7, commi 1 e 2, sono adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, che è adottato ed entra in vigore entro sessanta giorni all'entrata in vigore del presente decreto.

Sezione III Disposizioni finali

Art. 9

Rapporti con l'Agenzia dell'entrate e con gli Uffici territoriali del Governo

1. L'Agenzia delle entrate e gli Uffici territoriali del Governo forniscono a Unioncamere e al gestore le anagrafiche, comprensive di codici fiscali, delle persone giuridiche di diritto privato, dei trust e degli istituti giuridici affini, di cui siano in possesso in forza degli adempimenti prescritti dall'ordinamento vigente.

2. Le modalità attuative della fornitura dei dati sono

disciplinate con apposite convenzioni, stipulate tra Unioncamere, gli Uffici territoriali del Governo e l'Agenzia delle entrate, in ragione delle rispettive competenze.

Art. 10

Modalità di dialogo con il sistema di interconnessione dei registri

1. Alle modalità di dialogo con il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 22 della Direttiva 2017/1132/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, si applicano le specifiche tecniche previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2021 della Commissione del 1° marzo 2021.

Art. 11

Trattamento dei dati e sicurezza

1. La Camera di commercio territorialmente competente a ricevere le comunicazioni dei dati e delle informazioni ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4, è titolare del trattamento degli stessi ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

2. I dati e le informazioni di cui al comma 1, sono resi disponibili nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese in conformità con quanto disposto dal presente decreto e per un periodo di dieci anni decorrente o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma annuale.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, in ogni caso, prima del trattamento dei dati, il gestore, per conto del titolare del trattamento, predispone un disciplinare tecnico, sottoposto alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, volto a definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

4. Il gestore conserva separatamente nel sistema

informativo le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), adottando specifiche misure tecniche e organizzative volte ad assicurare accessi selettivi ai dati personali ivi contenuti da parte dei soli soggetti autorizzati dalla Camera di commercio a effettuare

le valutazioni di cui all'articolo 7, comma 3, e rende i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi attraverso l'adozione di tecniche crittografiche.

Art. 12

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 marzo 2022

Il Ministro dello sviluppo economico
Giorgetti

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Franco

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 895

UIF anno 2021: segnalati 43 milioni di operazioni in contante per un importo complessivo di 225 miliardi

Law Academy - Alta Formazione post-universitaria

In un significativo numero di segnalazioni di operazioni sospette (quasi 4.200) è emersa la presenza di politici (Pep's)

Alla presenza del Governatore di Banca d'Italia, del Ministro delle Finanze, dei vertici della Guardia di Finanza e del mondo della finanza, il Direttore dell'UIF, (Unità di Informazione Finanziaria), Claudio Clemente, illustra i risultati del 2021. In particolare sottolinea che le segnalazioni di operazioni sospette hanno **superato le 139.000 unità**, con un incremento di oltre 26.000 segnalazioni rispetto all'anno precedente (+23,3 per cento), **il più alto in valore assoluto registrato dall'Unità**. Sottolinea inoltre che nei primi cinque mesi del 2022 si è continuato a registrare una crescita, anche se più contenuta, del flusso segnaletico **(61.412 segnalazioni, +4,9 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno)**. Per le segnalazioni inviate nel biennio 2020-21, **i ritorni positivi rilevati fino all'inizio di marzo di quest'anno sono stati circa 45.000 da parte del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e 4.500 dalla Direzione Investigativa Antimafia**; in entrambi i casi riguardavano, per circa il 90 per cento, segnalazioni già valutate dalla UIF come a rischio alto o medio-alto.

Le comunicazioni oggettive, che nel corso dell'anno hanno riguardato **43 milioni di operazioni in contante per un importo complessivo di 225 miliardi di euro**, stanno confermando la loro particolare utilità per l'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette che, in oltre la

metà dei casi, trovano raccordi e, quindi, possibilità di ampliamento del quadro di analisi nella base dati delle comunicazioni.

Gli illeciti fiscali si confermano una delle tipologie operative prevalenti nell'ambito delle SOS. Difatti, essi rappresentano il 16,8 per cento sul totale delle segnalazioni. In particolare, le fattispecie più ricorrenti sono le frodi nelle fatturazioni. Queste ultime da sole incidono **per oltre il 25 per cento sulla categoria di segnalazioni**.

Mentre invece le segnalazioni riconducibili a **contesti di criminalità organizzata** si sono mantenute intorno al **16 per cento di quelle complessive**. Il ricorso a forme tecniche, strutture imprenditoriali e istituti giuridici comuni a qualsiasi tipo di attività illecita continua a rendere non agevole, sotto il profilo oggettivo, l'individuazione del riciclaggio realizzato per conto delle organizzazioni mafiose. Inoltre sono risultate in notevole crescita le segnalazioni connesse all'**utilizzo di valute virtuali, che hanno formato oggetto di circa 3.500 segnalazioni, di cui 326 inoltrate da operatori specializzati** del comparto. In un significativo numero di **segnalazioni (quasi 4.200) è emersa la presenza di persone politicamente esposte**. Altro aspetto che emerge dalla relazione riguarda **i sospetti di fenomeni corruttivi e di appropriazione di fondi pubblici**. Queste condotte continuano a rappresentare una componente di rilievo delle operazioni segnalate, ancor più in seguito all'attuazione delle misure emergenziali di

contrasto alla pandemia.

Occorre evidenziare che, dai lavori dell'UIF, è emerso che l'incremento di illeciti particolarmente odiosi connessi alla pandemia, insieme all'opportunità di consentire un rapido intervento dell'Autorità competente, abbia indotto l'Unità ad adottare, d'intesa con gli Organi investigativi, modalità specifiche per la tempestiva intercettazione, tracciamento e censimento delle relative segnalazioni. In merito, nel 2021 le segnalazioni sono state 5.365 contro le 2.197 dell'anno precedente.

Dalla lettura della relazione si rileva inoltre che sono aumentate le condotte di potenziale abuso degli interventi a sostegno dell'economia previsti dalla normativa emergenziale.

L'operatività anomala connessa ai finanziamenti garantiti dallo Stato e alle altre misure di sostegno alle imprese si è manifestata sia con condotte fraudolente in fase di richiesta sia con utilizzi impropri delle provvidenze, non rispettosi dei vincoli di destinazione previsti ovvero diversi dalle finalità di impiego dichiarate dai beneficiari. Mentre invece sono state ricorrenti le SOS che hanno riguardato **la cessione dei crediti fiscali** collegati alle misure di rilancio. Per queste tipologie di illeciti hanno riguardato l'incoerenza **del profilo soggettivo o economico-finanziario del cedente** rispetto ai presupposti e **all'importo del credito ceduto** nonché alla destinazione dei fondi trasferiti, **elementi che avrebbero dovuto anche indurre a dubitare della stessa esistenza dei crediti.**

Dai numeri elencati e illustrati emerge in maniera chiara, a parere di chi scrive, che non sia possibile determinare il grado di incidenza del sistema di prevenzione disciplinato dal decreto legislativo 231 del 2007. Ciò è confermato dalla circostanza per cui, nonostante si registri un numero così cospicuo di segnalazioni di operazioni sospette, di fatto, si hanno numeri estremamente ridotti

di procedimenti penali che riguardano reati presupposto del riciclaggio e la fattispecie stessa di reato di riciclaggio di denaro. **A fronte dei numeri testé indicati, gli adempimenti antiriciclaggio a carico dei destinatari sono aumentati in via esponenziale.** Sarebbe auspicabile mutuare il sistema francese ove, i Cugini d'Oltralpe, raggiungono gli stessi numeri di segnalazioni senza tuttavia stressare con sanzioni particolarmente pesanti da 30.000 a 300.000 mila euro i destinatari della legge antiriciclaggio.

Il monitoraggio: Il provvedimento e le comunicazioni oltre i 10mila euro

I destinatari del provvedimento del 28.3.2019 dell'Unità di Informazione Finanziaria hanno l'obbligo di inviare a tale istituzione, con **cadenza mensile**, una comunicazione contenente i dati relativi a **ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10mila euro eseguita nel corso del mese solare** a valere su rapporti ovvero mediante **operazioni occasionali**, anche se realizzata **attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.**

La comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione dell'operazione come sospetta ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs. n. 231/2007 quando l'operazione stessa:

- a) Non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta.
- b) Non sia effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L'UIF allerta la P.A. sui fenomeni di criminalità finanziaria connessi al PNRR

Law Academy - Alta Formazione post-universitaria

Secondo l'UIF la P.A. rappresenta potenzialmente un osservatorio privilegiato per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto socio economico nazionale

L'avvio della fase operativa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rende ancor più necessario che le P.A. accrescano la loro sensibilità per evitare che le risorse pubbliche vengano di fatto sottratte alla loro destinazione e che l'intervento di supporto rappresenti l'occasione per un rafforzamento delle mafie e dell'infiltrazione criminale nell'economia. Pertanto, l'Unità di Informazione Finanziaria ha sottolineato che, per una compiuta prevenzione degli illeciti e per assicurare che le risorse economiche del PNRR siano effettivamente destinate allo Stato comunità e sottratte alla criminalità, la pubblica amministrazione debba necessariamente sensibilizzare e formare il proprio personale sulla prevenzione e sul contrasto al riciclaggio. In particolare modo, la P.A. deve procedere a rafforzare la propria collaborazione attiva, soprattutto con riferimento all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette. I dati delle SOS provenienti dalla P.A. non sono confortanti. Nello scorso anno la UIF ha ricevuto 139.524 segnalazioni di operazioni sospette (+23,3% rispetto al 2020), di cui il flusso segnaletico pervenuto dagli Uffici delle P.A. ammonta a 436 comunicazioni. Inoltre, comunica la UIF, nel 2021 risulta che poco meno

di un quarto degli iscritti abbia inviato almeno una comunicazione alla UIF (35 Uffici PA pari al 23% degli iscritti). Gli uffici che si sono attivati sono collocati nelle regioni: Lazio (10), Lombardia (6), Emilia Romagna (4), Veneto (4), Piemonte (3), Toscana (3). In Trentino-Alto Adige, Abruzzo, Campania e Puglia hanno effettuato comunicazioni complessivamente 5 uffici.

Rapporto Dia

Anche la Dia – Direzione Investigativa Antimafia – si preoccupa di sensibilizzare lo Stato istituzione. Difatti, nell'ultimo rapporto la DIA richiama il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e sottolinea che si tratta del più cospicuo pacchetto di misure che serviranno da stimolo all'economia. Un pacchetto mai finanziato prima in Europa, con il quale nel caso di specie saranno erogati all'Italia di fondi europei per oltre 220 miliardi di euro. Naturalmente se da una parte si tratta di un'opportunità per la comunità, dall'altra bisogna vigilare e prendere "contromisure a tutti i livelli istituzionali per contrastare il probabile diffondersi di fenomeni corruttivi" nonché "sulle eventuali mire della criminalità organizzata che potrebbe essere attirata dall'imponenza di tali flussi di denaro". Pertanto, oltre a sottoscrivere, sul piano formale, i protocolli di legalità, necessariamente quest'ultimi devono essere declinati con gli adempimenti dettati dal dispositivo normativo sul contrasto al riciclaggio di denaro ex decreto legislativo 231 del

2007.

Sono definite Pubbliche amministrazioni, secondo il decreto legislativo 231 del 2007, “le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall’Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell’ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica”.

In ragione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007, al fine di consentire

lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni definite in base ai commi 1 e 2 del medesimo articolo – vedi sopra - comunicano all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (*infra*, UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale.



Su 139.524 segnalazioni di operazioni sospette 436 provengono dagli Uffici delle P.A.



Comitato di sicurezza finanziaria: inibito l'accesso ad alcune categorie di documenti

Law Academy - Alta Formazione post-universitaria

Il 7 giugno scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto Ministeriale n. 59 del 22 aprile 2022** del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Con l'entrata in vigore del decreto, s'inibiscono talune categorie di documenti, prima accessibili. Pertanto, in caso di richiesta di accesso, il decreto in commento stabilisce che **sono esclusi dall'accesso**, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, nonché dell'articolo 24, comma 1 lettera a) e comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i seguenti documenti formati o detenuti dal Comitato **attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale e alla continuità e correttezza delle relazioni internazionali**:

- a) **i processi verbali delle riunioni del Comitato e i resoconti sommari delle riunioni della rete degli esperti**;
- b) i documenti contenenti **scambi di informazioni tra le amministrazioni rappresentate** nel Comitato, il Comitato stesso e autorità internazionali o Stati esteri;
- c) **atti, studi, analisi, proposte, relazioni che riguardano la posizione italiana nell'ambito dei procedimenti di inserimento e cancellazione dalle liste internazionali di persone ed entità sospettati di terrorismo**, ad eccezione delle parti pubbliche dei motivi che sono a fondamento della decisione di inserimento;
- d) atti, studi, analisi, proposte, relazioni riguardanti singoli casi ovvero le strategie di prevenzione del riciclaggio e di lotta al

finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa nonché attività ispettive e investigative da parte delle autorità ovvero le strategie di prevenzione del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa nonché attività e degli organi investigativi rappresentati nel Comitato.

Oltre i casi di esclusione dell'accesso prima indicati, quando un documento detenuto dal Comitato riguarda informazioni relative ad uno Stato estero ovvero ad un'istituzione internazionale, l'accesso a tale documento è consentito soltanto quando lo Stato o l'istituzione interessati acconsentono alla divulgazione delle relative informazioni e della propria identità.

In riferimento ai documenti e agli atti indicati nell'articolo 3, nonché ai dati e alle informazioni in essi contenuti, l'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è escluso ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 3, del medesimo decreto.



Blindate le informazioni relative al Comitato Sicurezza Finanziaria.

I SOGGETTI COINVOLTI

1

COMPOSIZIONE

Ministeri coinvolti nel CSF

Il CSF, presieduto dal Direttore Generale del Tesoro, è composto da rappresentanti di altre Amministrazioni centrali ed Autorità. In particolare, ne fanno parte il Ministero dell'economia e delle finanze; il Ministero dell'interno; il Ministero della giustizia; il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; il Ministero dello sviluppo economico; la Banca d'Italia; la Commissione per le società e la borsa; l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; l'Unità di informazione finanziaria; la Guardia di Finanza; la Direzione investigativa antimafia; l'Arma dei Carabinieri; la Direzione nazionale antimafia; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ai fini del congelamento delle risorse economiche, il CSF è integrato da un rappresentante del Demanio.

COMPITI

2

I TEMPI E RELAZIONE

Comunicazioni

Il CSF è l'Autorità italiana competente per l'attuazione del congelamento di fondi e risorse economiche detenute, direttamente o indirettamente, da individui ed entità inclusi nelle liste disposte dall'Unione europea e dalle Nazioni Unite.

Al CSF compete anche il rilascio delle deroghe previste dalla legislazione europea in relazione alle misure restrittive di carattere finanziario. Inoltre, il CSF ha l'obbligo giuridico di presentare ogni anno al Ministro dell'Economia e delle Finanze la Relazione da inoltrare al Parlamento, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs 231/2007, contenente l'evoluzione della normativa di riferimento, la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del F.T. svolta da ciascuna Amministrazione nel proprio ambito di competenza, anche a livello internazionale, nonché i risultati raggiunti nell'anno di riferimento e le proposte per rendere più efficace tale attività.



Responsabilità degli Enti ex D. Lgv. 231 del 2001. Depositate le motivazioni della Sentenza della Corte di Cassazione

Law Academy - Alta Formazione post-universitaria

La Corte di Cassazione con la decisione in commento affronta le caratteristiche del Modello organizzativo con riferimento alla valutazione della sua idoneità, ai poteri dell'Organismo di Vigilanza, al concetto di elusione fraudolenta del Modello ed alla prescrizione dell'illecito amministrativo.

Il 15 giugno scorso sono state depositate le motivazioni alla **sentenza pronunciata dalla Sezione 6 della Corte di Cassazione, Numero 23401 del 2022, riguardo all'illecito amministrativo di cui all'art. 25-ter, lett. r), d.lgs. n. 231 del 2001, dipendente dal delitto di aggioaggio compiuto nell'interesse e a vantaggio dell'ente dal Presidente del consiglio di amministrazione e dall'amministratore delegato della medesima società.**

La pronuncia ha riguardo la vicenda processuale che ha coinvolto la società "Impregilo" con riferimento alla violazione del decreto legislativo 231. Con questa decisione la Corte allarga le maglie riguardo al valore del modello organizzativo. In altri termini per esimere la persona giuridica dalla responsabilità "penale" per i fatti di reato commessi dai soggetti apicali non è sufficiente l'aver adottato il modello, ma a questo si deve valutare il potere dell'organo di vigilanza e sino a che punto può spingersi quest'ultimo.

Difatti, scrive la Corte, tra le condizioni che l'art. 6, d.lgs. n. 231/2001 pone per mandare esente l'ente dalla responsabilità per il delitto commesso dai suoi vertici, **v'è anche quella di aver affidato «il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli [e] di curare il loro aggiornamento... a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».**

Secondo la Suprema Corte, dal testo normativo

si ricava **che tale organo**, pur non dovendo necessariamente essere esterno alla struttura organizzativa dell'ente, sia comunque **munito di poteri autonomi rispetto agli amministratori, risolvendosi altrimenti in un «mero simulacro»** il controllo ad esso affidato. In "Impregilo" - stando a quanto si legge nella sentenza di primo grado, che quella impugnata si limita a richiamare - detto organismo, denominato "compliance officer", **aveva composizione monocratica ed era stato individuato nel responsabile dell'internal auditing**, sganciato dalla sottoposizione alla Direzione amministrazione, finanza e controllo, **ma posto «alle dirette dipendenze» del Presidente del consiglio di amministrazione.** Dalla lettura delle motivazioni la stessa Corte sottolinea, «effettivamente, è ragionevole dubitare che un organo monocratico, il quale, nell'organigramma aziendale, sia posto - alle dirette dipendenze del presidente -, offra sufficienti garanzie di autonomia da quest'ultimo e, attraverso di esso, dagli amministratori della società: il che - per quel che qui interessa - ridonda negativamente sull'adeguatezza delle relative prescrizioni del modello», tuttavia, «le comunicazioni integranti i delitti di aggioaggio commessi da presidente ed amministratore delegato, infatti, sarebbero state il frutto di un'iniziativa estemporanea di costoro, tra loro concordata in tempi ristrettissimi, rispetto alla quale rimane del tutto indifferente il grado di autonomia più o meno ampio riconosciuto all'organismo di vigilanza, come pure la sua composizione monocratica». In altri termini, non appare dimostrato che i soggetti apicali abbiano potuto diffondere le false informazioni sulle condizioni patrimoniali della controllata a causa della mancanza di autonomia dell'organismo di vigilanza»

L'autonomia dell'organismo rileva solo se vi è un nesso di causalità tra condotta ed evento, ovverosia quando la condotta posta in essere dalla persona fisica è stata resa possibile dal mancato intervento dell'organismo di vigilanza, che, proprio a causa dell'assenza di autonomia, non ha potuto intervenire. Di conseguenza, bisogna capire, scrive la Corte, «sino a che punto e fino al quale sia legittimo esigere che anche gli atti dei massimi rappresentanti di una società siano sottoposti ad un controllo, tanto più se di tipo preventivo, da parte di altro organo aziendale, come l'organismo di vigilanza». Su questo punto la Corte precisa che un "un modello organizzativo **che rendesse obbligatorio un preventivo controllo di qualsiasi atto** del presidente o dell'amministratore delegato di una società, senza distinzione di contenuti e/o di rilevanza, **sarebbe difficilmente conciliabile** con il potere di rappresentanza, d'indirizzo e di gestione dell'ente, che la legge civile riconosce a quegli organi.

In conclusione, ritiene il Collegio, al momento in cui il reato è realizzato, il modello adottato dalla società con riferimento alla prevenzione dei cc.dd. "reati di comunicazione" fosse idoneo, pur non prevedendo una forma di controllo preventivo del testo finale dei comunicati e delle informazioni divulgate da presidente ed amministratore delegato della società, essendo ineliminabile un margine di autonomia di questi organi nell'esercizio di tale attività, poiché coesistente al fascio di poteri e responsabilità loro riconosciuti dalla legge civile. La decisione, a parere di chi scrive, seppur chiara, tuttavia lascia forti perplessità riguardo proprio all'impianto stesso del decreto legislativo 231 del 2001. Di conseguenza si auspica l'intervento del legislatore sull'impianto della responsabilità "penale" delle persone giuridiche.



Il collegio: tenere distinta la responsabilità dell'ente da quella dei suoi vertici

I SOGGETTI COINVOLTI

1

CONTESTAZIONE

Fatto

La contestazione elevata alla società Impregilo s.p.a. riguarda l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-ter, lett. r), d.lgs. n. 231 del 2001, dipendente dal delitto di agiotaggio, compiuto nel suo interesse ed a suo vantaggio dal Presidente del consiglio di amministrazione e dall'amministratore delegato della medesima società, mediante la comunicazione ai mercati di notizie false sulle previsioni di bilancio e sulla solvibilità della controllata "Imprepar s.p.a.", posta in liquidazione. Con sentenza del 17 novembre 2009, il Giudice per le indagini preliminari del **Tribunale di Milano assolveva la società, ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 231 del 2001**, ritenendo idoneo il modello organizzativo predisposto per ridurre il rischio di commissione dei reati. Interponeva appello il Pubblico Ministero. Con sentenza pronunciata il 21 marzo 2012, la Corte d'appello di Milano respingeva il gravame, ritenendo adeguato il modello ed elusivo il comportamento dei vertici, insuscettibile, in quanto tale, di essere impedito da qualsiasi modello organizzativo. Il Procuratore generale distrettuale impugnava, dunque, tale decisione in sede di legittimità e la Corte di Cassazione, con sentenza della Sez. 5, n. 4677 del 18 dicembre 2013, accoglieva il ricorso, annullando con rinvio la sentenza e sollecitando la Corte d'appello di Milano ad un nuovo accertamento di fatto.


ORGANISMO DI VIGILANZA

2

SENTENZA DI RINVIO

Motivazioni

La Corte riteneva non idoneo ad esimere la società da responsabilità amministrativa da reato il modello organizzativo che preveda l'istituzione di un organismo di vigilanza sul funzionamento e sulla osservanza delle prescrizioni adottate, in quanto non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo, **bensì sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato**; inoltre sosteneva che la condotta del presidente e dell'amministratore delegato, consistita semplicemente nel sostituire i dati elaborati dai competenti organi interni e nel diffondere un comunicato contenente notizie false ed idonee a provocare un'alterazione del valore delle azioni della società, non poteva configurare l'elusione fraudolenta del modello ed esonerare l'ente dalla responsabilità, così come prevede l'art. 6, comma 1, lett. c), d. lgs. n. 231 del 2001. **Con sentenza emessa il 10 dicembre 2014**, la Corte di appello di Milano, all'esito del giudizio di rinvio, ha confermato la decisione assolutoria del primo giudice, tuttavia mutandone la formula, avendo concluso per la mancanza di prova della sussistenza del fatto. Avverso la pronuncia la Procura Generale ricorre per cassazione poiché il Giudice di appello non si era uniformato ai principi di diritto affermati nella sentenza. In particolare: a) adeguatezza del modello organizzativo; b) non coincidenza della condotta fraudolenta.



Un anno di attività dell'EPPO (European Public Prosecutor's Office)

Law Academy - Alta Formazione post-universitaria

A proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea, dal primo giugno del 2021, è l'EPPO (European Public Prosecutor's Office). Si tratta della nuova **Procura europea** con sede a Lussemburgo, con l'obiettivo di perseguire reati come **la corruzione, il riciclaggio di denaro e le frodi a danno dell'IVA transfrontaliera oltre i 10 milioni di euro**.

Il 31 maggio scorso, presso la sede della Procura Europea in Lussemburgo, il Procuratore capo e l'Aggiunto – Dott. Danilo Ceccarelli – oltre a trattare le questioni relative alla complessità delle indagini ed alla collaborazione delle procure nazionali con i massimi esperti europei, hanno illustrato il primo anno di attività della Procura europea. C'è grande soddisfazione, difatti rilevano che la Procura sta funzionando bene, tanto da aver registrato e analizzato **4.006 denunce di reati, 929 indagini aperte e 259 milioni di euro oggetto di sequestro**. Ciò nonostante l'EPPO auspica che gli Stati membri dell'UE partecipanti istituissero nei loro territori unità specializzate dedicate a sostegno delle indagini. A tal fine, il procuratore capo europeo ha proposto la creazione di un corpo d'élite di investigatori di frodi finanziarie altamente qualificati, che sarebbero in grado di lavorare a livello transnazionale all'interno dell'EPPO. Riguardo ai numeri, evidenzia la Procuratrice, dalle 4.006 denunce di reato elaborate, 1.921 provengono da Autorità Nazionali, 1.841 da privati, 231 da istituzioni, organi, organizzazioni e agenzie dell'UE e 13 sono state registrate d'ufficio dai procuratori europei delegati.

Una sostanziale fetta delle denunce (206) provengono dall'Italia, di cui 60 relative a Non-procurement expenditure fraud, 57 per Frode sulle entrate, 47 per Frode sul gettito IVA, 3 su riciclaggio di denaro e 34 per reati presupposto.

Nonostante la soddisfazione, tuttavia, la Procura lamenta che tra gli Stati membri dell'UE il livello di individuazione delle frodi nell'Unione non è uniforme e, troppo spesso, basso. Di conseguenza, sottolinea la Procuratrice, se non viene individuato il fatto di reato, non ci può essere indagine e, quindi, nessun recupero da parte dello Stato membro oggetto di

frode.

Conclude con un allarme: i gruppi criminali organizzati sono in grado di infliggere agli Stati membri danni enormi solo con la frode all'IVA, probabilmente tra i 30 ed i 60 miliardi di euro all'anno. Si tratta di denaro che dovrebbe essere versato nei bilanci degli Stati membri.

La Procura europea **coordina le indagini, esercita l'azione penale e rappresenta l'accusa in giudizio**. Tale attività viene svolta sino che il procedimento giunga a sentenza definitiva, sia di primo grado che di appello ed eventualmente in cassazione. La procura europea dispone della polizia giudiziaria. Nei fatti, l'EPPO opera con tutti i poteri di cui dispongono le procure domestiche. La Procura europea è strutturata con i **Procuratori europei delegati (PED)** i quali operano nei singoli Stati membri ed esercitano le loro funzioni in relazione alle corti nazionali. La procura Europea si occupa delle spese, la materia di competenza è la tutela degli interessi finanziari dell'Ue con riferimento alle entrate, tratta i **reati di contrabbando e i reati di frode Iva**. Pertanto, riguardo al profilo delle spese, la procura indaga su tutto ciò che può essere collegato all'erogazione di fondi europei tramite appalti o all'aggiudicazione di progetti. Quindi, dalle semplici **frodi ai fatti di corruzione e peculato, inclusi i reati contro la pubblica amministrazione** ed una serie di fattispecie legate alla criminalità organizzata che hanno come fine i "reati PIF", che traggono tale denominazione dal nome della **direttiva sulla protezione degli interessi finanziari dell'Ue**. Sono incluse anche tutte le fattispecie di riciclaggio che hanno come presupposto i reati PIF.

Registro dei Titolari Effettivi e controinteressati. In Europa la richiesta di accesso passa sotto la supervisione del giudice. in italia sarà la camera di commercio a decidere

Law Academy - Alta Formazione post-universitaria

Possono accedere al registro, sezione speciale, anche i soggetti privati e portatori di interessi diffusi.

Mentre in Europa la richiesta di accesso al registro dei titolari effettivi, avanzata dai soggetti privati e portatori di interessi diffusi, passa sotto la supervisione del Giudice, in Italia sarà la camera di commercio a giudicare se ricorrono i motivi eccezionali per il diniego di accesso. Il 9 giugno scorso è entrato in vigore il registro dei titolari effettivi; tuttavia, nonostante sia trascorso oltre un anno, il decreto sembra caratterizzato dalla mancanza di tassatività e tutela della privacy. Si proceda con ordine. Il decreto stabilisce che gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, per la loro iscrizione e conservazione nella **sezione autonoma** del registro delle imprese; il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica, sempre alla camera di commercio territorialmente competente, i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del registro delle imprese. **È chiaro che i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare gli stessi dati e informazioni di cui sono già in possesso.** Affinché i destinatari della disciplina antiriciclaggio entrino in possesso

dei dati, la normativa sanziona il socio, rendendo **inesercitabile il relativo diritto di voto**, se questi si rifiuti di **fornire all'amministratore le informazioni** sul titolare effettivo ovvero offra **informazioni palesemente fraudolente**. Si rammenta inoltre che i soggetti obbligati hanno l'obbligo giuridico di conservare traccia delle **verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo** nonché delle ragioni che non hanno consentito di individuarlo.

Ciò che rileva evidenziare è che, mentre prima i dati venivano conservati dai singoli destinatari, con l'entrata in vigore del decreto tali dati vengono resi pubblici nonostante essi riguardino la sfera privata del titolare effettivo. Secondo il decreto in commento, oltre al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di Finanza, al Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione, alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, all'Autorità giudiziaria ed alle Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, possono accedere al registro, sezione speciale, anche i soggetti privati e portatori di interessi diffusi. In merito, mentre in Europa la richiesta di accesso passa sotto la supervisione del Giudice, in Italia sarà la Camera di commercio a decidere. In virtù di quest'ultima previsione, i soggetti obbligati alla comunicazione del titolare effettivo assumono la veste giuridica di **controinteressato** se, nella comunicazione alla Camera di Commercio, indicano le circostanze eccezionali ai

fini dell'esclusione dell'accesso. Si può omettere di comunicare a terzi i dati e le informazioni: **“quando espongono il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione o si tratti di soggetto minore”**. Quando ricorrono tali casi, la Camera di commercio deve trasmettere la richiesta di accesso al controinteressato. Entro dieci giorni il controinteressato all'accesso deve trasmettere una motivata opposizione. La Camera di commercio valuta caso per caso le circostanze eccezionali, rappresentate dal **controinteressato**, che giustificano in tutto o in parte il diniego all'accesso. In ambito europeo, invece, chi ha interesse ad accedere al registro avanza motivata

richiesta al Giudice, che la valuta e decide se autorizzare il richiedente ad accedervi o meno. Ciò consente di eliminare l'eventuale contenzioso e offrire maggiore tutela alla privacy del cittadino.



Il privato che vuole accedere al Registro deve rappresentare un legittimo interesse al Giudice.

TRUST

1

FRANCIA

Registro dei Titolari Effettivi

La legge 6 dicembre 2013, relativa alla lotta alla frode fiscale e ai crimini economici e finanziari, prevedeva l'istituzione del registro pubblico dei trust.

La necessità scaturiva dalla circostanza per cui, se da un a parte sussiste opacità delle operazioni, corrispondentemente ci dev'essere una maggiore trasparenza imposta agli operatori affinché l'amministrazione sia in grado di identificare gli schemi abusivi, i loro beneficiari e la localizzazione degli utili nel mondo. Senza la conoscenza dei beneficiari effettivi gli evasori potrebbero continuare a spostare i loro profitti senza pagare le tasse. Pertanto, nel 2016, viene istituito il registro pubblico.

TRUST

2

MODALITÀ

Accesso al registro

Il registro dei titolari effettivi, sancito dall'articolo 561-46 del Codice monetario e finanziario, è un documento allegato al Registro del Commercio e delle Imprese. **Non è pubblico**, ma può essere consultato **di diritto dall'Autorità Giudiziaria, Doganale e Tributaria. Può inoltre accedere “ogni altro soggetto che giustifichi un legittimo interesse e sia autorizzato dal giudice”**. Prescrive, inoltre, la disposizione normativa che il richiedente, oltre a dichiarare il legittimo interesse, debba dichiarare **la propria identità e indicare lo scopo e il fondamento della domanda**.

ABBONAMENTO RIVISTA GIURIDICA TRIMESTRALE AM&FINTECH**MODALITÀ INVIO ORDINE ABBONAMENTO ANNUALE - Anno 2022**

Dopo aver indicato la vostra scelta di abbonamento, il presente modulo di sottoscrizione compilato negli appositi campi e comprensivo di copia della ricevuta di pagamento, deve essere inviato all'editore tramite mail all'indirizzo: info@casaeditriceimelitalia.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Versamento quota abbonamento **Digitale** € 75,00 + iva
 Digitale + Cartaceo € 95,00 + iva

Tramite **PAY PAL** all'indirizzo segreteria@imelitalia.it

Bonifico Bancario intestato a **IMELITALIA srl - IT61A0200841571000105583733 - Banca UniCredit**

DATI CLIENTE (tutti i campi sono obbligatori)

Cognome Nome / Ragione Sociale

Indirizzo

N.

CAP

Città

Prov.

E-mail

PEC
Cod. UNIVOCO

Tel.

Professione

P. IVA / Cod. Fiscale

Data

Firma

INDIRIZZO SPEDIZIONE DIVERSO DA QUELLO DI FATTURAZIONE

Cognome Nome / Ragione Sociale

Indirizzo

CAP

Città

Prov.

SPAZIO NOTE

AM&FINTECH

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

Anno I / 02/2022

Fondata da: Emanuele Fiscaro

Con il patrocinio di:

